

OTTECA
ALE
DICA

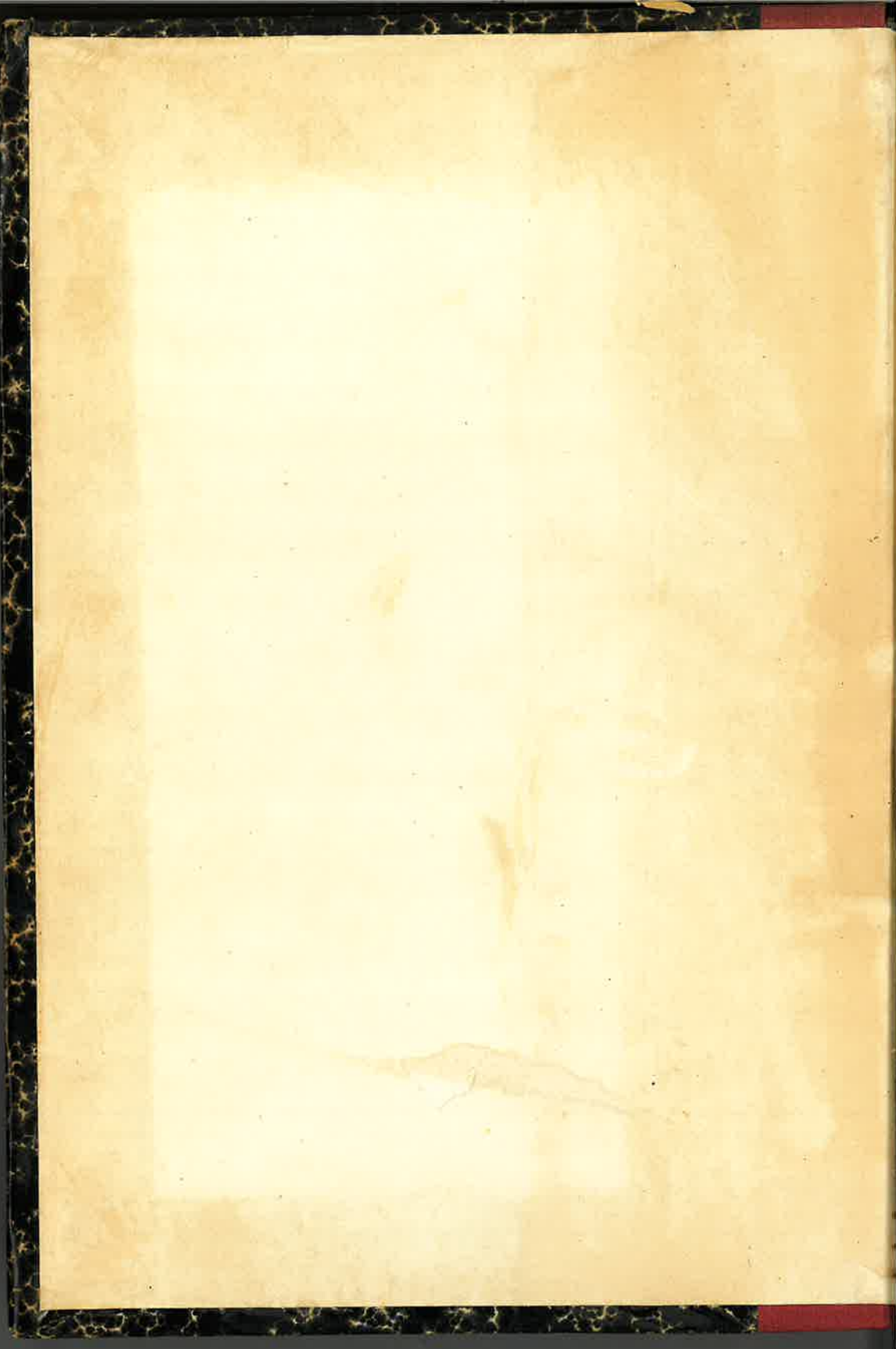
3542

SOLMI
LA RIFORMA
DEL CODICE
DI
PROCEDURA
CIVILE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
02407

MSR 5554



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

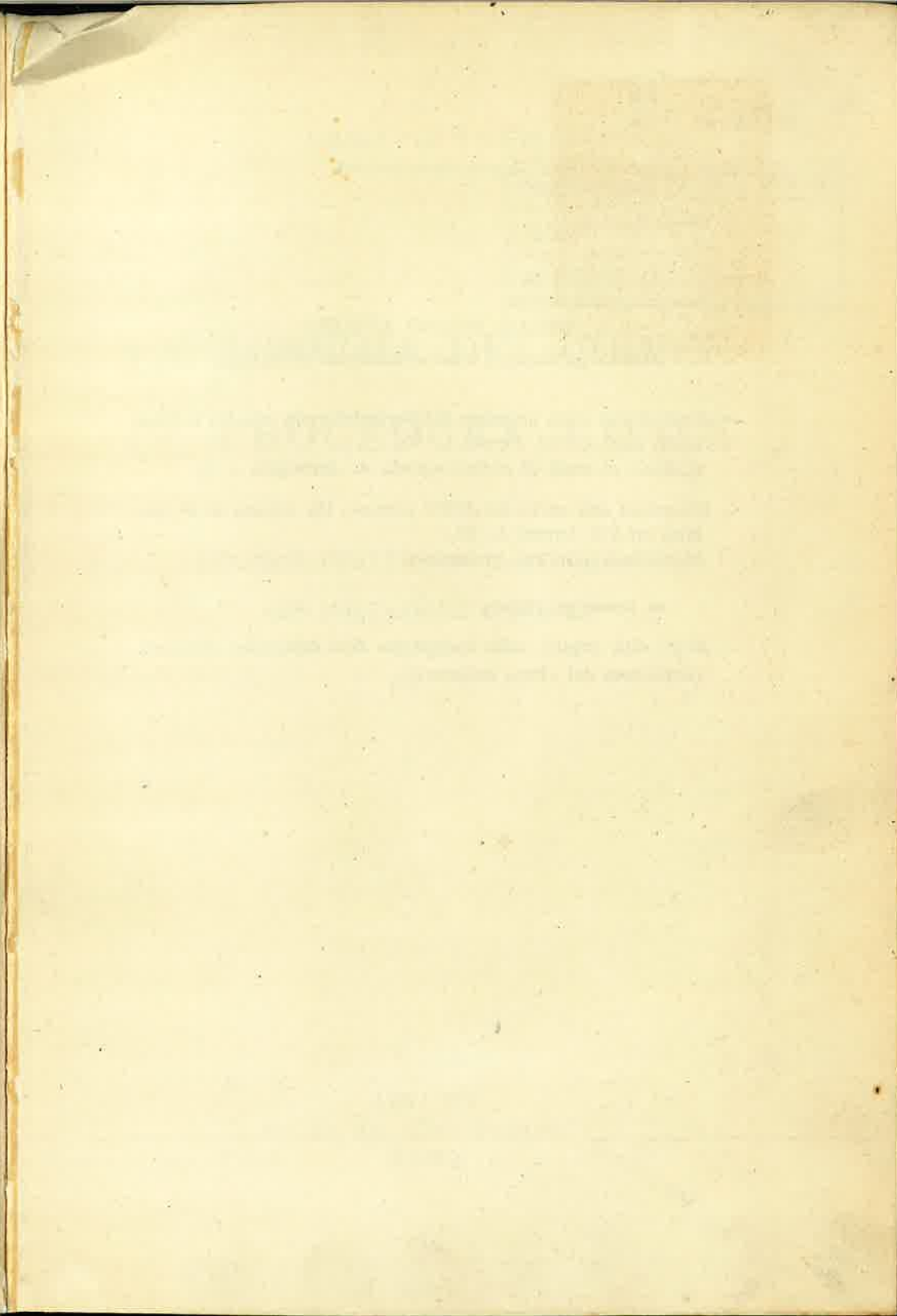
E
02407

MSR 55542

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2407

MSR55542



DELLO STESSO AUTORE

PRESSO LA SOCIETÀ EDITRICE «FORO ITALIANO»

- *Studi storici sulla proprietà fondiaria nel medio evo*. Un volume in 8°, pag. xi-362. Prezzo L. 35.
(Collana di studi di diritto agrario A. Arcangeli, n. 5).
- *Contributi alla storia del diritto comune*. Un volume in 8°, pagine xii-575. Prezzo L. 50.
(Biblioteca del «Foro italiano»).

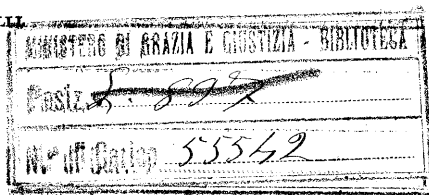
IN CORSO DI STAMPA:

- *Studi sulle origini e sullo svolgimento delle istituzioni comunali*.
(Biblioteca del «Foro italiano»).

ARRIGO SOLMI

MINISTRO GUARDASIGILLI

E 2407



LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DISCORSI, CONFERENZE E INTERVISTE

CON PREFAZIONE E INDICE

1937-XV

SOC. ED. DEL « FORO ITALIANO »

ROMA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2407

MSR55542

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

PREFAZIONE

Ho riunito, in questo volumetto, le quattro conferenze da me tenute, in questi ultimi mesi, a Milano, a Napoli, a Bologna e a Catania, destinate ad illustrare i criteri direttivi della riforma del Codice di procedura civile, da me promossa come Guardasigilli; e vi ho aggiunto i due recenti discorsi da me pronunciati alla Camera e al Senato sul problema generale della riforma dei codici e sulle linee del nuovo Codice di procedura civile. Ho creduto utile poi di collocare, in appendice, il testo di alcune interviste accordate, in questo periodo di tempo, ad alcuni quotidiani.

Ritengo che possa essere utile di veder riunito questo complesso di scritti, nello stesso momento in cui viene ufficialmente pubblicato il progetto preliminare del nuovo Codice, compilato presso il Ministero della giustizia (1); poichè, anche se questi scritti sono, per loro natura, di carattere generale, e alcuni di essi inoltre d'origine occasionale, tuttavia possono servire ad illustrare i criteri informativi di una riforma, la quale ha carattere eminentemente politico e si avvicina ormai decisamente alla definitiva realizzazione.

Questi scritti servono, soprattutto, a dar ragione della necessità e dell'urgenza della riforma. Il Codice di procedu-

(1) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. *Codice di Procedura civile. Progetto preliminare e relazione*. Roma, tip. delle Mantellate, 1937-XV. In 8°, pp. VII, 382.

ra civile, promulgato nel 1865 e tuttora in vigore, ha dimostrato da tempo i suoi gravissimi difetti. Desunto dal Codice francese, promulgato nel 1806, attraverso le compilazioni piemontesi del 1854 e del 1859, esso risultò ispirato dai criteri strettamente individualistici, prevalenti nel secolo XVIII e nella prima metà del secolo XIX, e pertanto si preoccupò principalmente di garantire il diritto dispositivo delle parti, obliterando quasi totalmente il dovere e l'interesse della pubblica amministrazione di vedere risolte le controversie e di attuare il diritto.

Mentre il Codice francese, ispirato dagli stessi principi, aveva tuttavia conservato nel processo civile qualche sano elemento, attenendosi, in parte, al criterio dell'oralità, e coltivando, per questa via, un costume giudiziario abbastanza elevato; il Codice italiano del 1865, aggiungendo alle formalità del suo prototipo quelle anche più complesse del Regolamento giudiziario austriaco del 1781, che aveva avuto valore per alcuni territori italiani, giunse a partorire un processo complicato, lungo e costoso, alieno dalle tradizioni nazionali, che pure erano vive e gloriose; un processo che ha aperto l'adito alle insidie e ai cavilli, ha reso difficile, specialmente per i meno abienti, il riconoscimento dei diritti, e ha condotto ad una situazione non conveniente alla certezza del diritto.

A questi difetti, riconosciuti fin dal chiudersi del secolo XIX, non portò rimedio alcuno la riforma del processo sommario, promulgata il 31 marzo 1901; poichè tale riforma, introducendo il rito sommario, che era stato trascurato nel Codice, lo accompagnò tuttavia con formalità eccessive, desunte dal processo formale, e consentì ancora, pertanto, il dilagare delle lungaggini e dei cavilli formalistici. Nè vero rimedio avrebbe potuto portare il

progetto presentato il 24 maggio del 1909 dal ministro V. E. Orlando, poichè tale progetto, pur suggerendo utili ~~mutamenti~~, non aveva ardito di giungere ad una riforma radicale (1).

Qualche passo più deciso verso la riforma fu mosso nell'immediato dopoguerra, allorchè si fecero più vive le istanze per la trasformazione del diritto; ma furono quasi completamente opera di benemeriti studiosi privati, poichè mancavano allo Stato l'autorità e la forza per le decisive riforme. Nel 1920, la Commissione Reale per il dopoguerra presentava un progetto di riforma del processo civile, opera del prof. Giuseppe Chiovenda (2), nel quale il problema era radicalmente affrontato, con un complesso di norme, fondate sul metodo dell'oralità, che tendevano ad attuare quei criteri della concentrazione e dell'immediatezza nel processo, che si erano fatti ormai prevalenti nella scienza. Pochi anni dopo, si ebbe un nuovo progetto, opera personale del sen. Ludovico Mortara, che attuava una parziale riforma del nostro codice di procedura civile (3), tuttavia con criteri diversi. Ma l'uno e l'altro progetto non ebbero alcun séguito nel campo legislativo.

In realtà, ad una riforma organica del nostro processo civile, non si poté venire, se non dopo la profonda trasfor-

(1) Si veda il progetto negli *Atti della Camera dei deputati*, Leg. XXIII, sess. 1909, n. 147; e in *Rivista del diritto civile*, I, 1909, pag. 518 segg.

(2) COMMISSIONE REALE PER IL DOPOGUERRA. *Studi e proposte della prima Sottocommissione presieduta dal senatore VITTORIO SCIALOJA*, Roma, tip. Artigianelli, 1920, pag. 242 segg., 531 segg. Cfr. nei *Saggi di diritto processuale civile* di G. CHIOVENDA, Roma, Foro italiano, 1931, II, pag. 114 segg.

(3) *Giurisprudenza italiana*, a. 1923, p.te IV, col. 136 segg. e a. 1924, p.te IV, col. 1 segg.

mazione determinata dalla rivoluzione fascista. Allora furono restituiti allo Stato tutti i poteri, che, per tanto tempo, erano rimasti contrastati o dispersi; e allora si resero ancora più evidenti quei difetti del vecchio Codice, i quali era urgente ormai di sanare.

La legge 20 dicembre 1923, n. 2814, creando la Commissione Reale per la riforma dei Codici, indicò il Codice di procedura civile tra quelli da riformare integralmente; e, di fatto, quella Commissione presentava, pochi anni dopo, un progetto di codice di procedura civile, comprendente i due primi libri, che fu principalmente opera del prof. Francesco Carnelutti (1); progetto che costituiva una notevole affermazione nel senso di una riforma integrale e moderna. Se il ministro Guardasigilli, on. Rocco, a cui il progetto fu presentato, distratto dal vasto lavoro della nuova codificazione penale, non poté procedere agli stadi ulteriori della riforma, si ha tuttavia la prova del suo diretto interessamento, nella revisione personale di questo testo da lui iniziata e rimasta disgraziatamente incompiuta (2).

Il lavoro di preparazione della riforma fu ripreso più tardi dal successore, on. Pietro De Francisci, il quale si rivolse al prof. Enrico Redenti, incaricandolo di redigere un nuovo progetto, di cui fu pubblicato il primo libro (3).

(1) COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI: SOTTO-COMMISSIONE C. *Codice di procedura civile. Progetto*. Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1926.

(2) Gli appunti relativi a questa revisione sono stati recentemente pubblicati nella *Rivista di diritto processuale*, 1937, fasc. 1, con prefazione di M. D'AMELIO.

(3) MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. LAVORI PREPARATORI PER LE RIFORME DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. *Schema di progetto del libro primo*. Roma, tip. delle Mantellate, 1936.

Allorchè, succedendo nella carica all'on. De Francisci, mi proposi di giungere alla redazione, ormai matura, di un nuovo progetto, che rispondesse alle esigenze del diritto nuovo, creato dal Fascismo, non senza riguardo alla tradizione nazionale, mi rivolsi ancora al prof. Redenti, chiamandolo a far parte di una Commissione da me nominata, composta di un ristretto numero di competenti, e a questa Commissione sottoposi, nel giugno del 1935, alcune linee direttive della riforma, da me tracciate, le quali furono ampiamente discusse e poste a base della redazione del nuovo Codice (1).

Tali direttive, che erano ispirate a taluni fecondi insegnamenti esposti dal Duce, in significativi accenni, nei suoi memorabili discorsi, ricordati in questo volume, tenevano conto anche della nostra gloriosa tradizione nazionale e dei risultati più cospicui della scienza processualistica italiana, che, nell'ultimo cinquantennio, aveva segnato notevoli progressi; oltrechè delle indicazioni e delle regole utilmente desunte dalla buona pratica giudiziaria.

A questa ristretta Commissione, da me presieduta, è dovuto il testo del Progetto preliminare, che è stato ora pubblicato e che viene sottoposto all'esame degli organi

(1) Hanno fatto parte di questa ristretta Commissione e hanno portato la loro collaborazione al testo del progetto preliminare, oltre il gr. uff. prof. ENRICO REDENTI, i seguenti componenti: cav. di gr. cr. Gaetano Azzariti, Primo Presidente di Corte d'Appello, gr. uff. Gaetano Cosentino, Presidente di Sezione di Corte di Cassazione; gr. uff. Giuseppe Lampis, Consigliere di Corte d'Appello; comm. avv. Guido Dallari, esercente in Modena. La Segreteria della Commissione fu così costituita: comm. Gaetano Pandolfelli, Consigliere di Corte d'Appello; comm. Gino Zani, giudice; cav. uff. Gaetano Scarpello, giudice.

tecnici e corporativi, col fine di ottenerne osservazioni e suggerimenti, per il perfezionamento delle norme proposte e per la redazione del progetto definitivo.

Tale progetto definitivo, che potrà essere pronto fra sei mesi o poco più, verrà sottoposto alla Commissione parlamentare, per il parere prescritto dalla legge del 1923; e potrà allora avviarsi a diventare, secondo le norme delle nostre leggi, testo legislativo.

Intanto, nell'attesa che questo vasto lavoro possa essere condotto a compimento, con la ponderazione richiesta dalla delicatezza della materia, ho ritenuto utile di esporre, oltrechè agli organi politici responsabili, anche ad un pubblico più vasto, in forma semplice e piana, le linee direttive, che hanno ispirato il progetto preliminare, nella fiducia che questa esposizione possa giovare a chiarire i criteri della riforma, suggeriti dalle nuove tendenze del diritto processuale e della scienza processualistica italiana, sotto la spinta dello Stato fascista.

Roma, 31 maggio 1937-XV; II dell'Impero.

A. S.

I.

LINEAMENTI DEL NUOVO PROCESSO CIVILE (*).

Necessità della riforma.

La riforma del codice di procedura civile fu disposta, insieme con quella di altri codici, fin dal dicembre del 1923, dopo l'avvento del Fascismo al potere, e fu compresa, pertanto, nel programma iniziale della rivoluzione rinnovatrice. La riforma fu confermata poi con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, allorchè venne opportunamente congegnata con una delega di poteri al Governo per la riforma, strettamente connessa, dell'ordinamento giudiziario; infine essa fu anche solennemente promessa con l'augusta, parola della Corona, nei discorsi inaugurali della XXVIII e della XXIX Legislatura, nella quale ultima fu ammonito che « l'amministrazione della giustizia deve sempre più adeguarsi, nelle sue procedure, alle necessità dei tempi moderni ».

Ma, per varie circostanze, questa riforma, di cui pure sono universalmente sentite l'opportunità e l'esigenza, non ha ancora trovato la sua effettuazione. Sono passati già oltre due lustri dall'annuncio di quel proposito; abbiamo

* Conferenza tenuta in Milano, nella sede del Circolo giuridico, il 24 gennaio 1937-XV.

visto, sotto i nostri occhi, costruirsi saldamente il nuovo regime, fondamento e garanzia della nostra libertà e della nostra salvezza nazionale, nuovo regime che, in molte occasioni, per l'alta e incisiva parola del Duce, ha proclamato la ferma volontà di garantire una giustizia elevata e pronta; abbiamo pure visto, sotto i nostri occhi, costruirsi, con mirabile ardimento e con sicura saggezza, il nuovo ordinamento corporativo, destinato a dar legge e giustizia alle forze organizzate del lavoro, e, per questi fini, in questo campo, abbiamo visto attuarsi la magistratura del lavoro, con proprie regole processuali più pronte e più rapide, meglio consentanee ai tempi nuovi.

Molte e grandi cose abbiamo visto, in questi anni prodigiosi, le quali ci han fatto sentire più forte l'orgoglio di essere italiani. Che più? Abbiamo visto fondarsi il grande Impero, e aprirsi improvvisamente alle forze inesaurite della stirpe, ora non più svagate, inutilizzate o disperse, uno dei più vasti orizzonti per l'espansione del popolo italiano e della civiltà italiana nel mondo.

Ma la pratica della giustizia civile, quella che serve ogni giorno a risolvere le liti e a garantire gli interessi e i diritti dei singoli e della collettività, è rimasta tuttora attaccata alle vecchie forme processuali, lente, ingombranti, aride; in ambienti troppe volte vecchi e insufficienti; davanti a collegi giudicanti troppo spesso mutevoli nella loro composizione. Siamo ancora, in pieno secolo ventesimo, in pieno anno quindicesimo, col processo civile formalistico, vecchio di oltre cent'anni, ricco di formule di stile e di espedienti, ma scarso di chiarezza e di significato logico; siamo ancora col processo civile, nato nei secoli XVII e XVIII, adattato forse ad una società ad economia arretrata, per cui il massimo della celerità era rappresentato dalla dili-

genza, e il massimo delle energie era rivolto alla faticosa conquista delle garanzie individuali, ma non più rispondente alle esigenze di una vita nuova, in cui i mezzi di comunicazione si sono mille volte sveltiti e si sono enormemente moltiplicati i rapporti economici e sociali, e quindi i rapporti giuridici, e in cui lo Stato, specialmente in questi ultimi anni, ha saputo portare gli incitamenti e le virtù di un dinamismo ricco di risorse e degno di fiducia. Siamo ancora al processo derivato dal diritto comune e affidato al rigore delle forme proprie di un periodo, che, geloso dei diritti individuali, non aveva troppa fiducia nella pubblica autorità; e pertanto ad un processo, in cui le forme prevalgono sulla sostanza; in cui le parti sono costrette ad affidarsi ad occhi chiusi agli espedienti e talvolta alle cabale ermetiche dei loro patroni. E così avviene che, attraverso questo complicato meccanismo, da cui sono travolti avvocati, procuratori, magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, si perdono di vista le ragioni sostanziali della vera giustizia. E molte volte, anche quando l'istante sia riuscito a far riconoscere le proprie ragioni, non tarda ad incontrare poi, attraverso nuove opposizioni ed eccezioni, altri ingombri ed altre difficoltà per l'esecuzione della sentenza così faticosamente ottenuta.

Non voglio attardarmi nell'elencazione dei difetti della nostra pratica processuale, difetti che sono resi meno gravi soltanto per lo spirito pronto e ingegnoso dei patroni e per la buona volontà della nostra elevata e coscienziosa magistratura. Mi limito a dire che quei difetti derivano principalmente dalle leggi, che non furono felici; poichè il codice di procedura civile del 1865, che ancora ci regge, preparato in fretta dalle commissioni, fu tra i testi meno meditati di quel memorando periodo della codificazione na-

zionale; e le leggi che vi furono aggiunte, e principalmente quella del 1901 sul procedimento sommario, non hanno migliorato, anzi hanno forse peggiorato, sotto taluni profili, lo stato delle cose. Sicchè, se si riflette che il codice del 1865 non è che una copia o raffazzonatura, attraverso il regolamento piemontese, del codice di procedura civile francese del 1806, il quale, richiamandosi a sua volta all'ordinanza del 1667, apparve, fin dal suo sorgere, fra i testi più affrettati e meno felici della codificazione napoleonica, si converrà facilmente nel giudizio poco favorevole, universalmente pronunciato, sulle nostre leggi di procedura civile, rese meno difettose, come ho detto, soltanto dalla perpicacia dei nostri giurisperiti, avvocati e magistrati; e si comprenderà quanto sia utile e urgente la riforma integrale e razionale.

Precedenti progetti di riforma.

Non mi indugiero a far la storia dei tentativi di riforma, e a descrivere o a discutere i progetti, preparati dalla Commissione Reale per la riforma dei codici, primo tra essi quello pubblicato nel 1926, opera alla quale prestò alto contributo l'illustre prof. Francesco Carnelutti. Mi limito a constatare che nessuno di quei progetti giunse allo stadio della discussione.

Fu merito del mio predecessore nella carica di ministro guardasigilli, Pietro de Francisci, l'aver posto su un terreno pratico il piano della riforma del codice di procedura civile, ordinando, fin dal 1933, la compilazione di un progetto ministeriale adeguato ai nuovi tempi e al nuovo spirito dell'Italia fascista, e l'averne affidato la stesura all'insigne processualista dell'Ateneo bolognese, Enrico Redenti, che,

per l'altezza dell'ingegno, per la chiarezza della mente e dello stile, per la conoscenza profonda di tutto il nostro diritto, e specialmente del nostro diritto processuale, per l'elevata pratica dei nostri ordinamenti giudiziari, era senza dubbio tra i più degni ad assumerla.

Senonchè quando, sul principio del 1935, io ebbi a succedergli, trovai il progetto ancora in istato provvisorio, e limitato al primo libro e tuttavia lontano, a parer mio, dal soddisfare in pieno alle esigenze di un codice, per semplicità di linee e per attualità di contenuto e di forme, consono alle esigenze nuove. Sicchè fui indotto a mutare il piano del lavoro; e, fin dal luglio del 1935, dopo avere personalmente tracciate le linee direttive sommarie per un progetto nuovo, disposi la nomina di una Commissione ministeriale tecnica, con l'incarico di redigere un progetto preliminare che fosse aderente a quelle linee. A questa commissione, da me personalmente diretta, volli conservare la collaborazione illuminata e sapiente del prof. Enrico Redenti, che, per l'esperienza guadagnata in questo ordine di lavori, attestata anche dal suo personale progetto pubblicato sotto il mio ministero, oltrechè per le doti singolari d'ingegno e di coscienza, già da me accennate, costituiva, per questo lavoro, un elemento di valore eccezionale.

Non mi fermerò a esporre le vicende della compilazione del nuovo testo; né la storia delle difficoltà superate e da superare, poichè stimo che sia facile a voi tutti, giuristi, maestri e discepoli, comprendere l'altezza del compito e la necessità di procedere con passo meditato e con estremo scrupolo. Posso dire ora, dopo diciotto mesi di assiduo lavoro, che l'opera è ormai quasi compiuta, e che, fra tre mesi, ossia sul principio del prossimo maggio, io sarò in grado di mandare il progetto preliminare, in ogni parte compiuto,

agli organi tecnici, di cui attendo i pareri; ossia agli alti consessi dello Stato, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corti d'Appello, Facoltà giuridiche, Sindacati forensi, organi corporativi e tecnici, per modo da giungere, prima della fine dell'anno, alla compilazione del progetto definitivo, da sottoporre ai supremi organi politici competenti, e portarlo quindi prontamente alla sua promulgazione e alla sua attuazione.

Posso dire coscienzosamente che a questo alto e delicato lavoro ho dato e darò tutte le mie forze, consapevole che la riforma non possa essere più oltre ragionevolmente ritardata e che l'altezza del compito meriti tutti i sacrifici.

Linee direttrici della riforma.

Intanto, mentre si attende la divulgazione del progetto, ho pensato che possa essere non privo d'interesse esporre qui a voi, che siete in grado di apprezzare il valore della riforma, le linee direttrici del nuovo codice; linee direttrici che, secondo il mio parere, sono quelle che meglio si adeguano al nuovo processo civile; ossia quelle che possono attuare, più direttamente e più semplicemente, la esigenza di giustizia del popolo italiano, rinnovato nelle sue virtù creative e volto ad alte mete sotto la sicura guida del Duce.

Per questo fine, tali linee direttive si tengono strettamente aderenti, per la loro migliore fortuna, alle alte indicazioni segnate dal Duce, che, consapevole delle legittime aspirazioni del popolo italiano e primo artefice della grande rinnovazione della patria, ha più volte fatto accenno preciso alla pratica della giustizia, necessaria alla tutela degli interessi dei singoli e della nazione, e ha dato geniale

impulso, come nel campo della disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, a nuove e feconde regole processuali.

Nella dottrina fascista, la giustizia si colloca come suprema esigenza dello Stato; non tanto come diritto soggettivo dei cittadini, ma come regola essenziale di un ordinato sistema politico, capace di dare attuazione sostanziale ad un sano principio di equità e di giustizia.

« Gli uomini hanno bisogno della sicurezza e della giustizia », ha scritto il Duce; e subito ha aggiunto che la sicurezza, desunta dalla giustizia, « è quella che dà la consistenza alla vita civile e la possibilità dei rapporti pacifici fra le persone costituite in una stessa società ». Ora, per attuare la giustizia, è necessario uno Stato forte, pronto a tutti gli interventi e a tutte le reazioni, ma capace di creare e di dirigere gli organi più sensibili al riconoscimento della giustizia e all'attuazione pronta e assoluta di essa. « Il popolo vuole essere certo, ha scritto Mussolini, che la mano che sa impugnare la spada con inesorabilità e sa reggere la barra del timone contro tutti i colpi di fortuna, sa anche essere di estrema sensibilità quando maneggia la bilancia della giustizia ».

Ma la certezza e la sensibilità della giustizia non bastano: occorre anche che la giustizia sia piena e sollecita. « La giustizia, Egli ebbe a dire, per essere efficiente, deve essere comoda e rapida; cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure, e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile ». E altrove ha aggiunto, col profondo intuito giuridico che gli è proprio: « Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca: bisogna che non aspetti un secolo per ottenerla, bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana. Non bisogna dare l'impressione che l'individuo

potrà aver ragione solo dopo aver naufragato in un mare di carte ».

Caratteristiche del nuovo processo civile.

Questi, ed altri concetti, che sarebbe facile raccogliere, e che io ricordo qui come alto e stringente monito, che risponde felicemente alla voce imperiosa e insopprimibile dei tempi, tracciano, in precisa sintesi, i capisaldi della riforma processuale civile. Il nuovo codice li ha assunti come direttive feconde; il processo civile, che ne è derivato, ha realizzato queste caratteristiche fondamentali: ha accostato la giustizia al popolo, spogliando il processo civile dalle pretese dottrinali e dalle forme ermetiche, di cui si era rivestito, riducendolo, com'è necessario, alle sue forme più semplici e più pratiche; ha dato al giudice tutti i poteri, di cui può legittimamente servirsi, per raggiungere la verità e la giustizia, precisando i suoi doveri e la sua responsabilità e restituendogli quella fiducia, che esso merita, e che serve direttamente ai fini della giustizia; ha reso il processo agile e rapido, liberandolo dagli inciampi dilatori e dalle decadenze insidiose, per renderlo capace di raggiungere quella decisione sufficiente ed equa, che tronca i litigi, garantisce i diritti dei singoli, e crea la fiducia nello Stato; ha dato all'esecuzione un'andatura insieme rapida e cautelosa, che garantisce i diritti del creditore, non meno di quelli del debitore, con riguardo al superiore interesse economico della nazione.

Il popolo ha sete di giustizia; ma, per soddisfarne l'esigenza, non si può chiedere che esso entri ad occhi chiusi là dove una cerchia ristretta d'aruspici o di sacerdoti mani-

pola l'immagine del nume, da cui uscirà paurosa la voce dell'oracolo. Bisogna andare verso il popolo, e illuminargli le vie del suo cammino, per condurlo convinto alla mèta.

Per questo occorre fin da principio mettere il giudice nella possibilità del contatto diretto con le parti, sia pure con l'assistenza dei patroni, e chiarire l'oggetto del contendere, accompagnando questa nozione con la serie degli elementi di fatto utili all'accertamento della verità. Perciò si è conservata la citazione, mezzo preciso e sicuro per la determinazione della pretesa, e si è richiesto ch'essa sia completa e sincera, affinché possa provocare una risposta altrettanto completa e sincera.

Il giudice potrà, così, impadronirsi della contesa, ed iniziare la sua opera per l'accertamento degli elementi in contrasto e della verità. Da questo esame iniziale, sarà possibile precisare i veri termini della contesa, eliminando ogni equivoco ed ogni incertezza, far cadere sospetti, e raggiungere il nocciolo della causa. È in questa fase che sarà proficuo esperire il tentativo, reso di massima obbligatorio, della conciliazione.

Se questa non riuscirà, e potrà avvenire in molti casi (non bisogna farsi illusioni sulle qualità taumaturgiche della conciliazione), si inizierà il dibattito. Ma il dibattito non potrebbe appagarsi dell'oralità, che, se pur prevale nel processo penale, dove tuttavia è normalmente preceduta dagli accurati atti istruttori, non potrebbe convenire alle cause civili, dove è pur necessario produrre, preordinare le prove e dare sempre la possibilità, entro ragionevoli limiti di tempo, per queste produzioni.

Ma una volta chiariti gli elementi essenziali della lite, l'iniziativa per l'ulteriore accertamento di essi deve passare al giudice. Il diritto quasi assoluto di disposizione delle

parti, prevalente nella procedura attuale, sarà ridotto in giusti confini, assicurando in ogni caso che l'impulso del giudice non vada mai oltre la volontà delle parti e non indaghi su rapporti, in cui vi sia accordo di esclusione. Il giudizio non sarà, come oggi, una materia obbiettiva di contesa, in cui le parti o i loro patroni si producono in schermaglie, e il giudice resta semplice spettatore, quasi estraneo, e perciò mutevole e diverso, finchè, come si dice, la causa non sia messa a sentenza, la quale si avrà dopo un mese almeno, ma più spesso assai oltre. L'iniziativa del giudice taglierà corto a tutte le schermaglie, risolverà gli incidenti, vaglierà le prove, impedirà le eccezioni dilatorie e le decadenze insidiose. In questo modo il processo si svolgerà sollecito, sotto l'impulso del giudice, che troncherà, con le sue ordinanze, ogni incidente ed ogni eccezione, e la decisione definitiva potrà essere immediata o a brevissima scadenza. Stimo superfluo aggiungere che, nel nuovo processo, le decisioni od ordinanze interlocutorie non sono impugnabili, se non con la sentenza; e sentenza è soltanto quella che abbia contenuto definitivo. Su questi punti, il nuovo codice ha regole precise per dirimere ogni incertezza.

Istituzione del giudice unico.

Per la più sicura attuazione di questo tipo di procedimento, mi è sembrato opportuno introdurre, anche nel giudizio di primo grado nei tribunali, il giudice unico. Il nuovo clima politico creato dal Fascismo persuade a questa innovazione, la quale, accentrando nella stessa persona, sempre presente e sempre vigile, l'istruzione e la decisione della causa, viene a realizzare, con la maggiore economia di tempo e di sforzo, il massimo risultato utile. Occorre ormai

persuadersi che, nel giudizio di prima istanza, la valutazione degli elementi di fatto e la penetrazione nel vivo della causa sono possibili soltanto al giudice che ha studiato la causa; mentre gli altri elementi del collegio restano, nella maggior parte dei casi, inconsapevoli o inerti. Anche oggi, nei giudizi di primo grado, il collegio, se pur funziona, è una pura apparenza. Pertanto, per la stessa sincerità delle cose, è opportuno dare al giudice, insieme con tutti i poteri, anche tutta la responsabilità.

Allora il giudice, resosi padrone della causa, per essere intervenuto attivamente a tutti gli atti istruttori ed a tutti i dibattiti, potrà pervenire alla decisione della contesa in seguito a serio studio ed a matura ponderazione, fissando i termini di fatto e risolvendo insieme direttamente i problemi di diritto. Il giudizio collegiale sarà riservato all'appello, nel quale, dopo la decisione di primo grado, vengono prevalentemente in considerazione i motivi di diritto, a cui meglio si addicono l'esame e la deliberazione collettiva.

Non mi trattengo oltre su questo punto, che ha formato oggetto di lunghe meditazioni. Ma accennerò soltanto che ho studiato diligentemente le cause che fecero naufragare, nel 1913, la istituzione del giudice unico nel nostro ordinamento processuale, prima fra tutte quella che la riforma si volle allora introdurre come un espediente di ordinamento giudiziario, e quindi senza una integrale revisione di tutti gli istituti processuali. A tutte queste cause ho posto opportuno rimedio, sicchè l'istituzione del giudice unico, la quale si richiama direttamente alla tradizione romana (tradizione nostra, dunque), sarà consona al nuovo clima fascista e gioverà alla sincerità e alla semplificazione del processo. Mediante il corso di tirocinio, da me istituito per l'addestramento dei giovani magistrati, por-

tato ad uno spazio di tempo non inferiore a due anni; mediante la pratica, resa obbligatoria per tutti, dell'ufficio pretorile, che fu già nel passato scuola feconda d'elevazione giudiziaria; mediante corsi di specializzazione, in via di realizzazione, saranno i giudici opportunamente addestrati all'approfondimento delle cause ed alla emanazione delle sentenze.

Nè si potrà dire, con fondamento, che il giudice unico sarà troppo abbandonato a se stesso, per essere abilitato ad un giudizio sicuro, meditato e sereno. Il nuovo codice ha preso, anche da questo lato, le opportune provvidenze; e ha conservato al tribunale una coesione organica, accentrata nel presidente, i poteri del quale sono stati convenientemente accresciuti. Il Presidente, che esamina attentamente gli atti di citazione e trattiene per sè o distribuisce le cause ai vari giudici, secondo le attitudini di ciascuno, avuto riguardo alla importanza della controversia, sorveglia l'andamento dei processi, vigila su tutto il funzionamento dei giudizi.

Certo è che il giudice unico, che prende la causa sul suo sorgere e che la conduce, con vivo impulso, verso la soluzione, è garanzia di semplificazione, d'informazione sicura e di pronta decisione. Il giudice unico impedirà che il procedimento divaghi in espedienti dilatorii; darà all'istruttoria l'ampiezza necessaria e il suo giusto ed onesto approfondimento; porterà ad una soluzione informata e conseguente. Alla scuola di queste prove e al contatto di queste responsabilità, sotto l'austera vigilanza dei capi gerarchici e sotto la diretta esperienza dei rimedi d'appello, non tarderà a formarsi una classe di giudici, pienamente addestrati, capaci di affrontare i temi più ardui e di dettare i responsi più illuminati.

Nè occorrerà distinguere le cause di speciale contenuto o di eccezionale valore. Già, anche nelle cause di pretura, si decidono questioni di estrema delicatezza; e, del resto, nei suoi alti poteri, non mancherà al presidente il modo della scelta dei più capaci per le questioni più ardue e più sottili, come ho già accennato. Così, del resto, avviene, in sostanza, anche oggi; e il nuovo processo civile darà soltanto consacrazione legislativa ad un sistema che, in forme quasi illegali, trovasi sostanzialmente già in atto.

Il nuovo sistema processuale è diretto tutto a favorire, quando sia possibile, l'immediatezza della soluzione. Il giudice, fissato il giorno della comparizione delle parti, invita queste a chiarire o a completare le loro richieste ed a fissare tutte le eccezioni, che, se fondate, impedirebbero la decisione di merito.

È evidente il vantaggio di queste regole. Fin dal primo momento, dunque, diventa possibile di eliminare le questioni di carattere pregiudiziale, e si impone alle parti e ai loro patroni il dovere di una probità processuale, la quale si inquadra perfettamente con le idealità e col costume fascista, ma che è del tutto estranea ai metodi spesso in uso nell'attuale processo. Se le eccezioni sono fondate, il giudizio è troncato; se sono invece infondate, il giudizio proseguirà, alleggerito nel suo svolgimento, salvo, ben inteso, le decisioni del magistrato d'appello.

L'istruzione procede quindi con la maggiore rapidità. È sempre il giudice che provvede in ordine alle prove, disponendole anche d'ufficio. All'uopo, esso ha tutti i necessari poteri, in modo da poter pervenire sollecitamente allo accertamento dei fatti, di cui ritenga necessaria la cognizione per la decisione della causa.

Le formalità per l'espletamento delle prove sono svel-

tite, e si introducono le ispezioni e gli esperimenti giudiziali. Le norme vigenti sulla perizia sono profondamente modificate.

Il giudice, quando ritiene che la istruttoria sia esaurita, invita le parti a prendere le conclusioni per iscritto, e quindi stabilisce il giorno per la discussione, qualora la ritenga necessaria; dopo la quale, la causa è rimessa a sentenza.

Il giudizio in contumacia ha luogo nelle forme ordinarie; ma opportune garanzie sono introdotte a tutela degli interessi della parte contumace, la quale si considera essersi rimessa a giustizia sull'accoglimento o sul rigetto delle domande, anche per il merito. Conseguenza da ciò che il giudice deve sempre decidere con piena cognizione della causa.

I mezzi d'impugnativa sono semplificati: l'opposizione contumaciale è soppressa.

Giudizio di appello.

In particolare, per il giudizio di appello, è da notare che, in omaggio al principio della probità processuale e della semplificazione delle forme, non solo non possono essere proposte nuove domande, ma neppure nuove prove, salvo quelle di cui la ragione, l'interesse e la possibilità siano sorte dopo la chiusura dell'istruzione di primo grado. Le parti possono proporre tuttavia le prove respinte dal primo giudice e per le quali si sia incorso in nullità non sanate. È fatto salvo, tuttavia, al giudice di appello di ordinare di ufficio le prove che stimi opportune ai fini della decisione.

Caratteristica dell'appello è il giudizio collegiale, formato con tre consiglieri, da esperirsi sempre, per la seconda istanza, qualunque sia il valore della causa, davanti alla Corte.

Nel ricorso per cassazione, è stato eliminato il motivo del difetto di motivazione, che potrà essere soltanto motivo di revoca.

Anche il giudizio di rinvio è semplificato, in modo che risponda in pieno alle sue finalità.

Giudizio di esecuzione.

Ma semplificate soprattutto sono le forme dell'esecuzione. Intanto, in base ad un più sicuro e più sincero accertamento dei fatti, saranno più frequenti i casi di concessione dell'esecutorietà. In secondo luogo, distinte le due specie dell'esecuzione, mobiliare e immobiliare, sono prese per l'una e per l'altra cautele opportune, perchè si possa procedere con speditezza, ma senza inutile danno economico, alla soddisfazione dei creditori.

Speciali disposizioni riguardano l'espropriazione dell'azienda agraria e delle altre aziende che non abbiano carattere commerciale.

Quanto alle giurisdizioni speciali, sono conservate soltanto quelle che hanno una ragion d'essere nell'ordinamento dello Stato. Ma, concepito lo Stato fascista come totalitario, ne discende in pieno la tendenza verso l'unificazione delle procedure. La stessa procedura del lavoro, che, nel concetto del legislatore fascista, non fu mai una giurisdizione speciale, cade di fronte all'adozione della nuova procedura, salvo il regolamento processuale dei contratti collettivi, per cui la geniale creazione fascista resta integra. Ma, sveltito tutto il processo, e portati i metodi della procedura del lavoro sul piano del processo ordinario, non vi è più ragione di forme speciali. L'unificazione delle procedure renderà enormi vantaggi all'amministrazione della giustizia.

Riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'attuazione del nuovo processo reca con sè una riforma dell'ordinamento giudiziario e un rinnovamento, o anche talvolta un razionale adattamento, degli edifici giudiziari. Sono in corso gli studi per entrambi questi problemi, e posso dire che saranno convenientemente risolti, per dare tutta l'autorità e la quiete necessaria ai magistrati e tutta la dignità al tempio della giustizia.

Ma il rinnovamento si impone. È vano illudersi. Il vecchio processo, troppo macchinoso, si è esaurito da sè: il clima nuovo vuole nuove forme, e queste saranno tratte opportunamente dalle sublimi idealità del nuovo diritto, oltre che dalla nostra tradizione nazionale.

Dal vecchio processo si sono allontanati, prima d'ogni altro, i cittadini, poichè le spese di giustizia sono divenute troppo gravi e i dibattiti giudiziari troppo complessi. Purificato l'ambiente, tornerà la fiducia nella giustizia, e se ne gioveranno insieme la magistratura e le classi forensi.

Vantaggi della riforma.

Se vi è una riforma politica urgente, questa è la riforma del processo civile. Mentre il Fascismo ha camminato giovine e baldo alle sue conquiste civili, il processo è rimasto arretrato, nelle vecchie forme di un'età per sempre morta, e c'è voluto il miracolo della nostra magistratura e l'ingegno del nostro foro, sempre sensibili alle mutazioni dei tempi, per dare l'ossigeno e il sangue all'organismo decrepito e cadente. La riforma si impone, e sarà degna del

nuovo spirito nazionale e delle nuove virtù creative dell'Italia fascista.

La riforma avrà benefiche ripercussioni anche nel campo della vita economica interna, oltre che nei rapporti economici coi paesi stranieri. Oggi, come ho già accennato, la lentezza e la pesantezza del processo civile, complicate con la difficoltà delle esecuzioni, hanno allontanato i singoli dalle aule giudiziarie, ed hanno generato la diffidenza delle ditte straniere, assuefatte, nella maggior parte dei casi, a forme più sbrigative e meno onerose. Un fenomeno indicativo di questo stato di cose si ha nella diffusione, sempre più frequente, delle così dette « clausole arbitrali », con cui le parti, allo scopo di evitare la lunga, incerta e dispendiosa procedura ordinaria, affidano la decisione delle loro controversie ad arbitri privati. Il fenomeno è allarmante e ferisce il prestigio dello Stato.

Ma il nostro Stato, che, per la difesa della civiltà e il trionfo della giustizia, ha saputo risollevarsi il segno eloquente del Fascio littorio, ha l'autorità e i poteri per spezzare il groviglio delle vecchie impalcature e per ergere, in linee semplici, consapevoli della nostra tradizione millenaria e nutrite delle linfe feconde, la nuova costruzione aerea e luminosa.

Ho assunto un compito grave, ma urgente, e ormai sarebbe stato errore il procrastinarlo. Voi, colleghi e discepoli, che, nell'antico e glorioso Ateneo ticinese o nella nuova e promettente Università di Milano, foste per oltre venti anni, e siete ancora, testimoni del mio modesto, ma indefesso e meditato lavoro, potete presumere e misurare con quale preparazione e con quale coscienza io mi sia posto alla dura fatica.

II.

LA FUNZIONE DEL PATROCINIO LEGALE NEL NUOVO PROCESSO CIVILE *

Urgenza della riforma.

Nel vasto piano della riforma dei codici, tracciato dal Fascismo, fin dal 1923, subito dopo la marcia su Roma, e confermato poi e ampliato con la legge del 1925 e con l'Augusta parola del Sovrano nel 1929 e nel 1934, emerge il proposito della riforma del codice di procedura civile, sia per l'ampiezza del disegno, collegato con una riforma integrale dell'ordinamento giudiziario, sia per l'alto e significativo monito, espressamente posto in rilievo, di volere sempre più adeguata l'amministrazione della giustizia, nelle sue procedure, « alle necessità dei tempi moderni ».

Tale proposito è ormai più che maturo: l'urgenza della riforma è conclamata dalla scienza e dalla coscienza generale. Infatti è a tutti noto che il nostro codice di procedura civile del 1865, derivato da quello francese del 1806, che fu fra i testi più affrettatamente compilati della codificazione napoleonica e sostanzialmente e formalmente più imperfetti, ci tiene tutt'ora costretti, dopo settant'anni, ad un

* Conferenza tenuta in Napoli, per invito del Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori, il 28 febbraio 1937-XV.

processo civile lento, complicato, artificioso, in cui i giudici, forniti di scarsi poteri, assistono inerti a un gran battagliare di voci e ad un affrettato scambio di carte, sovente rinnovati per effetto di un continuo succedersi di rinvii, di incidenti e di prove; ci tiene costretti, dico, ad un processo, da cui l'iniziativa del giudice è quasi assente, e si manifesta soltanto a colpi di sentenze, molto spesso interlocutorie e incidentali, impugnate quasi sempre davanti a più alta giurisdizione, e perciò scarse di risultati effettivi rispetto alla sostanza della causa. Tutti coloro che hanno pratica dei tribunali sanno, anche se non osano chiaramente confessarlo, che questa procedura, svolgendosi tra le formalità di un'arte recondita e misteriosa, in cui prevalgono le insidie e gli espedienti dei litiganti, è sommamente propizia ai più abili e ai più fortunati, sicchè essa riesce, in definitiva, a nascondere talvolta la verità e a rendere quasi sempre più difficile e più arduo il cammino della giustizia. E tutti hanno avvertito ed avvertono che un simile processo, faticoso e ingombrante, fatto ancora più gravoso da enormi spese di lite, non è affatto un incoraggiamento a cercare le vie della giustizia; sicchè esso pure, con la sua torbida configurazione e coi suoi reconditi avviluppiamenti, non è tra le ultime cause della profonda crisi che travaglia da parecchi anni le professioni forensi.

Il nuovo ordinamento processuale.

La riforma è urgente; ed essa non può essere condotta se non su un piano di realtà e di lealtà di forme procedurali, nel quale, pur garantendosi la più scrupolosa ponderatezza per la ricerca sottile della ragione e del diritto, si brucino

tutte quelle tappe artificiosamente create e si strappino tutti quei viluppi faticosamente accatastati, col fine di avvicinare la giustizia al popolo, di semplificare e di moralizzare le formalità processuali e di rendere, nei limiti del possibile, comodo e pronto il conseguimento della giustizia.

Tutto ciò risponde in pieno all'essenza stessa dell'idea fascista; e fu più volte espresso, con l'innato vigore e con la consueta concisione, dal Duce: « La giustizia, per essere efficiente, deve essere comoda e rapida; cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure, e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile ».

Sicchè quando il Fascismo, nel suo profondo genio ricostruttore, fu indotto, fin dalla prima ora, a creare il nuovo diritto del lavoro, e, tra le forze in aspra lotta, che straziarono già da noi e straziano altrove il tessuto della società civile, aperse d'improvviso, con la Magistratura del lavoro, il passo alla giustizia e alla pace, nell'interesse della nazione e dei singoli, esso costruì un processo semplice e piano, non complicato nelle forme, ma ricco di contenuto, che poté apparire come un modello per più ampi sviluppi e che ha fatto e fa ottima prova.

La riforma è urgente; ed io, dopo lunga meditazione e dopo diligente preparazione, ho potuto già esporne le linee fondamentali e posso confermare che, tra breve, sarò in grado di presentare alla pubblica discussione, in tutte le sue parti, il progetto del nuovo codice, destinato a regolare il processo civile dell'Italia fascista. Posso ora aggiungere che le linee semplici e chiare di questo processo, nella breve esposizione che ho potuto darne, hanno trovato già larga comprensione e significative adesioni.

Debbo qui limitarmi a pochi accenni ai principi direttivi e alle regole più rilevanti. Anzitutto il nuovo processo tronca l'abuso dei congegni insidiosi e dilatori, imponendo a tutti una fondamentale probità processuale, per cui è fatto obbligo alle parti di chiarire l'oggetto della contesa e di esporre fin da principio gli elementi di fatto e i mezzi di prova opportuni all'accertamento del diritto, per dar modo alla parte resistente di esporre fin da principio le ragioni della sua opposizione e le basi giustificative di essa. In secondo luogo, superata questa fase iniziale, in cui già si delinea l'essenza della lite e si profila sostanzialmente l'ordine delle ragioni da una parte e dell'altra, dopo il tentativo di conciliazione, imposto di massima come obbligatorio, si inizia il dibattito; ma, in questo, non domina più esclusivamente la volontà delle parti, bensì domina l'attività del giudice, il quale, ormai in possesso degli elementi della causa, regola la lite, tronca le vane schermaglie, risolve gli incidenti, vaglia le prove, impedisce le eccezioni dilatorie e le decadenze insidiose, e spinge il contrasto verso la decisione, che sarà data con la necessaria ponderazione, ma con la dovuta prontezza. Naturalmente, in un simile processo, i provvedimenti interlocutori non sono impugnabili, se non con la sentenza definitiva. Finalmente, anche per il giudizio di appello e per il giudizio di esecuzione, sono predisposte norme, che garantiscono gli interessi delle parti, ma, nello stesso tempo, assicurano la rapidità della decisione.

In tutte le fasi del processo, i poteri del giudice sono diretti a garantire l'accertamento della verità dei fatti asseriti, e gioveranno per questo i contatti diretti con le parti; come pure quei poteri servono ad assicurare il regolare svolgimento di tutti gli atti processuali.

La funzione dei legali nel nuovo processo.

Non voglio indugiare più oltre sulle forme del nuovo processo, perchè mi preme venire al tema del mio discorso e precisare la funzione che, in questo processo, possa essere riservata alla classe forense. Quale, dunque, può essere la parte dei procuratori e degli avvocati in un simile processo? Il diretto contatto fra il giudice e le parti e l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione non saranno forse motivi di eliminazione o di attenuazione della loro opera? E quella rapidità processuale, che discende direttamente dai poteri attribuiti al giudice, non porterà ad una necessaria diminuzione dell'attività dei patroni, e quindi ad una loro minore efficienza nel processo? E così il nuovo processo non verrà forse ad aumentare quella crisi della professione forense, tante volte lamentata, la quale, in questi ultimi anni, si è fatta più grave, e pertanto non si recherà forse una nuova irrimediabile ferita alla funzione stessa della giustizia?

Debbo dire che questo problema si affacciò subito alla mia mente e che non è stato mai da me dimenticato in tutte le fasi della preparazione del progetto. Fin dal luglio del 1935, allorchè io sottoponevo alla discussione dei miei collaboratori il testo delle linee direttive del nuovo processo, quali si erano concretate nel mio pensiero per la ferma volontà di servire anche in questo campo il Regime, confortato dalle nozioni storiche sulla nostra antica e illuminata procedura, avevo già meditato e valutato il proposito di non scemare, bensì di accrescere il valore dell'apporto, che giudicavo prezioso, degli esperti del diritto, dei quali ben conoscevo le nobilissime tradizioni nell'arringo forense e l'opera volenterosa di sinceri collaboratori della giustizia.

E fin d'allora, dopo avere lungamente meditate quelle linee, osavo asserire che soltanto nel nuovo processo, dove si impedisce il passo ai piccoli congegni curialeschi, diretti troppo spesso a nascondere la verità e a rendere difficile il cammino della giustizia; soltanto nel nuovo processo, che sfronda coraggiosamente e senza pietà, con la scure littoria, tutte le formule dilatorie e tutte le insidie della vecchia procedura; soltanto nel nuovo processo, dico, si viene nettamente a delineare la funzione efficace e sostanziosa del patrocinio legale, e i procuratori e gli avvocati, costituiti nella loro precisa e definitiva posizione, diventano, come debbono essere, i veri, non fittizi, collaboratori della giustizia.

Espongo riflessioni lungamente maturate nella mia mente, in questi due anni di intensa e quasi quotidiana dedizione al problema; e mi è assai caro, in questo momento, invocare da voi, che siete tutti profondi conoscitori di questa materia, la maggiore benevola attenzione.

**Rinnovata fiducia nell'opera
della giustizia.**

Incomincio col dire che la riforma recherà un primo grande beneficio: quello di rinnovare l'ambiente, ormai appesantito da forme ingombranti, e di ridonare la fiducia nella giustizia civile. Troppo è invalso, nella pratica, l'abuso dei sotterfugi e dei cavilli, per giungere a fini non sempre chiari, e troppo lungo e faticoso è divenuto il cammino della giustizia, perchè molti non si sentano indotti a preferire la via degli accomodamenti, degli arbitrati, delle rinunzie. La chiarezza e la probità, imposte fin dall'inizio degli atti processuali, sotto il controllo del giudice, munito dei

poteri necessari per impedire gli abusi, saranno per tutti i cittadini, bisognosi di giustizia, la prima garanzia per il ricorso ai tribunali. Le pretese saranno precisate in termini concreti, e si avrà la certezza dell'esame sincero e completo del rispettivo diritto, elemento essenziale anche questo per una rinnovata fiducia nell'azione della giustizia civile.

Non si deve nascondere, infatti, che oggi la diminuzione delle cause si deve, sia pure in parte, al fatto che gli interessati evitano di ricorrere ai tribunali e quindi agli avvocati, perchè paventano gli interminabili e pesanti procedimenti attuali. Anzichè correre l'alea di questi giudizi, che restano molto spesso ermetici agli interessati, costretti ad affidarsi ciecamente ai propri patrocinatori, molti preferiscono rinunciare alle proprie pretese.

In secondo luogo, si avrà naturalmente, nell'applicazione stessa della riforma, una diminuzione delle spese di lite. Oggi le spese giudiziarie sono diventate troppo gravose, e la lungaggine delle procedure le rende ancor più soffocanti. È naturale che il nuovo sistema dell'abbreviazione dei termini e della diminuzione delle formalità avrà, per primo risultato, l'attenuazione delle spese.

Inoltre la eliminazione dei congegni curialeschi, la quale sarà una conseguenza necessaria dell'obbligo della probità, renderà il costo del giudizio più adeguato agli interessi in contestazione, e farà sparire quel senso di incertezza sui possibili sviluppi, da cui deriva spesso la tendenza all'allontanamento dalla giustizia civile.

E forse questa chiarificazione dei mezzi e dei fini delle competizioni civili, eliminando il pericolo delle frodi processuali, che oggi contribuiscono ad un gravoso fiscalismo nelle tasse di bollo e di registro, renderà possibile anche la

revisione degli aggravati e delle penalità imposte a tutela dei pubblici interessi; e allora lo Stato vedrà eliminato il mal costume dei sotterfugi e delle reticenze interessate, e i singoli, da parte loro, vedranno contenuti in giusto limite gli aggravati fiscali per la tutela dei loro interessi, e saranno indotti a cercare le vie aperte della giustizia per il riconoscimento delle loro fondate pretese.

Anche da questo potrà seguire un più sollecito andamento della procedura, che porterà per se stesso ad un alleggerimento dei pesi fiscali e conseguentemente ad un maggiore avvicinamento della giustizia al popolo.

L'opera dei patroni nelle tre fasi del processo civile.

Ma soprattutto la funzione del patrocinio legale troverà la sua espressione concreta, la sua valorizzazione, la sua espansione necessaria nella impostazione e nello sviluppo del nuovo processo civile, nel quale si dimostrerà finalmente essenziale e insostituibile. Se la riforma eliderà il lavoro defatigatorio, inutile e quindi dannoso all'opera della giustizia, guadagnandosi con ciò un titolo di merito, che sarà una delle sue maggiori conquiste; essa promuoverà invece il lavoro onesto, utile, prezioso degli avvocati e dei procuratori, poichè, il rapido andamento dei giudizi ed il dovere della probità processuale obbligheranno i patroni, in tutte le fasi del processo, a cure assidue, intense ed attente, che comporteranno una seria, continua ed approfondita meditazione su tutti i punti della controversia.

Anzitutto, queste cure attente e minuziose dovranno appalesarsi, ciò che oggi non avviene, fin dalla prima fase della costituzione del giudizio. L'aumento dei poteri del

giudice, realizzato nel nuovo processo, avrebbe potuto suggerire l'adozione del sistema del ricorso al giudice, proprio della procedura austriaca, che sarebbe stata già una semplificazione. Ma il progetto si è tenuto lontano da questo partito, che avrebbe portato al giudice aumento di lavoro, senza giovare alla chiarezza della controversia.

Il progetto mantiene il sistema italico della citazione, derivato dal *libellus* romano e rimasto sempre organicamente caratteristico della nostra procedura; ma esso esige che, fin da questo atto, risultino evidenti e chiari gli elementi della pretesa, e che tali elementi siano accompagnati dall'indicazione dei termini precisi della controversia e dalla specificazione delle prove, affinché sia possibile alla chiarezza della citazione far corrispondere la chiarezza delle risposte avversarie.

Vi è dunque una fase preliminare del giudizio, la fase che vorrei dire costitutiva, che oggi non esiste affatto, la quale esige l'opera meditata ed esclusiva degli esperti della legge.

Poichè non sarà più lecito, come oggi, avventurarsi in giudizi temerari — fare, come si suol dire, la causa per la causa, — dovendo le parti e i loro patroni agire sempre con probità, chiaro emerge che, prima dell'inizio della lite, dovrà il legale attentamente delibare gli elementi della contestazione, pronunciarsi sulla convenienza o meno di promuovere l'azione, determinare gli elementi utili della pretesa, redigere diligentemente la citazione; mentre, d'altra parte, solo il legale potrà determinare gli elementi della risposta, che, insieme con la citazione, contribuirà anche a formare la cognizione del presidente del tribunale sulla natura della controversia e sulla assegnazione del giudice.

In questa fase, vi è tutta una vasta opera di consulenza, di studio e di esame della controversia, oltrechè di redazione per la citazione e per la risposta, la quale opera non potrà che essere esclusiva del patrocinio forense e già degna di apprezzamento e di rilievo. E poichè, nella mole delle cause, se ne hanno, come si comprende, d'ogni genere, d'ogni importanza, è evidente che, fin dalla fase costitutiva della lite, vi sarà posto per un lavoro utile e fecondo, con beneficio evidente per la giustizia e per tutte le categorie forensi.

L'opera del patrono dovrà poi spiegarsi necessaria ed assidua in tutto lo svolgimento del processo. Questo promosso, seguirà, d'obbligo, il tentativo di conciliazione, ed anche in questa fase conciliativa l'opera del patrono sarà necessaria ed assidua. Il tentativo di conciliazione ha fatto buona prova nelle controversie del lavoro, e merita di essere tenuto in considerazione, in generale, per tutte le controversie. Nel nuovo codice, esso si compie, dopo che il giudice ha preso cognizione ampia e piena della controversia; e, poichè presuppone un dibattito, che può investire l'essenza stessa della lite, è naturale che esso richieda la presenza e l'opera dei patroni. Se il tentativo raggiungerà l'accordo, la lite sarà chiusa; ma non è vero che la conciliazione sottragga lavoro agli avvocati, sia perchè, come si è visto, essa esige la loro presenza e la loro tecnica attività, sia perchè presuppone già avvenuta la fase costitutiva del giudizio, nella quale, come s'è detto, la parte del patrocinio legale è di primaria importanza.

Ma sarà nella fase costruttiva del giudizio, ossia in quella in cui, a seguito del dibattito delle parti, del controllo delle ragioni di esse e delle prove addotte, si matura la sentenza; sarà in questa fase, dico, che la funzione del pa-

trocinio forense assumerà tutto il suo rilievo e tutto il suo carattere di collaborazione essenziale alla funzione della giustizia, giacchè le parti, per mezzo dei loro patroni, resteranno in assiduo contatto col giudice.

In questa fase, nel nuovo processo, come in quello del passato, si svolgeranno tutte quelle attività estremamente complesse e proprie della professione, le quali serviranno a chiarire gli elementi della causa e a condurre alla formazione della sentenza.

I poteri del giudice e il patrocinio forense.

Sarebbe errore, pertanto, il credere che l'aumento dei poteri nel magistrato determini una attenuazione dell'attività dei patrocinatori. L'aumento di quei poteri è dato soltanto per assicurare, ad opera del giudice, la direzione imparziale del processo, sottraendola alla interessata attività delle parti; è dato soltanto per rendere possibile, in un regime autoritario, la facoltà di smascherare i cavilli, di stroncare le lungaggini. Ma l'attività del magistrato non potrà mai essere assorbente, nè sostituirsi alle parti nella produzione delle prove e nella chiarificazione degli elementi sostanziali della lite. Questo compito fu nel passato, e resterà necessariamente anche nel nuovo processo civile, attribuzione principale degli avvocati, i quali, nell'interesse delle parti in contrasto, sono tenuti a chiarire tutti gli aspetti della causa e ad offrire al giudice tutti gli elementi del giudizio.

Ora questa partecipazione dei patroni all'opera della giustizia non sarà mai tanto intima e piena quanto può essere in un processo, in cui il giudice abbia la direzione e nel

quale non vi sia la possibilità di artificiosi cavilli e di eccezioni dilatorie.

Sarà principalmente in questa fase, che ho chiamato costruttiva, che l'attività e la funzione del patrocinio legale si riveleranno in tutta la loro essenziale efficienza. In questa fase, le parti, nella imminenza della decisione, potranno altresì fare ricorso alla consultazione degli esperti più famosi del diritto, al parere dei dotti, al consiglio dei sapienti. Anche questa attività, che fu in ogni tempo riservata alla scienza, conserverà tutto il suo prestigio; anzi, nel nuovo clima, rifulgerà di più schietta luce, poichè, in un regime processuale di probità, il parere dei dotti sarà cercato con maggiore confidenza e gioverà all'opera costruttiva della giustizia. La tradizione degli antichi *responsa*, degli antichi *consilia*, che garantì tanto splendore alla giurisprudenza classica dei tempi aurei di Roma, e che ebbe così fulgida continuazione nelle gloriose Università italiane del medio evo, sarà ripresa con più ardore e raggiungerà, di fronte alle esigenze e alle difficoltà del nuovo diritto, le più ardue vette del sapere.

Ricondotto alle sue giuste finalità, il patrocinio legale apparirà nella sua funzione essenziale e insostituibile; e, nella varietà delle controversie, tutte le categorie forensi troveranno il loro campo d'azione; e ognuna di esse sarà, nella sua propria specialità, maggiormente cercata e apprezzata, ed apporterà vero, nobile ed efficace contributo all'amministrazione della giustizia.

Tutte le attività tecniche delle professioni forensi troveranno, nel nuovo processo, la possibilità del loro apporto.

Nella successione delle varie fasi del processo, dalla fase costitutiva alla fase conciliativa e infine alla fase co-

struttiva, tutti i contributi chiarificativi e illustrativi del patrocinio forense avranno quindi aperte le vie al loro sviluppo; e tutto ciò sarà possibile anche con l'abbreviazione dei termini e con la direzione processuale da parte del giudice, per modo da garantire un più sicuro e più illuminato funzionamento della giustizia.

Il patrocinio forense e il regime.

Non so se ho reso evidente il mio pensiero; ma io non sono tra coloro i quali avvisano che, nella nuova costituzione economica e giuridica dello Stato, fondato ormai nettamente sulla coalizione delle forze, sulle forme associative, sul sistema delle corporazioni, non vi sia più posto per le libere professioni, ma che l'attività degli esperti del diritto debba essere incanalata esclusivamente in uffici legali, come organi assistenziali delle società e dei sindacati, nei quali si perda ogni possibilità d'esercizio delle professioni liberali. Il mio pensiero, che pur muove dalla convinzione più profonda dell'utilità e della necessità del regime corporativo odierno per la difesa e per la salvezza delle civili istituzioni, volge invece verso una veduta interamente opposta. Appunto perchè, nella nuova società fascista, di fronte al vecchio e deleterio sminuzzamento individualista, in cui avevano buon giuoco le satrapie della plutocrazia e le spire insidiose della demagogia, sono venute su, sotto l'egida e il controllo assiduo di uno Stato consapevole e forte, le forme molteplici delle associazioni, dei sindacati e delle corporazioni, per una migliore tutela del diritto e per una più sicura produzione e più equa distribuzione della ricchezza; appunto perchè, dico, in questa nuova società fascista, si è formato il ricco tessuto delle associazioni e

delle corporazioni, io sono convinto che sorga, anche più vivo, più doveroso e più assillante il bisogno della giustizia.

Ora la giustizia, che è garantita dallo Stato ed è sempre una esigenza viva della coscienza di una società civile, costituisce una funzione estremamente delicata, la quale esige la maggiore indipendenza e la maggiore dedizione degli spiriti. Essa perciò può essere esplicitata soltanto da una magistratura organicamente costituita e salvaguardata nella sua attività, col sussidio di una scienza giuridica meditata e saggia, la quale sia servita da uomini consapevoli del loro alto compito e ad essa sola legati. Il vincolo di un impiego, per l'indole sua, non può, salvo casi eccezionali, garantire pienamente l'esercizio del patrocinio. La scienza e la libera professione hanno il loro posto segnato; e questo posto non potrebbe essere mai preso totalmente da un funzionarismo per quanto esperto e saggio, poichè la giustizia esige dedizione assoluta di studi e libertà di giudizio, e questi elementi saranno più facilmente offerti da una scienza tecnicamente preparata e dagli esperti adusati a sviscerare il fondo delle istituzioni giuridiche.

Ritengo anzi che soltanto per una deviazione, facilmente spiegabile in tempi di profonda trasformazione sociale, si siano consentiti talvolta, con eccessiva larghezza, l'accentramento e l'assorbimento di talune funzioni legali da parte di organismi economici, la cui azione può non essere sempre ispirata a criteri di assoluta imparzialità. E forse la necessità di questa estensione fu resa sensibile soprattutto per le imperfezioni di un sistema processuale troppo complicato e troppo dispendioso.

Ritengo che, quando alle vecchie forme si sostituirà un sistema processuale più snello e più rapido, fondato sulla regola della probità, si vedranno anche più nettamente gli

errori e le deficienze, oggi forse più facilmente celabili, di un funzionarismo che può divenire talvolta meschino e infecondo, e si ricorrerà un'altra volta, con cresciuta e più generale fiducia, alla libera professione. E sono convinto che la legge, la quale è già parzialmente intervenuta a impedire queste deviazioni, provvederà allora, con maggiore evidenza, ad eliminare, nei limiti opportuni, questi assorbimenti di funzioni specifiche da parte di organismi, che hanno per loro stessi finalità e compiti interamente diversi.

La tradizione processualista italiana e l'idea fascista.

Mi conforta in questo pensiero anche l'esperienza della storia, che pur dovrebbe valer qualche cosa. Lo splendore della giurisprudenza romana toccò il colmo precisamente nel tempo degli sviluppi più ordinati di un vasto sistema corporativo dei rapporti economici, e cioè nei secoli aurei dell'Impero, allorchè, di fronte ad uno Stato autoritario e forte, garanzia suprema del diritto, si svilupparono più ricche le forme associative nella produzione agricola e industriale e nell'artigianato, dando all'economia antica, per quanto era allora possibile, il suo più forte slancio.

Così nel medio evo il fiorimento delle nostre scuole giuridiche, dei nostri sommi giureconsulti, dei nostri inimitabili pratici, da cui mosse la genesi del diritto civile moderno, si ebbe nell'età dei Comuni, quando, sotto l'egida delle città, fu più ricca e feconda la rete delle corporazioni e delle associazioni, garanzia di ordine e di giustizia nella produzione e nella distribuzione della ricchezza.

Ma io non voglio ora far la difesa delle professioni legali, che hanno avuto ed hanno tanta parte nel nostro processo

civile. Il mio proposito è soltanto quello di dimostrare quanto possa giovare alla retta e nobile funzione di queste professioni un sistema processuale meno ingombrante e meno pesante di quello che ci ha governato fin qui, e quale vantaggio avrà la giustizia da un processo civile più rapido, più semplice e più saldo.

Nel delineare il nuovo processo, io mi sono ispirato da un lato alla nostra più fulgida tradizione giudiziaria, dall'altro alla grande idea fascista, sorta per la salvezza della civiltà.

Nella nostra tradizione giudiziaria, in tutte le fasi di vivace splendore civile per la vita creativa del diritto, si può vedere dominante un processo, ricco di garanzie, ma semplice, chiaro, sbrigativo. Quando, alla luce dei testi dell'antica sapienza romana, dalle scuole di Pavia e di Bologna, di Padova e di Napoli, risorge il sistema giuridico di un grande mondo civile, tra le forze prorompenti dei Comuni, guidati dall'idea dell'Impero e della Chiesa, si forma il processo romano-canonico, che è anche oggi il fondamento di tutte le procedure delle nazioni evolute dei giorni nostri. Dal processo formale, rigorosamente disciplinato nei testi, sorge, per il genio inventivo dei nostri glossatori e dei nostri canonisti, il processo sommario, che si dice svolto *sine strepitu et figura iudicii*; ma questo processo sommario non è già, come si potrebbe pensare, un metodo rozzo e spicciativo per dettare una giustizia sommaria e affrettata; ma è, con meraviglioso alleggerimento delle forme e con sorprendente abbreviazione dei termini, una sintesi sapiente del processo formale, che contiene tutte le garanzie processuali, e che è insieme capace di servire ad una giustizia rapida e piana, informata e rigorosa. All'ombra di questo processo fiorì il diritto dei nostri Comuni, delle no-

stre Signorie, dei nostri Principati, creatori dell'Umanesimo e della civiltà moderna. La dottrina di questo processo fu vigorosamente esposta alla scuola di Bologna da un grande canonista e processualista, Guglielmo Durante, avanti il chiudersi del secolo XIII, nel famoso *Speculum Juris*, che fu posto a base di tutti i trattati di ordinamento giudiziario da allora largamente divulgati. E, poco dopo, nel primo trentennio del secolo seguente, questo processo, è raccolto nei Riti della Gran Corte della Vicaria, per opera di un grande giureconsulto napoletano, Nicolò Capiscrofa, che dev'essere collocato fra i maggiori realizzatori del nuovo diritto processuale.

Il processo sviluppato da questi giuristi, che ebbe per base il giudice unico, non senza ricorso ufficiale al *consilium sapientis*, e per norma la semplicità delle forme, sta come esempio tipico di un processo civile, geloso di tutte le garanzie per una retta e meditata giustizia, e capace di troncare le lungaggini, di impedire i cavilli e di servire alle esigenze di un grande popolo, pieno di vita e bisognoso di un diritto agile e robusto, degno di affrontare le esigenze della nuova civiltà.

L'idea fascista, ispirata e dettata dal Duce, ci ha dato il coraggio di spezzare gli infecondi e pavidì misoneismi, di rompere le inveterate abitudini, per cercare le vie di una giustizia sostanziale e pronta, adattata al nuovo regime. Il suo alto monito è stato udito e compreso.

L'Italia fascista avrà prontamente il suo codice di procedura civile, liberato dalle influenze straniere, fedele ad una tradizione di alta civiltà più volte millenaria, preparato con sottile e meditata diligenza, applicato da una magistratura illuminata e saggia, col sussidio di un patrocinio legale pienamente compreso della sua alta e nobile funzione.

III.

LA TRADIZIONE NAZIONALE NEL NUOVO PROCESSO CIVILE *

**La riforma del processo civile
e le sue esigenze morali e
storiche.**

La riforma del processo civile, lungamente invocata ed attesa, sta per avere il suo esito. Essa nasce nel nuovo clima ardente e dinamico dell'Italia fascista, giunta con la rivoluzione ai fastigi dell'Impero e pronta a nuove fatiche nella lotta per la civiltà e per il diritto. È naturale che una siffatta riforma assicuri ormai un giudizio civile più semplice, più rapido e meno costoso, di fronte al vecchio processo, tuttora miracolosamente in atto, di cui tutti, ormai da decenni, hanno lamentato e lamentano l'esagerata complicazione, la durata interminabile, il costo enorme. Oso dire che è merito delle cose, se l'annuncio di questa riforma, più volte da me dato in questi ultimi mesi, ha trovato, nell'opinione pubblica e nelle classi dirigenti, un'eco così larga e così favorevole.

Mentre mi accingo ormai a pubblicare e a distribuire

* Conferenza tenuta in Bologna, il 17 aprile 1937, XV, per invito del locale Sindacato Fascista Avvocati e Procuratori.

agli organi tecnici e corporativi il progetto preliminare, da me preparato col prezioso e assiduo aiuto di un illustre docente della vostra Università, il prof. Enrico Redenti, sento il dovere di esporre, con qualche maggiore dettaglio, le linee di questa riforma; e voi me ne date oggi gradita occasione; voi, avvocati e magistrati del foro e della curia bolognese, che, sotto l'egida dell'antico e glorioso Studio, avete sempre tenuto alto il prestigio della giustizia e del diritto.

Confido che la mia esposizione, necessariamente succinta, ma che tuttavia non mancherà di entrare in qualche particolare, susciterà la vostra benevola attenzione; tanto più che essa mi darà il modo di mettere in rilievo (e questo spiega anche il titolo del mio discorso) come, molte volte, le modificazioni da me proposte alla disciplina del procedimento mi abbiano quasi impensatamente ricondotto a forme che rispondono, in parte almeno, ad un ritorno alla nostra tradizione nazionale, romana e comunale.

Quando il Duce, dopo aver creato col suo genio lo Stato forte, garanzia di giustizia per tutti, seppe vedere, col suo occhio penetrante, che questo non bastava, ma che era necessario assicurare al popolo una giustizia sollecita, sensibile, profondamente umana, e indirizzò verso queste mete la riforma degli ordini processuali, aggiungendo che « non bisogna dare l'impressione che l'individuo potrà aver ragione soltanto dopo aver naufragato in un mare di carte »; Egli dimostrò di aver compresa tutta l'importanza politico-sociale del processo e di aver veduto giustamente la via della sua risoluzione.

Il processo civile è destinato ad accertare il diritto e ad attuare la volontà della legge; e, per questa sua delicatissima funzione, si trova a dover soddisfare le esigenze imme-

diate di ogni individuo e di ogni classe sociale, e a tener vivo e diretto il contatto fra i pubblici poteri ed i cittadini. Si potrebbe quasi dire che il processo civile è al centro del dramma della vita sociale; e, in questo dramma, lo Stato ha una funzione precisa d'azione e di vigilanza, di fronte alla quale non può mostrarsi indifferente, senza nuocere al suo prestigio e senza venir meno al suo compito essenziale.

Nella storia del diritto romano, la riforma del processo civile ha segnato sempre il momento decisivo della trasformazione del sistema giuridico. Così il passaggio dall'ordinamento primitivo delle *legis actiones* al sistema formulare apre la strada al movimento creativo del diritto classico; come la grande riforma dei giudizi, che si compie col processo *extra ordinem*, rende possibile l'avviamento al nuovo diritto delle costituzioni imperiali, che sarà di lì a poco il diritto giustiniano.

Non altrimenti, nel medio evo, la caduta dei placiti comitali e il sorgere del nuovo processo romano-canonico conducono alla formazione del grande edificio del diritto comune; mentre più tardi la sostituzione del tribunale civile unitario alla molteplicità dei tribunali delle categorie e delle classi segna l'avvento del diritto dei codici moderni.

Anche sotto i nostri occhi, quando, per uscire dalla tragedia della lotta di classe, che impediva la pacifica convivenza civile, si volle instaurare il nuovo diritto del lavoro, che resterà tra le creazioni più geniali del Regime fascista, si provvide prima di tutto a creare il nuovo ordinamento giudiziario della magistratura del lavoro, che dà al processo, almeno in questo ramo d'attività, una nuova struttura e un nuovo prestigio, che hanno per caratteristica la semplicità delle forme, il potere direttivo del giudice e il concentramento del giudizio.

Genesi e caratteri del codice vigente.

Sicchè il processo civile, che il nostro vecchio codice del 1865 ha copiato dall'infelicissimo codice francese de; 1806, e che tuttora infelicemente regge i nostri giudizi, è rimasto come un rudere, ben lontano dalle nuove correnti che hanno sospinto l'impeto rigoglioso del popolo italiano, dopo quindici anni di rivoluzione e di creazioni fasciste, ed attende che il colpo di piccone già ricevuto sia seguito dagli altri colpi decisivi degli artieri, che lo faranno precipitare e scomparire, per essere sostituito con una costruzione più robusta, più dignitosa, più nostra.

Non dimentichiamo che il codice francese del 1806 fu affrettatamente compilato sulla procedura delle ordinanze del periodo monarchico, allorchè le forme si consideravano nettamente staccate dal diritto; ossia allorchè alla ricchezza strabocchevole del diritto sostanziale, derivante dalle consuetudini, dagli statuti, dalle ordinanze, oltrechè dal vasto crogiuolo del diritto comune, si contrappose quasi il rigore di una procedura, rattappita in forme schematiche, affidata al libero arbitrio delle parti, e dei loro patroni, applicata da tribunali quasi indifferenti e meccanici. Parve che questa procedura fosse adatta a garantire l'individualismo allora dominante nel diritto, e fu adottata, dopo la consacrazione napoleonica, sia in Germania, sia in Italia; ma, mentre in Germania trovò riforme più o meno profonde, in Italia non fu possibile alcuna riforma, e quella del 1901 aggravò, come voi ben sapete, lo stato caotico del diritto processuale.

Oggi, dopo tanto indugio, e dopo così profondo mutamento dei tempi, si impone una riforma organica e inte-

grale; e questa riforma, abbandonando del tutto la vecchia strada dell'individualismo, non può che realizzarsi se non con la piena adozione di quel carattere pubblicistico del processo, il quale risponde alla nuova concezione dello Stato e alla nuova coscienza dei cittadini. Lo Stato, che garantisce ai singoli la giustizia, non può restare, come oggi, quasi passivo spettatore, ad attendere che le parti si scelgano le armi e conducano senza controllo le loro battaglie, finchè non si stanchino di armeggiare.

Ormai lo Stato ha riconquistato tutto il suo prestigio, e vuole non soltanto dettare la sentenza, secondo giustizia, ma vuole assicurare la via migliore per giungervi; e i singoli non devono essere abbandonati all'arbitrio di avver-sari più potenti, più ricchi o più astuti, ma devono avere la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica con la più ferma fiducia che quest'ultima offra le maggiori garanzie per una corretta e meditata attuazione del diritto.

Carattere pubblicistico del processo.

Perciò il nuovo processo si ispira ad un criterio pubblicistico prevalente. Ma dirò subito che questo criterio non è assoluto; e che la riforma non ha dimenticato che, nel sistema processuale civile, pur volendo perseguire un superiore interesse pubblico, quello dell'attuazione del diritto o della restituzione della pace fra i cittadini, si deve tener presente il diritto legittimo delle parti nella costituzione e nella disposizione del processo. E infatti il nuovo processo conserva la citazione, come mezzo introduttivo del giudizio, circondando anzi questo atto di precise guarentigie, atte ad assicurargli maggior valore; riconosce le facoltà

dispositive dei singoli, in quanto si attiene al contenuto e ai limiti della domanda e quindi della decisione; arriva alla stessa definizione della lite, mediante mezzi che soltanto l'interesse o la fiducia personale delle parti possono suggerire (la transazione, il giuramento decisorio).

Il carattere pubblicistico del processo è pertanto opportunamente temperato col rispetto di quella parte del diritto di disposizione, la quale doveva essere salvaguardata, poichè non si poteva nascondere il fatto che il processo civile è rivolto principalmente all'interesse delle parti e viene da esse promosso, per modo che i pubblici poteri non hanno alcuna ragione di mantenere la lite, anche in contrasto con la volontà delle parti stesse.

Ma, posto in atto il processo e mantenuto in vita per la volontà consapevole dell'una o dell'altra parte, lo Stato interviene energicamente per attuare con prontezza la pronuncia del diritto, non essendo ammissibile che esso, chiamato in causa, debba limitarsi, come oggi, ad una semplice assistenza agli atti delle parti, senza una volontà sua, senza una direttiva sua. Lo Stato dà quindi al processo una sua propria impronta; e questa impronta è caratterizzata da tre regole precise: semplicità di forme, poteri decisivi del giudice, concentrazione e immediatezza della procedura e della pronuncia.

Noi vedremo come queste caratteristiche rispondano in pieno alla tradizione e al genio nazionali; ma intanto conviene esaminare come esse trovino attuazione nel nuovo procedimento, e come ne garantiscano il funzionamento più corretto e più aderente ai fini di una giustizia illuminata e sapiente.

La semplicità delle forme e la prontezza e quasi immediatezza del giudizio rispondono ad una esigenza conclamata, che vuole economia di tempo, di mezzi e di denaro

e chiarezza e rapidità di decisioni. D'altra parte la coscienza pubblica vuole una giustizia reale ed umana, che sia il riflesso di un riconoscimento quanto è più possibile esatto del diritto e del torto di ciascuno, non già una giustizia formale, che si fondi su una verità puramente legale, raggiunta con abili accorgimenti, davanti a giudici passivamente chiamati a constatare certe circostanze ingegnosamente e tempestivamente fatte apparire a scopi di legalità formale.

La semplicità della procedura e la prontezza del giudizio, messe a servizio di una giustizia effettiva ed umana, diventano gli strumenti più opportuni per eliminare le insidie, per obbligare le parti e i loro patroni ad una fondamentale probità processuale, per avvicinare la giustizia al popolo e dare garanzia ai cittadini di un riconoscimento informato e pieno dei diritti e dei torti di ciascuno.

Ora, per raggiungere questi scopi, lo Stato interviene nel processo attraverso l'attività positiva, concreta e decisa del giudice, il quale assume la direzione effettiva del processo e provvede alla concentrazione delle attività processuali e alla immediatezza del giudizio.

Giudizio di primo grado.

L'atto introduttivo del processo è, come ho detto, la citazione. Affermato il carattere pubblicistico del processo, sarebbe forse apparso logico attenersi, come nella procedura austriaca, al ricorso al giudice, e mettere in moto, con questo semplice atto, tutto l'organismo processuale. Ma è sembrato più opportuno mantenere la citazione di parte. A questa si è voluto attribuire un carattere ben definito, affinché essa si presenti, fin dalla sua origine, come il fondamento dell'azione e come la base del processo. La citazione, che, per

la sua delicatezza, richiederà le maggiori cure, e non sarà più l'espressione di una pretesa leggermente e sommariamente enunciata, dovrà contenere tutti gli elementi esplicativi di fatto e di diritto della domanda e tutte le conclusioni ordinatorie, istruttorie e di merito, sicchè sarà lo specchio fedele e completo della serietà della pretesa e dei mezzi per farla riconoscere fondata. La citazione che l'attore deve notificare all'avversario conterrà anche il termine entro il quale il convenuto dovrà costituirsi.

Alla notifica della citazione segue il deposito dell'atto in cancelleria, insieme coi documenti relativi, e per conseguenza l'iscrizione della causa a ruolo ad opera del cancelliere e la formazione del fascicolo.

Il convenuto si difende con la comparsa di risposta, che dovrà essere il riflesso genuino delle ragioni della resistenza. Tale risposta dovrà contenere tutte le eccezioni, deduzioni di prove e conclusioni inerenti alla causa. La risposta è depositata, a sua volta, in cancelleria. Se ancora l'attore non avesse depositato la citazione, il deposito effettuato dal convenuto servirà di base per la iscrizione della causa a ruolo.

Dal momento del deposito della citazione, e rispettivamente della risposta, si ha la costituzione delle parti in giudizio. Se nessuna delle parti si è costituita nel termine stabilito per il deposito delle risposte, non è più ammessa costituzione tardiva.

A questo punto si chiude la prima fase del processo, la fase costitutiva, la quale, pur svolgendosi sul limitare del processo, assume tuttavia una importanza essenziale. Si deve tuttavia avvertire che questa fase non ha alcun carattere preclusivo, poichè le parti e i loro patroni potranno sempre apportare sotto certe condizioni, nuovi elementi e nuove prove, anche nelle fasi susseguenti.

Si apre quindi la seconda fase del processo, la quale comprende la valutazione iniziale della causa, compiuta dal presidente del tribunale, al fine della designazione del giudice, la designazione del giudice, lo studio iniziale della causa da parte di quest'ultimo, e il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Anche questa fase, che racchiude vari atti decisivi del processo, richiede, come ho detto in altra occasione, l'opera assidua, diligente e comprensiva del patrocinatore forense, non meno che lo spirito illuminato e comprensivo del giudice.

L'esame della causa, compiuto dal presidente del tribunale, ha una sua propria rilevanza, che può avere riflesso su tutto l'andamento del processo. Attraverso gli atti depositati, il presidente si rende conto dell'oggetto e dell'importanza della causa, e, qualora non lo riservi al suo proprio giudizio, designa il giudice, che dovrà istruire e decidere, e tutto ciò con decreto notificato alle parti, nel quale viene fissato anche il giorno dell'udienza.

Come ho più volte annunciato, il nuovo processo porta, in prima istanza, al giudice unico; e ciò per una legge logica, in quanto esso esige una istruzione precisa e approfondita della causa, istruzione che non può essere seriamente compiuta che da un solo giudice, e impone pertanto, anche per un principio di responsabilità morale, che il giudice, che ha compiuto l'istruttoria e ha tutti gli elementi per il giudizio, giunga a dettare la sentenza, senza ricorrere ad una camera di consiglio, la quale può essere illusoria, oppure può suggerire deviazioni non informate.

Tutto ciò dimostra come il giudice unico, preveduto nel progetto, non abbia nulla a che vedere con l'infelice tentativo del 1912, che giustamente finì in un insuccesso; e porti invece con sé le garanzie sostanziali di un esame

approfondito, sostanzialmente controllato della causa, e che pertanto esclude o rende estremamente difficile l'arbitrio o l'errore.

Ma io non voglio trattenermi ora su questo punto del progetto, di cui altra volta ho parlato, limitandomi a riaffermare che l'istituto del giudice unico, da me ideato, è cosa in tutto diversa da quella che fu nell'infelice esperienza del passato recente, e che tutto l'organismo del processo, regolato con forme precise, è destinato a garantire, nella prima istanza, con opportuni controlli, un giudizio meditato da parte del giudice, che ha acquisiti tutti gli elementi della causa, e ha potuto ponderarli con sicura conoscenza e con informata coscienza.

Tuttavia, profondamente convinto della bontà sostanziale di questo principio del nuovo ordinamento giudiziario, non vorrei nemmeno che se ne esagerasse l'importanza, poichè il progetto rimarrebbe saldo nelle sue linee essenziali, con le sue coraggiose novità, anche se si dovesse restare al sistema, ch'io giudico meno logico e meno sincero, del giudice collegiale.

Determinato il giudice e pervenuti alla prima udienza innanzi a lui, si compiono in essa una serie di atti sostanziali ai fini dell'ulteriore svolgimento della causa. Anzitutto la constatazione della comparizione o meno delle parti, l'eventuale dichiarazione di contumacia o, se sia il caso, la dichiarazione di estinzione del processo (quando nessuna delle parti comparisca, oppure, non comparendo l'attore, il convenuto non chieda la prosecuzione del giudizio); in secondo luogo, la precisazione della pretesa, delle deduzioni e delle conclusioni dell'attore, nonchè delle eccezioni, deduzioni e conclusioni del convenuto; finalmente, il tentativo di conciliazione.

Forme del nuovo processo.

Non mi fermo su questi punti, e specialmente sull'ultimo, di cui altra volta mi sono occupato, perchè mi preme di addentrarmi nella fase essenzialmente costruttiva del processo: quella che è indirizzata alla decisione.

Nella prima udienza può anche aver luogo, quando sia possibile, la discussione delle questioni pregiudiziali, unitamente, ove occorra, a quelle istruttorie e al merito, poichè il principio della concentrazione porta ad affrettare il procedimento. Ma, non potendosi pensare, se non in casi eccezionali, ad una pronuncia immediata, si può tuttavia prevedere che, in casi normali, alla decisione si potrà venire con poche udienze successive.

In queste udienze, potrà eventualmente verificarsi la comparizione tardiva del contumace, tenuto però ad accettare lo stato del procedimento; la discussione sull'ammissione di nuovi mezzi di prova o di nuove eccezioni, nei casi particolari in cui questa nuova offerta, per contingenze sopravvenute, sia ammissibile; e, qualora non abbia avuto luogo nella prima udienza, potrà altresì verificarsi l'intervento del terzo, sia volontario, sia coatto.

Così, in poche udienze, potrà attuarsi normalmente lo sviluppo della causa. Nella stessa udienza in cui avrà luogo la discussione, o subito dopo, il giudice pronunzia la decisione mediante sentenza, se egli dichiara la sua incompetenza, la improcedibilità della domanda ovvero se decide nel merito. In ogni altro caso, invece delle solenni sentenze interlocutorie, che tanto ritardano l'attuale procedimento, secondo il nuovo sistema, il giudice pronunzia semplice ordinanza non impugnabile in via autonoma, ma tuttavia

suscettibile di discussione, insieme col merito, se le parti ne abbiano fatta riserva.

Quando la decisione sia matura soltanto su alcuni capi della domanda, il giudice pronunzia su di essi con sentenza, mentre dà con ordinanza i provvedimenti necessari per gli altri capi della domanda che rimangono da decidere.

In ordine all'istruttoria, mi limito a dire che il giudice ha poteri pieni per l'ammissione delle prove, avendo facoltà di proporle d'ufficio (per esempio: ispezioni, esperimenti giudiziali), oppure potendo modificare, precisare e formare i capitoli delle prove proposte dalle parti, o ridurre il numero dei testimoni indicati ed escludere i testimoni non ritenuti idonei. Aggiungo che resta fermo il principio classico: « onus probandi incumbit ei qui dicit », anche nel caso di giudizio contumaciale; ma è rafforzato l'altro principio della libera valutazione delle prove.

La sentenza, che pronunzia sul merito, ha contenuto pieno ed esauriente, in quanto i poteri del giudice impediranno che tutti gli elementi della causa non siano offerti e discussi e gioveranno a condurre ad una decisione totalitaria.

Mezzi di impugnazione.

Mi affretto verso la materia delle impugnative, dichiarando che i mezzi d'impugnazione delle sentenze sono: l'appello, il ricorso per cassazione, la revocazione, l'opposizione di terzo. È esclusa l'opposizione contumaciale.

Mentre i decreti non sono impugnabili, le ordinanze del giudice, come ho già accennato, pur non essendo suscettibili di impugnativa autonoma, possono formare oggetto di discussione insieme col merito, quando la parte interessata

abbia tempestivamente proposto reclamo; nel qual caso la sentenza pronuncierà anche sul punto deciso dalla ordinanza, il quale potrà divenire così oggetto di impugnazione della sentenza.

Il giudizio di appello, in relazione al contenuto pieno ed esauriente di quello di primo grado, è restituito alla sua funzione naturale di controllo della prima sentenza. In aderenza a questo concetto, sta il principio che, nel giudizio di appello, non saranno più ammesse nuove domande, nè nuove prove, salvo quelle eccezioni e quei mezzi di prova, per i quali, [a giudizio della Corte, sia sorto ragionevole motivo di ammissione, dopo il giudizio di primo grado.

Anche il giudizio di appello, informato al principio di concentrazione, da un lato non conosce sentenza interlocutoria, dall'altro esige la riunione delle impugnative presentate dalle varie parti interessate e, quando occorra, la integrazione del giudizio nei confronti di esse.

Il giudizio della Corte di Cassazione, considerata quale moderatrice suprema del diritto, mentre conserva carattere di officialità, appare maggiormente rafforzato nella sua autorità e nel suo prestigio dall'obbligo fatto al giudice di rinvio di osservare la massima di diritto affermata dalla nuova sentenza.

Il giudizio di revocazione, concepito come mezzo straordinario di impugnazione, richiede il ricorso iniziale e un esame di delibazione sul suo fondamento. Esso presenta, nel progetto, caratteri di accentuata semplificazione.

Procedimento d'esecuzione.

Proseguendo in questa rapida rassegna, dovrei ora passare al procedimento di esecuzione, che, nel codice vi-

gente, ha avuto disciplina tanto complessa e infelice. Mi limito a dire che il progetto ha raggiunto, anche in questa fase, una disciplina rapida e sicura, con quei mezzi elementari che hanno suggerito una provvida riforma dell'altra fase del processo: semplificazione di forme; attiva partecipazione del giudice allo svolgimento del processo.

Il progetto mantiene il carattere individuale della esecuzione, in quanto il sistema concorsuale, che ha per presupposto l'azienda commerciale, non sarebbe stato applicabile ai rapporti normali.

Nell'esecuzione mobiliare, si è data una nuova disciplina alla vendita, autorizzando il giudice ad affidarne l'esecuzione non solo all'ufficiale giudiziario o al cancelliere, ma anche ad enti particolarmente attrezzati, di cui il Ministro della giustizia abbia preventivamente riconosciuto la capacità e la rettitudine.

Nella esecuzione immobiliare, si è sostituita alla citazione per la vendita il ricorso al giudice, il quale, assunte le opportune informazioni, ordina la vendita e stabilisce il prezzo base dell'incanto, con criteri adeguati al nuovo ordinamento economico.

Come per la vendita mobiliare, si stabilisce che il deliberatario debba versare il prezzo prima di entrare in possesso dell'immobile, evitandosi così le manovre dirette a procrastinare il giudizio di graduazione e le complicazioni costose della rivendita. In questo modo, le aste saranno moralizzate e vi parteciperà con maggiore fiducia il pubblico serio dei risparmiatori; mentre non sarà agli acquirenti onesti difficile, per mezzo degli istituti di credito, procurarsi le anticipazioni necessarie per gli acquisti e per i depositi.

Per il caso che l'asta vada deserta e per evitare che la vendita debba farsi a prezzo troppo vile, si dà facoltà

al giudice di disporre l'amministrazione giudiziale dell'immobile nell'interesse dei creditori.

Con particolare rigore sono disciplinate le domande in separazione, che oggi sono il mezzo più efficace per dilazionare all'infinito l'esecuzione. Solo il giudice avrà facoltà di sospendere la vendita, se la domanda sarà attendibile; mentre per le esecuzioni immobiliari il progetto dà regole nuove, che sono conformi alle nuove esigenze.

Non mi fermo sulla serie delle provvidenze ideate per rendere eque le vendite, anche nell'interesse dell'economia nazionale. Mi limito ad accennare ad una forma autonoma di esecuzione sull'azienda agraria, allo scopo di evitare, nell'interesse dell'agricoltura, la disgregazione degli elementi vitali dell'azienda, che è conseguenza delle esecuzioni mobiliari. L'esecuzione è congegnata in guisa da assicurare l'esatta valutazione della azienda, ad opera di esperti, e da garantire il buon esito dell'asta, sia attraverso la determinazione dell'epoca più conveniente per la vendita, sia selezionando il pubblico degli offerenti, mediante il concorso delle competenti organizzazioni sindacali.

La tradizione nazionale nel nuovo processo civile.

Ho voluto precisare, in questa esposizione, le linee più rilevanti del nuovo processo, perchè ho la convinzione che sia sufficiente il metterle in luce per rilevarne la semplicità della struttura e la logica delle forme e della conclusione. È bastato porre la regola fondamentale della concentrazione del processo, sotto l'autorità vigile e sotto i poteri del giudice, col fine di raggiungere una giustizia sostanziale o almeno umana, perchè cadessero tutte le vane formalità

accatastate dall'imitazione di un diritto straniero e perchè le linee del processo si distendessero logiche e convincenti. È bastato fare appello alla semplicità delle forme, dirette a formare la libera convinzione del giudice, perchè ne discendesse l'immediatezza e la rapidità del giudizio.

Ma, ciò che più conta, poichè garantisce la solidità della struttura e la sua aderenza alle esigenze della vita nazionale, è il riflesso che questo processo, derivato dalla volontà precisa di conservare soltanto le forme essenziali, rinunciando a tutte le inutili formalità, si è rivelato sostanzialmente concordante con la tradizione nazionale, creata da Roma, continuata nella dottrina e nella pratica del diritto canonico, ricostruita, sia pure parzialmente, nel diritto comune; si è rivelato, cioè, strettamente affine al processo romano, al processo canonico, al processo italiano dell'età dei Comuni e del Rinascimento.

Il processo romano.

Se noi prendiamo ad esaminare, infatti, il processo civile romano, quale si presenta non già nella Roma primitiva, ma nei primi secoli dell'Impero, allorchè l'Urbe accoglieva circa un milione d'abitanti, ed estendeva il suo dominio su gran parte del mondo mediterraneo, ch'essa aveva saputo fondere e rendere altamente civile, noi vediamo che esso ha tutte le caratteristiche del processo che abbiamo descritto: i poteri del giudice sono pieni, e si tratta sempre del giudice unico; la concentrazione delle forme è applicata coi metodi più rigorosi, e tutti diretti a formare la libera convinzione del giudice; l'immediatezza della decisione è raggiunta con la maggiore prontezza e con la maggiore autorità. Vi è un'altra caratteristica nel processo ro-

mano, l'oralità, che si può spiegare con l'indole dei tempi, allorchè, i mezzi documentari non avevano ancora raggiunto la divulgazione e la perfezione che poi conseguirono; ma che non è esclusa nemmeno nell'attuale processo, poichè l'oralità ottiene la sua parte. Un predominio assoluto dell'oralità, come è stato pur autorevolmente proposto, di fronte ai tempi in cui la scrittura costituisce un mezzo estremamente utile per la documentazione dei fatti e per la precisazione delle idee, sarebbe stato un artificio, che avrebbe costato un inutile sforzo, per ritornare poi, sia pure per diversa via, alle forme scritte. Non bisogna dimenticare che, se nel processo penale prevale l'oralità, ciò avviene perchè qui si tratta di ricostruire i fatti legati al delitto, e questa ricostruzione non può avvenire che con forme orali; mentre nel processo civile si tratta il più delle volte di dimostrare al giudice il fondamento di pretese, che trovano nella scrittura la prova preconstituita dalla prudenza delle parti.

Ma, a parte questa lieve divergenza, noi troviamo, nel processo romano, tutte le caratteristiche del processo moderno più evoluto e più pronto a garantire la giustizia: il potere prevalente del giudice nello svolgimento della lite; i provvedimenti interlocutori, emanati dal giudice, considerati non appellabili, per sgombrare la via del processo da ogni ritardo; la prova diretta a formare il libero convincimento del giudicante e assunta dallo stesso magistrato, a cui spetta l'emanazione della sentenza; la pronunzia del giudice immediata, e suscettibile di controllo nell'appello.

Questi principî fondamentali, che costituiscono, in sostanza, il patrimonio di una società evoluta e civile, decisa a far prevalere l'idea di una giustizia sostanziale ed

umana, anche se soffersero, nel corso dei secoli, deviazioni ed eclissi più o meno profondi, restarono tuttavia, almeno parzialmente, come sostanza viva o come aspirazione, nelle correnti più genuine dell'anima nazionale.

È vero che, con la caduta dell'Impero, il sistema processuale romano andò travolto e fu sostituito dal processo germanico, che impose diversi orientamenti. Ma la Chiesa, con la sua vasta struttura, conservò viva, nella sua interna disciplina, una parte almeno di quel sistema; e i testi romani, sopravvanzati alla rovina dell'antico mondo, suggerirono qua e là sporadici ritorni alle forme romane.

Il processo italiano nell'età dei Comuni.

Quando, con la fine del secolo xi, risorgono le forze vitali della nazione, organizzandosi nel Comune, noi troviamo largamente coltivata, nelle scuole e nella pratica, la dottrina del processo canonico; dottrina che vuole la decisione della lite fondata, non già sull'esito legale della prova, ma sulla convinzione del giudice; che propugna, normalmente, il sistema del giudice unico, e garantisce a questo giudice (ordinariamente il vescovo) il diritto di interrogare le parti in qualsiasi momento e di ricercare la prova; che tende univocamente alla immediatezza della decisione.

Intanto la scuola di Bologna ha iniziato la sua grande opera di interpretazione delle fonti giustinianee; rivive ormai il gusto degli studi processualistici, nella lunga serie dei trattati *de natura actionum*, *de actionibus*, *de ordine judiciorum*, aperta da Irnerio e continuata da Bulgaro, da Placentino, da Pillio da Medicina e da una serie di illustri dottori, non più interrotta. Certo il nuovo processo, che si

viene formando e che si deve denominare romano-canonico, ha sofferto taluni innesti del diritto germanico. Ma la linfa romana, restituita dai Comuni alla sua nativa corrente, si rivela nel giudice unico, nella ricerca della giustizia sostanziale, nell'ordine delle prove, nell'ammissibilità degli appelli.

Di fronte alle lungaggini del processo ordinario, appoggiato ormai alle regole dei testi romani e canonici, e reso pesante dal sistema delle posizioni e dalla frequenza degli atti scritti, si forma, nella pratica dei tribunali dei nostri Comuni e nelle regole dei nostri giuristi, il processo sommario, che, pur risultando da una abbreviazione della procedura formale, ha tuttavia un suo carattere distinto, che si fonda sulla volontà di decidere la lite, in base agli elementi essenziali di fatto e di diritto, con forme *de plano*, *sine strepitu et figura iudicii*, e che resta come istituzione normale del processo moderno. Il processo sommario vivo anche oggi, è creazione del genio nazionale.

Quando, nella seconda metà del secolo XIII, Guglielmo Durante, provenzale di nascita, ma studente a Bologna e docente a Modena, scrive il suo famoso trattato di diritto processuale, noto sotto il nome di *Speculum iudiciale*, rimasto per oltre due secoli alla base dell'insegnamento e della pratica giudiziaria, il processo romano-canonico è già un edificio perfettamente formato, e contiene la parte essenziale del processo romano, liberata quasi completamente dalle scorie barbariche.

L'età delle riforme.

I tempi posteriori indurranno, per varie circostanze, a complicazioni e a combinazioni che renderanno un'altra volta pesante il processo. Ma già sul principio del secolo

xviii si levano dall'Italia le voci, che riveleranno ancora una volta la rinascita delle tradizioni e delle aspirazioni nazionali. Il Muratori, nell'aureo trattatello *Dei difetti della giurisprudenza*, si dedicherà a delineare il nuovo processo, semplice di forme, rapido nei movimenti, indirizzandolo ad una giustizia sostanziale e severa; e poco più tardi Cesare Beccaria, Mario Pagano, Gian Domenico Romagnosi costruiscono, in linee semplici e coraggiose, il nuovo processo penale, che contiene, purificati e precisi, tutti gli ideali e tutte le forme del processo moderno. Creazione italiana, anche questa, che presterà le norme a quasi tutti i codici dei giorni nostri.

Che importa se i codici dei tempi napoleonici si mosterranno, almeno per la materia penale e per la materia processuale civile e penale, impari al grande movimento scientifico ispirato dal genio italiano? Anche il genio non è sempre riconosciuto, e pur esso, qualche volta, sonnecchia.

Il Risorgimento e il Fascismo.

Suonerà la diana della rinascita nazionale; le linfe dell'antica tradizione, ravvivate dalle forze vive della nazione vittoriosa, avviata ai fastigi dell'Impero, scorreranno pure e possenti. L'Italia, che, risorta a libera nazione, aveva posto a sè stessa la regola dell'imitazione delle forme straniere, quasichè soltanto in forza di queste si potessero raggiungere le mètte civili raggiunte dagli altri popoli, ha ormai veduto il suo errore. L'imitazione straniera non può dare frutti sicuri; si deve prendere il buono dovunque esso sia, anche se straniero, ma si può anche cercare il buono negli elementi vivi della tradizione nazionale, nel genio creativo della stirpe.

Chi potrà porre limiti al lavoro italiano, fatto di materia e di spirito, e diffuso in tutto il mondo civile? Chi potrà

superare il genio italiano, ritornato sulle vie di Roma, sotto i segni del fascio littorio ?

Quando fra breve il vecchio processo, derivato dalle ordinanze francesi del secolo XVII, e malamente disegnato su una rozza intelaiatura scolastica del secolo XVIII, sarà caduto nel nulla, col suo vieto formalismo, con le sue indulgenze eccessive verso le sospensioni e i cavilli, con le sue lungaggini esasperanti; e sarà sostituito da un processo semplice e piano, ispirato alla tradizione nazionale, sorretto da una disciplina unitaria e consapevole, indirizzato alla volontà di raggiungere una giustizia pronta e sostanziosa, aderente alla coscienza del popolo e favorevole agli interessi nazionali; noi dovremo domandarci forse per quali oscure forze si sia dovuto sopportare, per tanti decenni, un fardello così pesante e un congegno così complicato, mentre sarebbe bastato far ricorso alla nostra tradizione più pura e ai nostri scrittori più illuminati per trovare subito un sistema costruito su forme agili e piane, atto a fare sprizzare una giustizia più sicura e più umana, con minore strepito e con maggiore sincerità.

Voi giudicherete fra breve, con piena libertà e con ponderazione, il nuovo processo, che nasce da due grandi correnti ispiratrici: l'idea fascista e la tradizione nazionale. Mi sembra di poter prevedere che, anche a voi, educati nello spirito di questa nuova idea e non dimentichi delle glorie del passato, rinnovate dagli ardori delle nuove vittorie, questo nuovo processo, in quanto sia sinceramente derivato da quelle correnti, apparirà, io spero, come il primo e sicuro strumento per garantire al popolo, ritornato ad una serena fiducia negli ordini giudiziari civili, una giustizia rapida e umana, capace di servire alle nuove creazioni del diritto fascista.

IV.

L'IDEA FASCISTA NEL NUOVO PROCESSO CIVILE *

Necessità politica della riforma.

Quei principii individualistici che ispirarono tutta la legislazione dell'età napoleonica, rivolta a dare soddisfazione alle dottrine di libertà e d'uguaglianza proclamate dalla rivoluzione francese, penetrarono in larghissima misura nel Codice di procedura civile, promulgato a Parigi nel 1806 e immediatamente esteso al Regno d'Italia ed alle altre provincie italiane soggette alla dominazione francese, e dettero a questo Codice una larga fortuna, non soltanto in Italia, ma anche in Germania e in molti altri paesi d'Europa. L'Italia si attenne quasi totalmente a questo codice, non soltanto nell'elaborazione albertina, compiuta in Piemonte e promulgata nel 1854 e nel 1859, ma anche, dopo l'unificazione nazionale, nel testo del Codice di procedura civile, preparato dal Pisanelli nel 1863, e promulgato il 25 giugno 1865; testo che regge ancora i nostri giudizi civili.

Ma quei principii, esageratamente accolti in quel testo, costituiscono anche la causa maggiore della sua grave imperfezione, per cui andò soggetto a critiche severe, tante

* Conferenza tenuta il 2 maggio 1937-XV in Catania, per invito del locale Sindacato Avvocati e Procuratori.

volte ripetute anche nella nostra dottrina. Senonchè, mentre altri paesi, la Germania e l'Austria, sopra tutti, seppero sciogliersi dai vincoli imposti dalle regole fredde e rigide di questa procedura, estremamente complicata e incapace di condurre ad una sostanziale giustizia (la Germania nel 1877 e l'Austria, più compiutamente, nel 1895), l'Italia invece, salvo parziali e non sostanziali riforme, è rimasta legata al vecchio testo, e ne sopporta tuttora tutte le insidie e tutti gli errori. Soltanto gli adattamenti suggeriti dalla lunga pratica hanno attenuato i difetti di un processo, che sarebbe altrimenti causa di danni gravissimi per l'amministrazione della giustizia.

Caratteri di questo processo sono, essenzialmente, l'ossequio verso una giustizia formale, la complicazione dei congegni, la lentezza delle forme, l'enorme costo della lite. Il punto di partenza è dato dal proposito di garantire alle parti, nel loro interesse, la maggior somma possibile d'autonomia, per lo sviluppo libero e pieno delle loro ragioni. Senonchè, nella determinazione di queste facoltà, e per il timore di non vederle sufficientemente tutelate, si è corso agli eccessi. Si è così creato un processo, in cui è possibile frazionare all'infinito la causa, nelle sue singole fasi, sottoponendole tutte ad una distinta vicenda, che può percorrere tutti i gradi del giudizio, dal Tribunale alla Corte d'appello e alla Cassazione, e rendendola perciò interminabile, e si sono tolti al giudice la possibilità e il potere di troncare le schermaglie processuali, collocandolo in una situazione di obbligata inerzia, che lo costringe a giudicare soltanto, via via che se ne presenti l'occasione, le singole questioni, nelle varie fasi predisposte dalle parti e da queste sottoposte al suo esame.

Così avviene che le liti procedano a sbalzi, con pause

lunghe e desolanti, e che le ragioni fondamentali della lite si disperdano tra lo sciame di moleste questioni formali, che rendono interminabili i processi e quasi proibitivo, per le ingenti spese che ne derivano, il ricorso alla giustizia.

La riforma tentata nel 1901, con l'introduzione del procedimento sommario, non raggiunse lo scopo: essa, già limitata nel suo obbiettivo, risultò poco organica, e soprattutto non ebbe il coraggio di moderare il diritto di disposizione delle parti e di attribuire al giudice un qualsiasi impulso processuale. Si limitò a suggerire, accanto al procedimento formale, le norme di un procedimento sommario; ma legò quest'ultimo a talune regole rigorose del procedimento formale, onde non ovviò alle lungaggini e non troncò le formalità ingombranti, soprattutto nel regime delle prove.

Qualche timido tentativo fu fatto, nel corso del tempo, per determinate materie, come nel caso delle giurie arbitrali per controversie d'indole adempdivile, o in quello dei probiviri, o nell'altro delle commissioni provinciali per l'impiego privato; ma, con questo, si recò un grave colpo all'unità della giurisdizione, creandosi procedimenti speciali, che complicarono maggiormente il nostro sistema processuale.

Rinnovamento giuridico per opera del Fascismo.

Soltanto una rivoluzione rinnovatrice poteva condurre ad una radicale riforma del vecchio organismo giudiziario; una rivoluzione rinnovatrice, che avesse avuto il coraggio di abbattere il mito dell'individualismo, come movente unico della procedura e come base unica del diritto, e che avesse avuto la forza di reintegrare i poteri dello Stato e di garantire una rapida e sostanziale giustizia al popolo.

Questa rivoluzione, che fu profonda e travolgente, si ebbe con l'avvento del Fascismo al potere; e da questo momento si inizia quindi ogni serio tentativo di riforma veramente essenziale nel campo del diritto. Si deve al Fascismo il nuovo concetto dello Stato, reintegrato nei suoi poteri d'autorità e di direzione della vita sociale e politica, e reso aderente al popolo; si deve al Fascismo la creazione di un nuovo Stato di diritto, che, pur mirando precipuamente all'interesse collettivo della nazione, garantisce tuttavia ai singoli, riguardati come parte della nazione, una giustizia sostanziale e piena.

Tutto ciò doveva condurre anche ad una trasformazione del processo, come mezzo di accertamento e di conseguimento del diritto ad opera dei pubblici poteri; e infatti, quando, con la nuova legge che disciplina i rapporti collettivi del lavoro, volendo restituire la pace tra le forze associate del capitale, della tecnica e del lavoro, si sentì l'esigenza di dettare nuove norme per la risoluzione delle controversie collettive e individuali del lavoro, il nuovo processo, che ne risultò, abbandonò completamente i vecchi schemi e si ispirò correttamente al principio dell'autorità del giudice nella direzione della lite, oltrechè alle regole della concentrazione e della immediatezza processuale, che garantiscono un esame approfondito delle ragioni della controversia e una risoluzione integrale del conflitto.

Non altrimenti, dovendosi regolare con nuove norme il diritto delle acque pubbliche o quello degli usi civici, o dovendosi dettar norme singolari per il tribunale dei minorenni, si preferirono le forme più imperative e più rapide, risultanti dai nuovi principii processuali, abbandonando completamente le regole ormai fatiscanti della vecchia procedura.

Senonchè l'opera legislativa del Fascismo, divenuta ampia e multiforme, si rivolse dapprima al vasto campo del diritto pubblico e sociale, dove affermò con fortuna la sua originalità, dettando le nuove leggi che avviarono alla formazione, ormai compiuta, dello Stato corporativo e della nuova società nazionale fondata sulle corporazioni. E quando affrontò il problema della riforma dei codici, con le leggi del 1923 e del 1925, rivolse prima la sua attenzione alla materia del diritto penale, che chiedeva profonde e illuminate modificazioni; e, in questa materia, sotto la guida del Duce, per opera del ministro Rocco, seppe dare in breve i nuovi testi del Codice penale e del Codice di procedura penale, che risultarono permeati dello spirito rinnovatore dell'Italia fascista, e furono subito giudicati, per unanime consenso, modelli di salda e geniale struttura per la prevenzione e la punizione adeguata e sapiente dei delitti.

Così è potuto accadere che, anche oggi, dopo quindici anni di regime fascista, il processo civile, che si svolge davanti ai tribunali italiani, sia ancora abbandonato alle vecchie regole, ideate nel secolo XVIII, e affatto contrastanti con le condizioni rinnovate dei tempi e con l'indole della funzione pubblica, a cui è destinato. E così avviene che, nel tempo delle mirabili applicazioni dei mezzi di comunicazione più rapidi e pronti, nel tempo della celerità quasi vorticosa degli scambi economici e sociali, quando la vita moderna ha assunto il ritmo vivace e dinamico, che tutti ben conosciamo, il nostro processo civile si accampa ancora sul pesante sistema dei suoi lunghi termini e dei suoi esasperanti rinvii e col bagaglio ingombrante delle sue voluminose scritture e dei suoi defatiganti incidenti. Così avviene che, quando ormai, per ogni aspetto della vita sociale, si invoca l'intervento attivo e illuminato degli organi pub-

blici, rinnovati nel prestigio e resi capaci di provvide azioni, il processo civile è ancora abbandonato all'arbitrio assoluto delle parti, che governano, secondo il loro capriccio e il loro interesse, quasi senza possibilità dell'intervento efficace del giudice, il profilo dell'azione, il sistema delle prove, la risoluzione degli incidenti.

Tutto ciò sta per aver fine, poichè, come ho già annunciato, dopo lungo studio e grande amore, tra qualche settimana, mi sarà possibile di presentare all'esame dei corpi politici, corporativi e tecnici, il progetto preliminare del Codice di procedura civile, ispirato ai nuovi metodi e destinato alle nuove attuazioni del diritto, il quale, con gli opportuni perfezionamenti, potrà prendere rapidamente il suo posto tra i nuovi codici dell'Italia fascista.

Le linee direttive della riforma indicate dal Duce.

Nell'atto di tracciare, or sono circa due anni, le linee direttrici del nuovo processo, io non ho avuto che a ispirarmi agli insegnamenti del Duce, più volte espressi anche in questo campo, con ammirevole intuizione e sicura visione; non ho avuto che a riferirmi all'idea fascista, che informa ormai di sè tutta la struttura della nuova vita sociale e politica e garantisce, coi suoi nobili propositi e con le sue provvide azioni, il benessere del popolo e la salvezza della civiltà. E da questi insegnamenti e da questa ispirazione è discesa, potrei dire, logica e conseguente, la linea del nuovo processo civile, che, per garantire una giustizia illuminata e concreta, per avvicinare la giustizia al popolo, attua, con la maggiore semplicità di forme, ma anche con le maggiori garanzie sostanziali, quelli che sono ormai, per

concorde convinzione scientifica e pratica, i principii della nuova struttura processuale: la concentrazione e l'immediatezza del processo, sotto il consapevole controllo e sotto l'attivo impulso officioso del giudice,

Non si deve dimenticare, infatti, che l'attuazione della giustizia appare al Duce come l'esigenza prima del nuovo Stato, fin dalla sua più remota ideazione. Nella lotta quasi quotidiana che Egli combattè, sul « Popolo d'Italia », durante la guerra e nell'immediato dopoguerra, l'ideale della giustizia apparve come una legge viva e concreta di quello Stato ordinato e forte, che già era in cima ai suoi pensieri. Così, nel suo primo discorso, pronunciato come deputato alla Camera, nel giugno del 1921, rivolgendosi allo Stato democratico, diretto allora dall'on. Giolitti, oltre ad una polizia intelligente « che salvi i galantuomini dai furfanti », Egli chiede « una giustizia bene organizzata », rappresentandola come la prima esigenza del popolo italiano.

Assunto il governo, in forza della rivoluzione delle Camicie nere, il Duce ha una principale preoccupazione: quella di creare uno Stato forte, libero da ogni pressione di partito e da ogni insidia di categoria, e capace di attuare una giustizia salda e consapevole per tutti i cittadini. Sepolto per sempre il sistema assurdo dei governi di gabinetto, per cui il Governo era costretto a rappresentare l'indirizzo di un partito o il risultato di un compromesso fra più partiti, e correva pertanto il rischio di qualche indulgente scivolio verso la parte al potere o bisognosa di favori, il Duce crea lo Stato fascista, superiore ai partiti, indirizzato verso l'interesse effettivo della nazione, senza indulgenze, pur essendo sensibile e pronto; e per questo organizza una magistratura saggia e indipendente; dà nuovi ordinamenti al Consiglio di Stato e alla Corte dei Conti, elevandone la funzione e pre-

cisandone i compiti; crea la Magistratura del lavoro. E subito può affermare: « L'amministrazione fascista, non legata a nessun compromesso di parte o di categoria, non può essere che un'amministrazione giusta »; ed aggiungere, con legittimo orgoglio: « per il Governo fascista la giustizia nell'amministrazione non è una vana formula, abbandonata alle disquisizioni teoriche di giuristi solitari, ma un programma politico concreto » (Discorso 22 dicembre 1928, a. VII).

Infatti se, nello Stato democratico, l'amministrazione della giustizia è uno dei servizi dello Stato, che i cittadini hanno diritto di pretendere, per lo Stato fascista essa è invece il primo dei doveri verso il popolo. « Gli uomini, ha detto il Duce, hanno bisogno della sicurezza e della giustizia » (Discorso 10 marzo 1929, a. VII); e perciò, per i cittadini dello Stato fascista, l'amministrazione della giustizia diventa un problema di assoluta esigenza e di squisita sensibilità. « Il popolo vuole essere certo che la mano, che sa impugnare la spada con inesorabilità e sa reggere la barra del timone contro tutti i colpi di fortuna, sa anche essere di estrema sensibilità quando maneggia la bilancia della giustizia » (Discorso 5 aprile 1929, a. VII). E allora, per questo fine, è necessario uno Stato forte, posto al di sopra dei partiti e delle categorie, nel quale i giudici non abbiano timore di essere comunque sospinti o anche appena sospettati; e soltanto lo Stato fascista, che è Stato totalitario, consegue effettivamente questa forza e questa indipendenza, le quali garantiscono i giudizi e danno fiducia al popolo.

Senonchè non basta la certezza del diritto e la sensibilità dell'amministrazione della giustizia. È necessario anche che il popolo sia messo in grado di valersi della giusti-

zia; è necessario che essa sia alla portata di tutti, comoda e rapida, non soffocata da troppo complicate procedure, non sommersa sotto inutili formalità. « La giustizia, ha detto il Duce, per essere efficiente, deve essere comoda e rapida; cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure, e la giustizia deve essere resa nel più breve tempo possibile ». « I Regimi e gli Stati sono solidi quando i cittadini sono sicuri che, avendo ragione, troveranno chi darà loro ragione ». E, invitando gli avvocati « a contribuire a che la giustizia del tempo fascista abbia le caratteristiche del tempo fascista », ha aggiunto: « Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca: bisogna che non aspetti un secolo per ottenerla, bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana. Non bisogna dare l'impressione che l'individuo potrà avere ragione solo dopo aver naufragato in un mare di carte » (Discorso 5 giugno 1935, a. XIII).

L'attuazione della riforma.

In queste parole sono tracciate, insieme, con profonda e acuta visione, la condanna della procedura vigente e la linea della nuova. Poichè è vero che anche il vecchio regime prometteva la giustizia, e aveva collocato l'ordinamento giudiziario come uno dei poteri dello Stato; ma, in realtà, la giustizia promessa, coi complicati congegni del processo civile, col frazionamento estremo delle questioni processuali, con le lungaggini facilmente conseguite dalle parti più abili e più ricche, era spesso troppo lontana dal popolo per essere veramente efficiente, era troppo dispendiosa, era troppo ardua da conquistare, perchè le classi più povere e più bisognose potessero trovare in essa la tutela delle loro

ragioni. Non è soltanto un motivo romantico lo spettacolo, spesso rappresentato, degli umili, che chiedono invano giustizia, di fronte ad avversari potenti e denarosi. Non è soltanto un argomento di maniera il caso di una lite interminabile, che abbia richiesto la vita di un uomo o quella di più generazioni.

Non basta che l'amministrazione della giustizia sia presente e la sua porta sia aperta; non basta che, sulle pareti delle aule giudiziarie, sia scritto il monito: « La legge è uguale per tutti ». È necessario che la giustizia non sia costituita da una serie innumerevole di atti di procedura, da un numero infinito di sentenze interlocutorie o di merito, travolte magari dai successivi stadi del giudizio, le quali possano essere conseguite soltanto a prezzo di dispendiosi sacrifici, e quindi soltanto da coloro che abbiano le forze di reggere alla lunga prova e al pesante fardello. È invece necessità imperiosa che la giustizia sia comoda e rapida; occorre che essa sia comprensibile al popolo; è indispensabile che essa raggiunga una decisione sostanziale, atta a distribuire equamente il diritto e il torto. E, perchè questo sia possibile, bisogna che lo Stato, munito della forza necessaria per tutelare l'indipendenza del giudice e la richiesta delle parti, conferisca al giudice i poteri necessari per dettare una sentenza conforme al diritto, sventando le facili insidie e stroncando i congegni defatigatori e le lungaggini rovinose.

Tutto questo significa l'ammonimento del Duce, e a tutto questo provvede il nuovo Codice di procedura civile, ispirato dall'idea fascista; codice che è risoluto a rendere possibile una giustizia comoda e rapida, non arrestata dalle formalità, ma pronta a correre, informata e decisa, alla giusta soluzione delle controversie, per l'attuazione del diritto e per la protezione di una giusta pace fra i cittadini.

Il nuovo codice, infatti, assicura al giudice i poteri necessari per la direzione effettiva del processo; esige la chiarezza delle enunciazioni processuali, troncando le insidie curialesche; avvicina la giustizia al popolo, rendendola accessibile a tutti e proporzionata al valore della causa.

Con questa sua struttura e per questi suoi fini, il nuovo codice attua i principii processuali, che sono più consentanei allo Stato forte e ad una società ordinata e gelosa di giustizia: concentrazione e immediatezza del processo e impulso officioso del giudice, a garanzia delle forme strettamente necessarie e veramente essenziali, in un processo diretto ad attuare non una giustizia formale, ma una giustizia sostanziale.

Poteri del giudice nel nuovo processo.

L'illustrazione di questi punti, che sono i fondamenti della giustizia fascista, servirà a dare, sia pure in iscorcio, una idea precisa del nuovo processo.

Incominciamo, pertanto, col fissare il punto centrale del nuovo processo. Il giudice è l'organo al quale lo Stato affida la realizzazione del diritto. E allora non è ammissibile che il giudice sia collocato, come oggi, in posizione di passività, in attesa che le parti lo chiamino soltanto a constatare uno stato di cose più o meno chiaramente emergente dagli atti da esse compiuti, salvo a fermarlo, con nuovi ricorsi e con nuove opposizioni, non appena si sia pronunciato in un senso ritenuto non opportuno e non comodo. Il giudice, invece, deve subito conseguire la sua posizione preminente nel processo, e dirigerne effettivamente gli atti secondo la natura della causa, cercando di penetrare l'es-

senza viva della questione, e tenendosi per questo a contatto con le parti, col fine di giungere, più presto che sia possibile, alla decisione.

Fin dall'inizio del processo, il progetto mette adunque in atto questa funzione preponderante del giudice nel processo. Il nuovo codice non consentirà più, come oggi, le audaci pretese, affermate in una facile citazione e sostenute con ingegnosi tranelli, e non permetterà più le cause, che si sogliono dire speciose o intabarrate, perchè si chiede una cosa, mentre si nasconde il vero scopo della lite, e si tengono in serbo i mezzi per giungere ad un'altra.

La legge impone una fase costitutiva del processo, composta dalla citazione della parte e dalla risposta avversaria, a cui fa seguito la prima udienza, innanzi al giudice, udienza chiarificatrice delle reciproche posizioni delle parti. Questa fase preparatoria deve essere considerata come un punto decisivo della causa, sotto pena di veder fin da principio eliminata una pretesa, che sia rimasta consapevolmente avvolta nell'ombra, simulata o artificiosamente male espressa.

La citazione, da una parte, la risposta, dall'altra, debbono contenere chiaramente tutti gli elementi sostanziali dalla causa, insieme con l'elencazione delle prove e la proposta dei mezzi istruttori. Così il giudice, e in questa fase il presidente del tribunale, sarà posto in grado, fin dall'inizio della lite, di conoscere il contenuto della causa e potrà formarsi, fin dal principio, una idea precisa sulla via da seguire per l'accertamento degli elementi essenziali di essa.

Definita l'indole della controversia e chiariti gli elementi della pretesa e della opposizione, il giudice assumerà decisamente la direzione del procedimento. Dopo una fase conciliativa, di cui ho già altra volta ampiamente parlato,

e per la quale sarà necessario, non meno che nella fase costitutiva, l'assidua presenza dei patrocinatori forensi, si verrà al dibattito, che, dopo la opportuna istruzione, porterà rapidamente alla sentenza. Nel nuovo processo è il giudice che valuta l'opportunità dei provvedimenti da prendersi per lo svolgimento della causa e dei mezzi istruttori offerti; è il giudice che, con decreti o con ordinanze, decide i punti controversi, tronca gli indugi maliziosi, evita le prolissità inconcludenti; prepara la via alla soluzione, che dovrà essere informata e completa, oltrechè pronta e decisiva.

Probità processuale.

Questa situazione processuale impone subito alle parti e ai loro patroni l'obbligo di quella probità processuale, che costituisce il dovere dei cittadini di uno Stato forte, ordinato e libero, e che contrasta con le tendenze, inconsapevolmente favorite dal vecchio codice, per cui si stimano abili e si giudicano fortunati le parti o i loro patroni, che meglio si ingegnano a trovare insidie o a sconfiggere tendenziosamente l'avversario. Il nuovo codice tende a moralizzare il processo, per renderlo più aderente ad una sostanziale giustizia. Non guerra d'insidie, non vane schermaglie, non subdoli atteggiamenti. Le pretese debbono essere chiaramente espresse; le prove e i mezzi istruttori esplicitamente indicati; le ragioni delle parti apertamente dichiarate.

La garanzia dei poteri del giudice e l'obbligo della probità processuale costituiscono i mezzi più sicuri per avvicinare la giustizia al popolo.

L'attuazione di una sana giustizia, aderente alle esigenze del popolo, non è possibile che in un procedimento, che sia sgombrato dalle insidie e dalle schermaglie curia-

lesche; che sia comprensibile al popolo; che garantisca una tutela giuridica altrettanto sicura, quanto rapida. Le parti e i loro patroni debbono persuadersi che l'attuazione della giustizia non riguarda soltanto i loro privati interessi, ma giova contemporaneamente e prevalentemente alla sicurezza giuridica di tutto il popolo. A nessuna parte può essere consentito di trarre in inganno il giudice o di sospingerlo, consapevolmente, per una strada senza uscita, con mezzi ingegnosi e defatigatorii. Al diritto della tutela giudiziaria corrisponde il dovere di facilitare al giudice l'attuazione del diritto, mediante una condotta processuale diligente e leale. E il giudice, con la sua direzione energica, garantendo la completezza della cognizione e formulando la giusta soluzione, avrà dato al popolo la certezza della giustizia.

L'idea fascista muove dall'esigenza di una giustizia sostanziale. Ora questa non potrà mai provenire da un processo, in cui prevalga eccessivamente il diritto dispositivo delle parti, troppo intente al loro immediato e parziale interesse; non potrà derivare da un processo, che consenta le schermaglie insidiose e le opposizioni formali e defatiganti; non potrà scaturire da un processo, fondato sui cavilli più strani di procedura, reso ermetico da capziosi esperimenti e condotto troppo lontano dalla sana e spontanea coscienza del popolo. L'idea fascista vuole un processo diretto dall'autorità di un giudice informato e autorevole; fondato sulla leale condotta delle parti; aderente all'anima e alla coscienza popolare.

Sulla base dei principii fondamentali della dottrina fascista, diretti a garantire la certezza del diritto e l'attuazione della giustizia, il nuovo codice passa ad attuare, nella linea del processo, tutte quelle provvidenze, che sono ri-

volte ad assicurare l'esercizio dei poteri del giudice, la lealtà processuale, l'avvicinamento della giustizia al popolo; e pertanto a rendere possibile quella giustizia sostanziale, che fu già nei tempi di Roma, che fu già nei tempi dei Comuni, e che deve oggi costituire, sotto il segno del fascio littorio, l'ideale del nuovo diritto e la garanzia della pacifica convivenza civile.

Concentrazione e immediatezza nel processo.

Questi mezzi sono, come ho detto, la concentrazione processuale, l'immediatezza o la rapidità del processo, l'impulso officioso del giudice. Essi conducono a far posto ad una conveniente oralità del processo e, almeno per la prima istanza, all'attuazione del giudice unico.

La concentrazione processuale è il mezzo più diretto per arrivare alla cognizione integrale della causa e della sua giusta soluzione. Essa è in netto contrasto col sistema del codice attuale, per cui è resa possibile la maggiore frammentarietà dei giudizi; frammentarietà che conduce, necessariamente, a perdere di vista le questioni sostanziali e all'oscuramento delle ragioni fondamentali della lite.

È noto che oggi, instaurata la causa e offerti i mezzi istruttori, non è difficile provocare qualche sentenza interlocutoria; e, ottenuta questa, si possono percorrere i vari gradi dell'appello e della cassazione, moltiplicando poi altri giudizi e altri ricorsi sui vari punti della lite. Nella varietà delle istanze, nella varietà dei giudizi e delle fasi processuali, si nascondono o disperdono i punti essenziali della controversia, la quale resta il più delle volte ingigantita e annebbiata.

La concentrazione evita questo frazionamento del processo. Nel nuovo codice, non è più lecito l'appello dalle decisioni del giudice su questioni incidentali o minori. La causa si presenta in un unico contesto; e questo formerà la base per tutto il giudizio. Il giudice, che ha la direzione del processo, decide le questioni incidentali con ordinanze, e le ordinanze non sono appellabili, se non con la sentenza definitiva. La causa è, così, raccolta intorno al suo nucleo centrale, e a questo mira costantemente l'attenzione del giudice: le questioni laterali o incidentali hanno la loro importanza, ma non possono prevaricare e nascondere la parte sostanziale della lite.

L'immediatezza è un'altra regola sconosciuta al codice vigente e opposta all'uso prevalente del fôro. Essa vuole la ricerca della verità, senza troppo restar costretta a formalità preordinate per giungervi. Le forme sono enumerate nel codice, e sono quelle che si addicono a un processo moderno, in cui le prove orali o scritte, le perizie, le ispezioni di ufficio possono giovare alla ricerca della verità. Ma, esauriti questi mezzi, non deve essere impedito al giudice di giungere alla soluzione. Nelle cause semplici, può bastare anche una udienza a chiarire gli elementi di fatto della causa. Se saranno necessarie altre prove ed altre discussioni, queste saranno rapidamente realizzate nelle udienze immediatamente successive; ma, esaurite anche queste ultime, la causa correrà verso la decisione nel merito. Non vi è ragione di disperdere l'energia dei tribunali; non vi è ragione di moltiplicare il lavoro, soltanto per raggiungere qualche scopo meramente formale. La rapidità del procedimento darà modo al giudice di vivere la causa nelle sue ragioni essenziali e lo metterà in grado di coglierne la giusta soluzione.

L'oralità nel processo.

La concentrazione e l'immediatezza danno un'altra volta un giusto rilievo all'oralità del processo. Non già che l'oralità possa sostituire le forme scritte: in tempi di mezzi istruttori affidati alla scrittura, in forme così varie e così sicure, sarebbe errore gravissimo diminuire l'importanza della scrittura. Ma, accanto a questa, espressa nelle prove, nelle comparse, nelle memorie legali, è fuori di dubbio che gioverà la discussione orale della causa, sotto la direzione del giudice. E non già perchè si voglia instaurare anche nel processo civile quelle forme d'oratoria, che meglio convengono al processo penale.

L'oralità, nelle cause civili, sarà più facilmente contenuta nel dibattito semplice, quasi dialogato, tra il giudice e le parti e i loro patroni, per chiarire i punti di fatto e di diritto più rilevanti della causa. Non conviene dimenticare che, talvolta, dal dibattito orale può meglio emergere la solidità delle ragioni esposte, poichè può giovare di chiarire, in poche parole, i punti essenziali della causa. E, ad ogni modo, l'oralità sarà sempre una utile aggiunta alle ragioni scritte, di cui sarebbe vano e dannoso contrastare il vantaggio.

Impulso officioso del giudice nel processo.

L'attuazione di questi principii, che danno chiarezza, probità e sveltezza al processo, richiede, come abbiamo visto, l'impulso processuale officioso del giudice. Per questo fine, il nuovo processo ha prescelto, per la prima istanza, il sistema del giudice unico. Sembra logico, infatti, che, richiedendosi, nelle nuove forme, la presenza e l'azione co-

stante direttiva del giudice, anche la sentenza sia data dalla persona che ha studiata la causa, che ne ha curato l'istruzione, che ne ha vissuto gli elementi essenziali, e che pertanto è in grado di cercarne e di dettarne la soluzione più conveniente.

Non mi fermerò su questo argomento, che, in altra occasione, ho cercato di precisare. Rilevo soltanto che il sistema adottato nel progetto non ha nulla di comune con quello, d'infelice memoria, che fu vanamente tentato nel 1912-13, con sani propositi, ma con forme inadeguate, dal ministro Finocchiaro-Aprile. Oggi l'unicità del giudice sgorga, come conseguenza logica e necessaria, dalla unicità della direzione del processo e della sua istruzione. Essa risponde ad un criterio realistico, che è a base della nuova procedura: il giudice informato, che conosce il processo in tutte le sue fasi, detterà la sentenza. L'intervento di altri giudici, in una camera di consiglio, qualche volta illusoria, ossia di altri giudici che non hanno ugualmente diretto e vissuto il processo, potrebbe diventare superfluo o potrebbe portare a vedute e a risoluzioni non in piena aderenza ad una giustizia sostanziale, quale è quella che si vuole realizzare.

Potrei aggiungere altresì, che, nel nuovo processo, sono consacrati l'intervento iniziale e il controllo del presidente del tribunale, munito dei necessari poteri; intervento e controllo che garantiscono una severa giustizia e fanno sì che il giudice non sia abbandonato a sè stesso, ma trovi in altri organi superiori l'appoggio morale e quasi l'affiancamento del suo delicato lavoro.

Il collegio invece è alla base degli ulteriori stadi del processo: l'appello e la cassazione. Il giudizio d'appello attua, con metodi d'impulso non diversi da quelli del primo grado, il riesame approfondito della causa; e, in questa fase,

in cui le indagini istruttorie non potranno che essere di carattere eccezionale, essendo già sostanzialmente preparata dalla prima istanza, e in cui prevalgono le questioni di diritto, il collegio offre maggiori garanzie di corretto funzionamento.

Procedimento esecutivo.

Dovrei ora illustrare il procedimento esecutivo, di cui altra volta ho discusso; ma eviterò di addentrarmi tra le sue disposizioni. Mi limito a dire che, anche per l'esecuzione, si sono attuate le idee e le direttive del Fascismo. Non lungaggini processuali; non colpi di mano; non fasi molteplici ed esasperanti. Ottenuta una sentenza definitiva, il creditore avrà diritto alla sua soddisfazione effettiva, e l'avrà nelle forme dovute, secondo equità e giustizia. Sono state anche qui eliminate le formalità, che rendono oggi difficile e quasi impossibile la realizzazione del diritto. E invece sono state prese tutte le precauzioni opportune, affinché l'esecuzione delle sentenze abbia luogo con ogni rapidità, ma si eviti di pregiudicare, oltre quanto è richiesto dalla realizzazione del diritto del creditore, la consistenza del patrimonio del debitore. Particolari cure sono state date per l'esecuzione mobiliare dell'azienda agraria, in guisa che l'unità produttiva di questa, anche per riguardo agli interessi dell'economia nazionale, non soffra inutile danno.

Così per le procedure speciali si è provveduto a conservare soltanto quelle che hanno una ragion d'essere particolare: l'unità della procedura è stata raggiunta quasi senza sforzo, come risultato dell'adozione di un procedimento semplice e chiaro, indirizzato a raggiungere la soluzione più giusta.

Aggiungo che, nei tre libri del progetto, che riguar-

dano il processo di cognizione, il processo esecutivo e le procedure speciali, si sono curate anche la chiarezza e la semplicità del dettato: tutto l'insieme del testo non supererà di troppo i settecento articoli, con un vantaggio discreto anche sul testo vigente.

Come ho innanzi accennato, il progetto sarà reso pubblico fra qualche settimana; e sono convinto che l'ampiezza della discussione che avverrà su di esso, in questo periodo di attività legislativa del Fascismo e di impulso creativo della nuova Italia imperiale, assicurerà al testo gli opportuni emendamenti e il maggiore perfezionamento.

L'idea fascista e le tradizioni nazionali.

Il nuovo processo civile, ispirato dall'idea fascista, costituisce una riforma politica di enorme importanza per la nazione italiana. Per esso l'Italia ritorna alla sua tradizione nazionale, alla tradizione più pura dei gloriosi tempi di Roma, alla tradizione più pura dell'età epica del Comune e del Rinascimento. Per esso l'Italia risolve il problema di un processo civile degno di uno Stato totalitario e forte, che, nei contrasti privati, si è assunto il compito di assicurare, con mezzi rapidi e snelli, la certezza del diritto nel campo della vita civile.

Sono convinto che, dall'attuazione di questo sistema giudiziario, deriverà sicuro incremento anche per le industrie e per i commerci, nazionali, i quali dalle lungaggini procedurali hanno avuto nel passato ed hanno tuttora gravissimi danni. Si avrà quindi, come diretto e benefico effetto dei rinnovati istituti processuali, un sensibile miglioramento di tutta la vita economica del Paese, la quale trova le con-

dizioni più favorevoli di prosperità, non solo nelle sue ordinate istituzioni politiche, non solo nell'adeguata disciplina dei rapporti giuridici, ma altresì in un sistema pronto e sicuro d'attuazione del diritto.

L'adozione del processo francese non ha recato alcun beneficio al diritto italiano. Quando, sul principio del secolo XIX, per l'impulso napoleonico, fu promulgato anche in Italia il Codice di procedura civile francese, derivato dalla famosa ordinanza civile di Luigi XIV del 1667, commentata da Daniele Jousse, e dalle leggi rivoluzionarie del 1790, la scienza processualistica italiana, che aveva avuto le opere del De Luca e del Muratori, e quelle mirabili dei pensatori del periodo delle riforme, quali Cesare Beccaria, Mario Pagano, Gian Domenico Romagnosi, aveva raggiunto un grado di perfezione, che avrebbe forse consentito la formulazione delle linee di un processo, aderente alla tradizione e alle aspirazioni nazionali e ispirato ai principii di una sana concentrazione e di una relativa immediatezza. La recezione del diritto straniero turbò forse la linea della naturale evoluzione dei nostri istituti giuridici.

Ma i danni vennero via via aggravati nel corso del tempo, ed ebbero sensibili ripercussioni in tutti i rami dell'attività produttiva della nazione, la quale fu certamente arrestata nella sua ascesa, anche per la mancanza di adeguati mezzi processuali rivolti alla realizzazione del diritto. L'infelice organismo processuale, corretto da un costume giudiziario elevato, che fu vanto della maggior parte delle nostre curie, potè forse reggere in tempi normali; benchè fossero già vive le istanze per la riforma.

Ma quando, dopo la guerra mondiale, la società fu commossa dai turbamenti politici e dalle crisi economiche, i vizi della vecchia procedura apparvero più gravi. Allora

le classi sociali più attive e più produttive si allontanarono dalle aule giudiziarie civili, divenute troppo lente e troppo dispendiose, cercando altre vie ed altri mezzi di tutela all'infuori di quelli offerti dallo Stato. La stessa grave crisi che turba da qualche decennio l'esercizio delle professioni forensi è, in parte almeno, una conseguenza di questo anormale stato di cose.

Il nuovo processo civile, con le sue linee semplici ed agili, con la sua aderenza alla coscienza popolare, con la chiarezza che pervade tutti i suoi istituti, riporterà indubbiamente in tutti la fiducia nella giustizia. Esso recherà enormi vantaggi anche per la ripresa già avviata dei rapporti economici coi paesi stranieri, poichè la rapidità e la certezza dei giudizi civili daranno ardimento e fiducia alle forze del capitale e allo scambio delle ricchezze e dei prodotti. Specialmente gli Stati, come la Germania, l'Austria, la stessa Jugoslavia, che hanno aggiornato o vanno aggiornando le loro norme processuali, oltrechè l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, si sentiranno fortemente rassicurati, nei loro rapporti con l'Italia, dalla certezza dei giudizi solleciti e snelli.

Ma soprattutto la coscienza nazionale si sentirà elevata nella realtà di una giustizia pronta e sicura, ispirata dall'idea fascista e resa aderente all'anima e alla vita popolare. Il comandamento del Duce, che vuole un equilibrio sociale più perfetto nell'interesse di tutte le classi e di tutte le categorie nazionali, e che si assomma nella formula: « andare verso il popolo », avrà finalmente, anche nel settore della giustizia civile, la sua concreta e meditata realizzazione, per una giustizia sociale più alta e per un perfezionamento più saldo del diritto.

V.

LA RIFORMA DEI CODICI E L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO *

La fondazione dell'Impero.

L'esame ampio e diligente del bilancio, compiuto con sicura competenza e con fervido amore dal camerata onorevole Carapelle, mi dispensa dal trattenermi su molti punti da lui dottamente svolti. Anche nell'amministrazione della giustizia egli ha rilevato ormai l'assidua cura di quel dinamismo, che è il carattere più saliente dello Stato fascista; onde io vi chiedo di consentirmi, in questa occasione, di fermarmi su alcune questioni più essenziali, tralasciando tutto il resto. D'altra parte la vivace ed elevata discussione svolta, in questi giorni, in quest'aula, si è indirizzata principalmente e precisamente a quelle questioni, e perciò io mi sento autorizzato ad adottare un metodo, che lascerà necessariamente qualche lacuna.

Ma, prima di passare a tali argomenti, desidero ricordare alcuni atti che si legano agli eventi grandiosi di questo anno. Mi riferisco all'atto di amnistia e indulto, il quale ha accompagnato il giubilo della Nazione per il faustissimo evento, che ha allietato la Reggia; e alla fondazione dell'Im-

* Discorso pronunciato alla Camera dei deputati, il 17 marzo 1937-XV.

pero. Il Regio decreto 15 febbraio 1937, n. 77, espressione della Sovrana clemenza, ha permesso a larghe categorie di persone di partecipare alla letizia nazionale; ma, nello stesso tempo, ha saputo mantenere entro limiti razionali questa indulgenza, poichè i liberati dalla pena, per effetto di questo atto, non hanno superato il numero di quindici-mila, ciò che caratterizza il provvedimento in una posizione intermedia tra quello più largo del Decennale e quello minore, per la nascita della Principessa Maria Pia.

Fra i provvedimenti adottati dal Ministero della giustizia, l'onorevole Carapelle ha messo in particolare rilievo quelli connessi con le esigenze della gloriosa impresa africana, la quale rimarrà leggendaria nella storia, non solo per la fulminea azione militare, degna d'epopea, ma altresì per l'esempio di indomita resistenza che il popolo italiano, sotto la sapiente guida del Duce, ebbe a dare nel periodo delle inique sanzioni. Il Ministero ascrive a suo particolare titolo d'onore la prontezza con la quale è intervenuto, perchè fosse evitata ai valorosi combattenti ogni preoccupazione ed ogni nocumento nel periodo di lontananza dalla Patria. Non solo si è provveduto a salvaguardare i loro diritti, contro eventuali prescrizioni e decorso di termini, ma anche per l'amministrazione della giustizia penale si sono adottati tutti i temperamenti necessari, perchè la posizione dei combattenti fosse tenuta in adeguata considerazione. Ed infine si sono tutelate tutte le legittime aspettative, così dei funzionari come dei professionisti mobilitati per la conquista dell'Impero.

Ha un profondo contenuto non solo politico e giuridico ma altresì spirituale, la formula subito adottata per la promulgazione delle leggi, che, nel nome del Re Imperatore, costituisce il diritto imperiale dell'Italia Fascista; formula

che, rivestendo così alto e nobile contenuto, si è dimostrata feconda di conseguenze politiche e giuridiche.

Alla grandiosa impresa, che ha portato nuovamente l'Italia sul piano imperiale, tutto l'ordine giudiziario ha dato la sua passione e molti anche l'apporto della loro eroica azione nelle terre dell'Africa Orientale.

Ben 70 magistrati e funzionari di cancelleria – e parte di essi in qualità di volontari – hanno lasciato, in occasione della vittoriosa campagna, il loro ufficio civile, prestando servizio nelle varie armi e corpi di appartenenza. Questi magistrati e funzionari, nella quasi totalità, hanno fatto parte delle unità mobilitate e destinate in Africa Orientale o nella nostra Colonia Libica, dove hanno compiuto il loro dovere di cittadini e di soldati.

La magistratura italiana e gli appartenenti all'ordine giudiziario hanno così confermato i sensi di alto patriottismo, dei quali avevano già dato costanti prove, sia in guerra, sia in ogni contingenza della vita civile.

Uno dei magistrati, arruolatosi volontariamente, è caduto nelle terre dell'Africa Orientale nel compimento del suo dovere: Giuseppe Righetti, consigliere di Cassazione, maggiore di complemento di artiglieria, ufficiale nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, mutilato di guerra e già deputato al Parlamento per la XXVIII Legislatura. Eroico nella guerra mondiale, dove aveva guadagnato due promozioni per merito, tre medaglie d'argento e una di bronzo al valore, Egli, che pure aveva nella pace conquistato un alto grado nella magistratura ed elevati uffici nella vita scientifica e politica, volle essere tra i volontari della nuova guerra per l'Impero. La sua figura onora l'ordine dei magistrati ed è viva nel ricordo di noi tutti. Consentite che io mandi un mesto saluto alla Sua memoria.

La riforma dei codici.

La Rivoluzione fascista ha dato all'Italia, con un nuovo spirito, anche un nuovo diritto, e questo diritto si è esteso ormai, e si estende ogni giorno di più, in tutti i paesi civili, che hanno saputo liberarsi dalle rovinose formule del vecchio Stato cadente e hanno dimostrato di volere rinnovarsi. L'Italia, postasi all'avanguardia, ha dato ancora una volta l'esempio, e ha creato il modello. La profonda trasformazione giuridica, che prese le mosse dalla legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo e dall'altra relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, in base alle dichiarazioni solenni della Carta del lavoro, si è precisata nei nuovi ordinamenti corporativi e nelle nuove leggi dello Stato. Essa ha investito anche la materia dei codici; e già sono in atto, con eccellente risultato, il codice penale e il codice di procedura penale, mentre si compiono tutti gli sforzi possibili per la compilazione del codice civile e del codice di procedura civile, e si vanno preparando gli elementi per la riforma del codice marittimo e del codice di commercio.

Le nostre leggi corporative hanno trovato imitazione in Germania, in Polonia, in Ungheria, in Portogallo, in Grecia, oggi si annunzia anche negli Stati Uniti d'America, e si estendono a nuovi paesi; il codice penale e quello di procedura penale hanno prestato il modello a parecchie compilazioni straniere, perfino nella lontana Cina, e gli altri testi legislativi sono attesi con curiosità e talvolta con ansia. L'Italia, per virtù di Mussolini, è ancora una volta considerata come madre del diritto.

Non può dunque far meraviglia che le mie cure più assidue siano rivolte ai codici in formazione, e che ad essi

sia stata diretta particolarmente l'attenzione del relatore onorevole Carapelle e quella degli altri camerati, che hanno parlato in quest'aula. Senonchè, mentre la riforma del Codice di procedura civile ha trovato unanime adesione, salvo qualche rilievo su un punto particolare, si è avvertito invece un certo dissenso in riguardo alla riforma del Codice civile.

Stimo quindi mio dovere dritrattenervi su questo ultimo argomento, sia per chiarire i termini della questione, sia per indicare i miei propositi in questa materia.

La riforma del Codice civile.

Comincerò dall'esposizione dello stato delle cose. I lavori per la riforma del Codice civile sono entrati ormai nella loro fase conclusiva. Il progetto definitivo del primo libro trovasi, infatti, fin dallo scorso luglio, innanzi alla Commissione parlamentare, la quale sta alacremenente procedendo all'esame del progetto. Io esaminerò con la maggiore cura i voti e le proposte che essa sarà per formulare. L'alto valore giuridico e lo squisito senso politico dei suoi componenti danno sicuro affidamento che la Commissione porterà un prezioso contributo alla elaborazione della riforma, che deve essere adeguata al clima attuale e a quelle che sono le più pure concezioni del Fascismo.

Il progetto del terzo libro sulle successioni e donazioni fu a suo tempo trasmesso agli alti consessi dello Stato, agli ordini giudiziari, alle Università e ai Sindacati fascisti avvocati e procuratori, che hanno fatto tenere i loro elaborati pareri, sottoponendo ad ampio esame così le linee direttive come i particolari tecnici della riforma. I pareri sono stati raccolti e pubblicati a cura del Ministero della giustizia in due grossi volumi, ed ora un ristretto Comitato di giuristi, da me pre-

sieduto, attende alla formulazione del progetto definitivo che sarà sottoposto alla Commissione parlamentare.

Del progetto del secondo libro sulla proprietà e i diritti reali la Commissione Reale per la riforma dei Codici ha già annunciata prossima la presentazione.

La stessa Commissione ha da tempo già consegnato il progetto del quarto libro sulle obbligazioni, che non è stato per ora sottoposto a revisione, ma è stato inviato nella sua forma originaria alla Commissione parlamentare, con la più ampia riserva di procedere ad una profonda revisione, da parte della Commissione stessa, di cui ho richiesto il parere. Le ragioni di questa deroga all'usuale procedura sono di doppio ordine. Anzitutto si è tenuto conto che il progetto preliminare fu predisposto dalla Commissione Reale d'accordo con una Commissione di giuristi francesi, come progetto di legge uniforme italo-francese, in base ad una iniziativa che risale a molti anni or sono e in ordine alla quale non è stata ancora adottata una decisione circa il seguito che un tale disegno possa avere. Questa decisione deve essere presa in base alla valutazione di complessi elementi, sui quali non è ora il caso di intrattenersi. In secondo luogo, è sembrato che la materia di questa parte del Codice avesse bisogno di una più vasta rielaborazione per costruire una disciplina più aderente alla nuova organizzazione economica e politica dello Stato fascista. A questa più profonda elaborazione la Commissione parlamentare potrà portare un contributo assai prezioso.

Maturità dei tempi per la riforma fascista dei codici.

Ma, come ho accennato, su questo argomento, si è accesa una polemica, che si potrebbe ormai giudicare intem-

pestiva, sulla opportunità e sulle linee direttive della riforma. Sono state agitate varie opinioni; e, confondendo le diverse parti del progetto, che, come si è visto, sono a diversissimo punto di maturazione, e sollevando le correnti misoneistiche, che sempre accompagnano le grandi riforme legislative, si è tentato di far credere che la riforma del Codice civile sia ancora immatura, nel senso che la Rivoluzione fascista non abbia ancora raggiunto i suoi sviluppi essenziali, capaci di essere tradotti in articoli di codice, e che non convenga anticipare i tempi, anche per riguardo alla riforma costituzionale in via di sviluppo e non ancora definita.

Si è anche aggiunto, con errore di data e con errore di valutazione, che la delega legislativa, risalente alla legge 30 dicembre 1923, n. 2814, quando la Rivoluzione fascista non aveva ancora mosso i suoi passi decisivi nel terreno delle trasformazioni politiche e giuridiche, non consentisse libertà vera di mutamento degli istituti contenuti nel Codice; e si è insinuato che la riforma, anche nelle parti finora tradotte in veste di progetto, debba essere giudicata una semplice ricompilazione del vecchio Codice, derivato dal famoso Codice Napoleone, con modificazioni puramente tecniche, e talvolta anche con criteri antiquati, per cui non valga la pena di proseguire, almeno per questo testo, nella riforma, e questa sia da giudicarsi quasi inopportuna e prematura.

Mi è stato facile chiarire, davanti alla Commissione parlamentare, che la delega legislativa, emanata nel 1923, fu profondamente innovata con la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, legge posteriore di un anno al discorso del 3 gennaio, che apersse decisamente il passo al cammino della rivoluzione, e contemporanea alla legge fondamentale sulle attribuzioni e prerogative del Capo del governo, e di poco anteriore alla promulgazione della legge 3 aprile 1926, che

instaura il nuovo diritto corporativo caratteristico del Regime. Mi è stato facile chiarire che la limitazione dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, per cui si fa obbligo di rispettare i « principî fondamentali degli istituti » deve essere interpretata come rivolta a garantire la conservazione dei fondamentali istituti della famiglia, della proprietà, delle successioni e dei contratti, che il Fascismo non ha mai voluto intaccare e travolgere; e ricordare che il proposito della riforma dei codici fu ribadito, con ampiezza di disegno, con l'alta e solenne parola del Sovrano, principalmente nel discorso della Corona per l'apertura della XXIX Legislatura, ossia nel momento medesimo in cui si annunciava la riforma costituzionale. Ciò dimostra che il Governo ha la maggiore libertà per la riforma dei codici, fermi rimanendo soltanto quei punti essenziali, che sono, del resto, la garanzia suprema della esistenza della nostra stessa civiltà. E di più ho potuto dichiarare, anche in vista della ormai prossima realizzazione della riforma costituzionale, che, se si voglia procedere senza ingiustificati misoneismi e senza messianiche aspettative, sia pure con la dovuta meditazione, più che mai necessaria in un campo così delicato quale è quello della riforma del diritto privato, si può legittimamente oggi affrontare la riforma dei vecchi codici del 1865, sia per cancellarne le parti derivate dal diritto straniero e ritornare al diritto nazionale, sia per modificarne e sopprimerne le disposizioni antiquate, ispirate al caduto regime liberale democratico.

Così ho potuto confermare la mia profonda convinzione, già da me espressa davanti a questa Camera, della maturità dei tempi all'opera codificativa e della possibilità, quando si voglia realizzare il proposito, con ferma fede, di creare i nuovi testi degni del tempo mussoliniano.

Mi confortava, in questa opinione, anche l'esempio del progetto del primo libro, da me presentato alla Commissione parlamentare, il solo – almeno per ora – che abbia carattere definitivo; poichè, in questo libro, che pur riguarda una materia, quella del diritto di famiglia, meno suscettibile di ogni altra di profonde innovazioni, ho potuto indicare la serie notevole delle trasformazioni introdotte, per cui, anche a prescindere dallo spirito informatore dei singoli istituti e dalle modificazioni di istituti speciali, come quelli del domicilio e dell'assenza, si è rafforzato il nucleo familiare, conformemente alle tendenze demografiche del Regime; si è riformato l'istituto della tutela; si è opportunamente esteso il nucleo familiare con nuove regole sull'adozione; e si è data la possibilità di una onesta e ragionevole sistemazione della prole naturale, vivamente richiesta dalle mutazioni dei tempi.

Ho fatto inoltre osservare che l'invito fatto fin dal 1933, e rinnovato ora con maggiore insistenza, al Ministero delle corporazioni e agli organi confederali, perchè essi si volgano più attivamente a collaborare a questa riforma, garantisce il suo più perfetto adeguamento alle esigenze del Regime; mentre poi sono convinto che i suggerimenti della Commissione parlamentare contribuiranno a perfezionare sempre più i singoli testi, per modo da dar pieno affidamento della opportunità e dei risultati dell'opera codificativa.

**Lo spirito del nuovo diritto nei
codici fascisti.**

Ora sono in grado di fare alla Camera una dichiarazione, che non ho potuto fare alla Commissione. Premetto che, in seno a quest'ultima, era sorta discussione, sulla

opportunità o meno di far precedere al codice civile una parte generale, la quale oggi non figura nel progetto ministeriale. Fin da allora non esitai ad esprimere una opinione non favorevole all'adozione di una parte generale sul tipo di quella premessa al codice civile germanico, a base di definizioni, giudicate scarsamente opportune; ma aggiunsi che si poteva utilmente pensare, quando l'elaborazione del codice fosse sufficientemente avanzata, di estrarre dal testo le disposizioni di carattere generale e di formare con esse una parte introduttiva, che avrebbe forse opportunamente potuto servire a precisare le linee direttrici del nuovo codice e aiutarne l'interpretazione.

Dunque, precisando il mio pensiero, dichiaro che, sia per giudicare meglio dell'opportunità di questo proposito e per eventualmente realizzarlo, sia anche per esprimere voti prima della revisione completa del testo, ormai non lontana, su possibili riforme generali o parziali dei vari istituti giuridici, ho pensato alla convenienza di istituire, a suo tempo, sotto la mia presidenza, una Commissione di studio, composta di elementi insieme politici e tecnici. Tale Commissione, che potrebbe essere formata da personalità tratte, oltrechè dal Parlamento, dalla Magistratura e dalle Università, anche dalle Confederazioni e dal Partito, potrà apportare un ulteriore apprezzabile contributo alla formazione del codice.

S'intende che tali voti e tali proposte eventuali dovranno essere sottoposti subito all'esame della Commissione parlamentare, che per legge è la principale collaboratrice nella redazione dell'opera codificativa e a cui spetterà sempre, ed in ogni momento, la formulazione delle proposte e delle direttive, prima della deliberazione del Consiglio dei ministri e della sanzione Sovrana.

Ritengo che, a questo modo, sia garantita la compilazione più opportuna del codice civile, e la sua rispondenza piena con le tendenze e con le esigenze del grande momento storico che stiamo attraversando.

Di fronte a una riforma così delicata e così complessa come quella di un codice di diritto privato, il quale necessariamente deve contenere anche disposizioni meramente tecniche, precise, concrete e minute, necessarie alla pacifica convivenza civile, per quanto non sempre originali, è facile gettare la generica e imprecisa accusa di scarsa novità o di scarso spirito fascista. Nei rapporti privati, quando, per esempio, si debba regolare una divisione ereditaria o quando si debbano disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi, sono necessarie concrete disposizioni, che il diritto romano ebbe il merito di formulare con perfezione insuperabile, le quali sono ripetute in tutti i codici e risparmiano infinite controversie e lunghi litigi. Se queste disposizioni mancassero, oserei dire che verrebbe meno la certezza del diritto.

Ma, detto questo, mi sia consentito anche di esprimere il voto che siano ormai sopiti quei dubbi e quelle avversioni, i quali sono stati espressi da taluni dissenzienti su questa riforma. Voi li avete uditi anche poco fa nelle parole del camerata Costamagna, come già nei discorsi dei camerati Suppiej e Biggini. Si punta sul richiamo formalistico della delega legislativa del 1923 o del 1925, e si investono le parti prevalentemente tecniche della riforma finora presentate, senza accorgersi che la rivoluzione ha camminato, portando le sue conseguenze, anche sul terreno del diritto privato; senza vedere che le conferme a questa delega, più volte espresse dagli organi direttivi dello Stato, anche in rapporto con la riforma costituzionale, spiegano la loro influenza anche nella riforma dei Codici. È fatta salva soltanto quella limi-

tazione sul rispetto dei fondamentali principî degli istituti, difesi dal Regime, che sono la salvaguardia della nostra civiltà romana e fascista.

Non si è visto che quella delega, che ha dato libero il passo alla riforma più ardita dei due Codici di diritto e procedura penale, è la medesima, e forse anche in forma più ampia, che ha autorizzata la riforma dei codici di diritto privato.

Se, nel diritto privato, le novità non possono essere frequenti e travolgenti, ciò non dipende da difetto di delega legislativa, ma dalla natura stessa delle cose, la quale non consente di investire istituti millenari, che sono la garanzia principale del nostro ordinato assetto e del patrimonio della nostra civiltà. Quegli istituti millenari sono cosa nostra: sono stati creati da Roma, sono stati rinnovati nel diritto comune per opera della scienza giuridica italiana, sono stati mutuati dal Codice Napoleone. Come potremmo noi rinunciarli, dimenticarli, travolgerli ?

Il nuovo Codice, che si sta elaborando, rispetta la nostra tradizione millenaria; ma non per questo è meno fascista. Posso assicurare la Camera che la riforma del Codice civile, con l'ausilio prezioso della Commissione parlamentare, espressa dalle due grandi Assemblee schiettamente fasciste del Regime, sarà pienamente aderente al nuovo spirito della rivoluzione. In ogni campo del diritto, il Fascismo ha portato profonde innovazioni; e non si vede perchè nel campo del diritto privato si dovrebbe ritardare una riforma, a cui non possono essere estranee le nuove idealità.

Non si resti, dunque, col metro in aria, a prendere le misure delle varie deleghe legislative, più o meno ampie, quando si ha la possibilità di operare e di camminare. Si porti piuttosto il contributo della nuova ispirazione e delle

nuove forme alla costruzione del nuovo testo, che è tutto in formazione e che sarà, come ho detto, degno dell'Italia fascista. Così hanno fatto i valorosi camerati, che fanno parte della Commissione parlamentare, e che io ringrazio qui per il loro prezioso apporto; così hanno fatto e fanno giornalmente gli illustri giuristi, che sono stati chiamati nelle varie Commissioni a recare il contributo della loro dottrina e della loro esperienza; così faranno gli uomini egregi, che saranno chiamati eventualmente a collaborare, coi loro voti, alle direttive più illuminate e più opportune della riforma.

L'unità del diritto, che trova la sua base incrollabile nel pensiero mussoliniano, avrà la sua espressione concreta anche nel nuovo Codice civile, che sarà in tutto degno dell'Italia fascista.

Ma ormai mi sono soffermato troppo su questo tema, ed io devo scusarmi con voi, se l'affetto per ciò che è materia quotidiana del mio lavoro mi ha portato a dilungarmi.

La riforma del Codice di procedura civile.

Mi affretto a passare al Codice di procedura civile, ben lieto che i criteri informatori della riforma, da me esposti recentemente a Milano e a Napoli, abbiano trovato l'adesione autorevole e vibrante dei camerati Putzolu, Macarini-Carmignani, Peverelli e De Marsico, ed anche, come avete udito, dell'onorevole Costamagna.

Mi è di conforto annunziarvi che i lavori relativi stanno per chiudersi; tra breve saranno interpellati gli organi tecnici, alti consessi dello Stato, Magistratura, Università, Sindacati forensi, Confederazioni e altri corpi, per la loro

efficace collaborazione nell'ulteriore perfezionamento del testo, e così potrà essere rapidamente esaudito il voto della riforma formulato da decenni e la cui realizzazione è divenuta oramai, di fronte alle esigenze dei tempi moderni, imperativo indilazionabile.

Sono note le ragioni di natura tecnica che rendevano necessaria una riforma totalitaria: la lentezza esasperante, la pesantezza del procedimento, irto di rinvii, incidenti, pronunzie interlocutorie e sospensioni; il dominio assoluto di esso nelle mani stesse delle parti; la passività del giudice; l'esecuzione, che dava la sensazione del fallimento della giustizia.

A lato dell'aspetto tecnico del problema, si imponeva, in tutta la sua imperiosità, quello strettamente politico.

Tutto l'ordinamento processuale, che ancora per poco tempo sopravvivrà, appare improntato a quei principî politico-sociali individualistici della filosofia del secolo XVIII, l'applicazione dei quali ha appunto determinato i gravi inconvenienti accennati, che hanno fatto del processo civile un vero e proprio anacronismo nella vita sociale odierna del popolo italiano.

La concezione di uno Stato forte, che ha rivendicato a sè, in pieno, tutte le sue funzioni, non poteva più oltre tollerare la struttura di un processo, nel quale lo Stato medesimo altro compito non aveva che quello di assicurare il giuoco degli interessi individuali dei litiganti e il loro contrasto, basato talvolta sull'astuzia e sulla mala fede.

Di qui la necessità di elevare la posizione del giudice in guisa da fargli riacquistare quella preminenza, che al magistrato spetta quale organo dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria. Il contatto diretto del giudice con le parti, la sua direzione nello svolgimento della causa dall'ini-

zio alla chiusura, le larghe facoltà accordategli ai fini della conciliazione, prima, e poi dell'ammissione dei mezzi istruttori, della disciplina della loro esecuzione e quindi dell'ordine e dei limiti della discussione, costituiscono le caratteristiche più notevoli del nuovo procedimento civile.

Ma con ciò non è detto che questa posizione di preminenza, che il giudice assume nel processo, assorba o riduca il potere delle parti e l'opera dei patroni.

Ho già avuto occasione di intrattenermi recentemente su questo argomento, e non ritengo sia il caso di insistervi. Debbo però dichiarare che, restando come presupposto dell'azione del giudice l'interesse delle parti, il potere dispositivo proprio di queste ultime, sia pure riportato ai naturali limiti di proporre e mantenere in vita la domanda, di precisare l'oggetto della controversia, di addurre tutti quei mezzi di prova dalla legge consentiti, resta a base del processo, così come l'opera dei patroni ne segue di pari passo lo svolgimento. Questa opera anzi sarà vieppiù necessaria e fattiva, in quanto che, sin dall'inizio del processo, dovranno essere prospettate e precisate le tesi di diritto, le eccezioni e le difese delle parti.

Giudice unico e giudice collegiale.

Ma l'attuazione di un sistema processuale snello, pronto, ispirato a concentrazione di attività, a identità del giudice, a rapidità di decisione, non poteva operarsi senza una revisione profonda della stessa costituzione dell'organo giudicante, nel giudizio di prima istanza.

La questione della collegialità o della unicità del giudice si presentava in pieno; e non posso meravigliarmi

che essa sia stata dibattuta in questa aula, con qualche preferenza verso la collegialità, dall'onorevole Macarini-Carmignani e dall'onorevole De Marsico.

Noti sono gli argomenti a favore e contro l'uno e l'altro sistema. Qui basti accennare che tutti si riassumono, da un lato, nelle maggiori garanzie di discussione della causa e di indipendenza del giudice collegiale; dall'altro, nel maggior senso di responsabilità del giudice unico.

Se il sistema collegiale può apparire, da un punto di vista astratto, assai adatto ad un più esauriente esame della decisione, certo è peraltro che spesso, e specie nei grandi tribunali, nonostante il maggiore impegno e sacrificio di capi e di giudici, il vantaggio di esso si presenta nullo o di una efficacia ridotta, per le stesse esigenze della mole del lavoro; mentre poi i pericoli che esso presenta sono di soverchiante rilevanza, in quanto, mancando una precedente decisione e i relativi mezzi di impugnazione, come nei giudizi di secondo grado, ne discende che il punto di vista del relatore, il suo temperamento, talora la esposizione non chiara e precisa, la sua debole dialettica, in confronto di quella degli altri colleghi, possono essere, ed in fatto sono, altrettanti elementi, più o meno imponderabili, di deviazione dalla esatta decisione.

Di contro, la personalità della pronunzia del giudice unico, che ne impegna la responsabilità aperta e piena, non solo garantisce uno scrupoloso e completo studio della causa, ma evita l'accennato pericolo di eventuali deformazioni della questione controversa e dell'apprezzamento dei fatti che vi sono a base.

Il precedente della legge Finocchiaro-Aprile del 1912 non può, d'altra parte, impressionare chiunque siasi reso conto delle cause che determinarono allora l'insuccesso della

riforma; e non se ne è lasciato impressionare l'onorevole Putzolu. Il giudice unico, introdotto nel 1912, unicamente per ragioni di ordinamento giudiziario e di economia di personale e alla meglio adattato ad un procedimento ispirato ad un opposto sistema, che alla sua volta già aveva subito l'introduzione, in modo inorganico, del procedimento sommario, mancava necessariamente delle condizioni essenziali alla sua stessa vitalità.

Nell'attuale progetto, invece, il sistema del giudice unico, lungi dall'essere un espediente di ordinamento giudiziario, è il mezzo essenziale per l'attuazione di un processo, che voglia realmente soddisfare le esigenze, da tutti riconosciute, della speditezza e della semplicità.

La conoscenza da parte del giudice del vivo della controversia, la identità del giudice dal principio alla fine del processo, la concentrazione di attività, la prontezza nel decidere, la snellezza e l'economia del procedimento non potrebbero per certo essere assicurate dalla collegialità, per sua natura lenta, pesante, estranea all'assunzione diretta delle prove, e obbligata a decidere attraverso l'istituto del relatore. Ed è perciò che il sistema del giudice unico, mentre presenta anche in astratto sicuri vantaggi per una retta amministrazione della giustizia rispetto al sistema collegiale, è, nell'organismo processuale, obbietto dell'attuale riforma, mezzo ed elemento utile per il suo funzionamento.

Attraverso l'opera assidua e continua del giudice, in tutto lo svolgimento del processo, si potrà giungere, in un breve volgere di tempo, alla udienza di discussione del merito, nella quale lo stesso giudice, già pienamente edotto della causa, è in grado sia di disciplinare in modo veramente utile il contenuto e i limiti della discussione, sia di emet-

tere la sua pronunzia subito dopo la discussione o al
entro pochi giorni.

La stessa semplificazione nelle impugnazioni, la r
tuzione all'appello di una funzione di puro controllo, e
dente, almeno in via programmatica e con talune eccez
non solo nuove domande, ma anche nuove prove, l'a
zione dell'opposizione contumaciale completano il qu
del nuovo sistema nel processo di cognizione.

La procedura di esecuzione, facente capo a un
cetto di maggiore efficacia del titolo esecutivo, integ
dagli istituti dell'espropriazione della azienda e dell'usu
to forzato, e soprattutto semplificata con la eliminaz
di forme e di attività superflue e di incidenti risolve
tutti a favore del cattivo debitore, torna ad essere m
sicuro di pronta realizzazione del diritto e di fiducia
funzione dell'amministrazione della giustizia, nell'int
dei singoli e in quello stesso della economia naziona

La riforma dell'ordinan giudiziario.

Connessa a questa riforma, e in diretto rapporto
essa, è la riforma dell'ordinamento giudiziario, su c
sono soffermati, nei loro discorsi, gli onorevoli Put
Macarini-Carmignani e De Marsico. Anche questo
blema forma oggetto del mio assiduo studio, pers
come sono che non basti instaurare nuovi istituti pr
suali, ma occorra predisporre gli organi più idonei alla
applicazione.

Innanzitutto occorre sopperire ai posti vacanti
gradi iniziali della carriera. All'uopo, riaperti i conc
questo Ministero ne ha subito indetti due, i quali son

quelli statali che offrono maggiore disponibilità di posti ai giovani laureati: 287 sono i posti di uditore di tribunale e 112 quelli di uditore di pretura. L'affluenza dei concorrenti è stata notevolissima, essendo pervenute 1384 domande per il concorso dei tribunali e 1618 domande per quello delle preture.

Se, come è da sperare, nella massa non farà difetto la qualità, sarà consentita la scelta di giovani ben preparati culturalmente a disimpegnare con successo le delicate funzioni giudiziarie. La preparazione tecnica e soprattutto quella spirituale dei nuovi uditori si compirà poi attraverso il corso di addestramento.

Tale corso è stato per la prima volta attuato, in via di esperimento, nell'anno XIII, e ha dato risultati assai lusinghieri. Di ciò va anche data lode al valore ed alla solerzia dei magistrati preposti al tirocinio, nonchè ai Capi delle Corti, per l'interessamento da essi dimostrato.

Credo opportuno fare presente che, nella prossima riforma dell'ordinamento giudiziario, il tirocinio degli uditori troverà piena e completa sistemazione e, fra l'altro, sarà fissata la durata di esso, in modo tale da permettere ai giovani magistrati una adeguata preparazione morale e tecnico-professionale.

Il perfezionamento del magistrato continuerà attraverso il grado di giudice aggiunto, in cui egli avrà modo di affinare il suo senso giuridico e di completare la sua esperienza professionale, di guisa che, quando, col raggiungimento del grado di pretore, avrà la direzione di questi importanti uffici mandamentali, si troverà nelle migliori condizioni per assolvere degnamente le sue funzioni.

Il pretorato, restituito alla sua originaria importanza, servirà a temperare il carattere dei magistrati, e a far loro

acquistare quella prontezza e sicurezza nelle iniziative, quella attitudine alle funzioni direttive, quel senso di serena responsabilità, che devono essere doti perspicue di chi amministra la giustizia.

Intanto, poichè, per raccogliere i frutti che io mi attendo dalla attuazione della riforma, occorrerà un certo spazio di tempo, ho pensato di istituire, presso i più importanti distretti giudiziari, speciali corsi di perfezionamento, i quali avranno attuazione all'inizio dell'anno xvi. Ho già pensato, pertanto, a quelle provvidenze accennate nel suo elevato discorso dal camerata De Marsico.

Non è qui il caso di intrattenersi in modo particolareggiato su questi corsi, i quali sono stati da parte mia oggetto di attenta meditazione. Desidero però accennare che scopo di essi è quello di integrare la cultura professionale del magistrato, mediante insegnamento di materie complementari ed ausiliarie delle scienze giuridiche, le quali non hanno svolgimento o lo hanno in misura assai limitata nei corsi universitari, mentre invece la loro conoscenza si appalesa di rilevante importanza nella pratica giudiziaria.

Io sono sicuro che la magistratura accoglierà tali provvidenze con le maggiori simpatie, perchè esse serviranno ad aumentare il patrimonio della sua cultura professionale.

Faranno invero parte del programma di questi corsi lo studio, fra l'altro, della medicina legale, con particolare riguardo a quelli che sono i più moderni e più sicuri risultati a cui essa è pervenuta, in guisa che, da una più profonda conoscenza di questa scienza, grande vantaggio trarrà il magistrato nella esplicazione delle funzioni tanto civili quanto penali. Così pure la polizia scientifica, i cui moderni metodi di ricerca sono universalmente apprezzati, costituirà oggetto di studio speciale. Nel campo più direttamente

connesso alla materia civile, saranno impartite precise nozioni in ordine alla organizzazione delle banche ed al funzionamento delle società commerciali, con particolare riguardo a quella che è la tecnica della tenuta dei libri contabili ed alla formazione dei bilanci. È noto invero quanto la conoscenza di queste materie agevoli il magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, per le quali egli dovrà pur sempre giovarsi dell'ausilio delle persone esperte, ma ciò dovrà fare in modo da poterne in ogni momento non solo controllare l'attività, ma altresì dirigerla e, occorrendo, completarla.

Ora una siffatta iniziativa del magistrato non può aver luogo, se egli non abbia una sicura conoscenza delle materie in cui si deve svolgere l'opera dei tecnici. E tale iniziativa non solo appare opportuna, ma altresì necessaria, affinché egli rimanga pur sempre la mente attiva e propulsiva, sia del processo civile, sia del processo penale.

Completeranno questi insegnamenti opportune conferenze sul diritto sindacale e corporativo, sulla materia infortunistica ed in generale sulle più gravi questioni alle quali ha dato luogo la recente legislazione.

Credo opportuno aggiungere che, secondo gli studi da me già avviati, questi corsi non dovranno in alcuna guisa turbare il regolare andamento dei servizi. Essi saranno organizzati in modo che i magistrati vi potranno partecipare senza grave rallentamento delle funzioni giudiziarie loro affidate.

Le professioni legali e la giustizia penale.

Ho esposto le principali riforme, che sono in corso, nel vasto campo dell'amministrazione della giustizia; e

dovrei ora passare, sia pure per rapidi cenni, alla materia amministrativa vera e propria, alla quale mi dedico con tutte le mie cure e nella quale mi è venuta a mancare la fattiva e intelligente collaborazione del camerata Tumedei, preziosa anche in rapporto ai problemi più generali. A lui rivolgo un cordiale saluto ed un fervido ringraziamento.

Ma ormai debbo volgere alla fine; e dovrò quindi restringermi a due soli punti: quello delle professioni legali, su cui hanno parlato così autorevolmente i camerati Putzolu, Peverelli e De Marsico, e quello della giustizia penale, nel quale abbiamo rilevato l'alta ispirazione dei discorsi dei camerati Andriani e De Marsico.

Per riguardo alle professioni legali, posso dire che io sono pienamente d'accordo con le idee espresse in questa aula, nel senso che le professioni legali, che hanno così nobile tradizione nel nostro Paese, meritano la maggiore difesa e debbono essere aiutate a superare la crisi che attualmente traversano. Come ho avuto occasione di dichiarare altrove, sono convinto che un grande aiuto a questa elevazione sarà dato dalla riforma del processo civile, poichè allora potrà apparire nella sua giusta luce la funzione del patrocinio forense, che è quella di vero collaboratore della giustizia. Ora, in un regime come il nostro, che ha collocato la giustizia alla base della convivenza civile, la parte delle professioni legali deve essere di primo ordine. I rimedi, che sono stati così autorevolmente suggeriti, saranno studiati; le provvidenze opportune e utili saranno tradotte in legge. Sono convinto che ciò possa avvenire anche col concorso di quelle forze tecniche assistenziali, che hanno il loro posto segnato nell'attività corporativa, e che non interferiscono, se non eccezionalmente, nel campo vero e proprio della giustizia.

Quanto alla giustizia penale, dirò che l'indice della criminalità continua ad essere confortevole: la diminuzione è un fenomeno che rientra nel quadro nazionale della maggiore disciplina, della più accurata prevenzione, della grandiosa opera di assistenza sociale.

Soprattutto nell'ambito della delinquenza a carattere più primitivo, nei reati cioè di sangue, il mutamento di condizioni è sensibilissimo. Nè si tratta di fenomeno che possa sospettarsi transitorio, da riconnettersi a cause occasionali. La sua costanza ne elimina ormai il dubbio; ed una delle ragioni prime di questo radicale mutamento è certo da ricercarsi nei nuovi orientamenti penali attuati dal Regime.

Così pure nei reati contro la proprietà, per i quali, più che alla diminuzione, deve farsi riferimento all'entità del reato per valutare esattamente l'indole della delinquenza, mentre, fino all'avvento del nuovo Regime, questa forma di attività delittuosa si presentava con caratteri di organizzazione e di audacia impressionanti, tali da rendere ognuno inquieto della sicurezza della propria casa e dei propri averi, ora invece l'attentato alla proprietà riveste quasi sempre forma sporadica ed occasionale.

La crisi economica, l'impresa dell'Africa Orientale e le inique sanzioni non hanno affatto, a differenza di quanto avvenne durante la conflagrazione europea e nel periodo del dopo-guerra, determinata alcuna manifestazione delittuosa peculiare di determinati momenti storici, nel quadro della criminalità.

E tutto ciò perchè la salda e granitica struttura del nuovo Stato fascista – supremo arbitro regolatore di tutte le attività morali e materiali, e potenziatore fecondo di tutte le sane e prodigiose energie del Paese – ha trovato

nell'unanime consenso di tutto il popolo, stretto al Regime, forza suprema di resistere per superare trionfalmente la durissima prova, rivelando al mondo un'Italia nuova, forte e potente.

Cinque anni di applicazione confermano che la nuova legislazione penale fascista sta superando vittoriosamente la dura prova dell'esperienza ed è avviata a raggiungere rapidamente i suoi principali obiettivi; mentre la dottrina e la giurisprudenza, le direttive ministeriali, i regolamenti amministrativi interni, di competenza dei Capi di Corte e di Tribunali, apportano largo contributo di assestamento, di interpretazione e di divulgazione.

Voi vedete, onorevoli camerati, che noi possiamo guardare con fiducia ai continui progressi del nostro cammino. Mentre altrove regnano l'incertezza più torbida e i contrasti più rovinosi, noi contempliamo, con soddisfazione e con fede, il nostro robusto assetto politico e giuridico, la nostra vita sociale operosa e pacifica, i nostri avanzamenti civili.

Mentre, con animo vibrante, noi siamo in attesa di udire l'alta e solenne voce del Duce, che, nella grande colonia mediterranea, celebra la pace e la giustizia fra i popoli, avendo di fronte la Nazione, tutta concorde nei suoi alti ideali, e alle spalle il presidio di un grande Impero, conquistato con romana giustizia per l'espansione e per la fortuna del nostro popolo, voi mi consentirete di ricordare che noi dovremo celebrare fra breve il decennale di quella Carta del lavoro, uscita dalla geniale concezione del Duce, la quale ha consacrato, in solenni dichiarazioni, quei principî del nuovo diritto, che hanno dato già e daranno all'Italia il privilegio della sua pace sociale e la certezza del suo progresso civile.

La Carta del lavoro protegge i legittimi interessi di tut-

ti i cittadini, che collaborano attivamente alla vita economica e sociale, in un saggio equilibrio, che esclude ogni eccesso e garantisce i diritti degli individui, i diritti delle categorie, i diritti intangibili dello Stato. Noi possiamo guardare con orgoglio a quel solenne atto, che è venuto a collocarsi accanto ai testi costituzionali, che consacrarono la nostra indipendenza ed il nostro sviluppo civile; e trarre da esso ispirazione ed auspicio per la grandezza e per il perfezionamento del nostro glorioso diritto.

VI.

LA FORMAZIONE DEI NUOVI CODICI *

L'Italia sul piano dell'Impero.

Mi sia consentito anzitutto di ringraziare il relatore della vostra Commissione di finanza, on. Raimondi, per la sua vasta, diligente, acuta relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia; e di rilevare l'elevatezza e l'ampiezza della discussione che si è svolta in quest'aula sui gravi problemi della legislazione e dell'amministrazione della giustizia; nuova attestazione, se ve ne fosse bisogno, della sollecitudine e della passione che questo alto Consesso ha portato e porta a tutto ciò che tocca i più alti interessi della Nazione. Il senatore Raimondi ha messo in piena evidenza, in un quadro veramente organico e preciso, tutti i varî aspetti dell'attività legislativa e amministrativa di questo ultimo anno, così memorabile nella nostra storia nazionale, e ha fatto proposte meritevoli della più attenta considerazione. I numerosi e autorevoli senatori, che hanno discusso i diversi problemi, con discorsi sempre elevati e sereni, spesso accesi da una passione giovanile, hanno dato vivo rilievo all'importanza di questi problemi, che toccano

* Discorso pronunciato al Senato del Regno, il 13 maggio 1937-XV.

i settori più delicati e più profondi della nostra vita nazionale. Questa relazione e questi discorsi, per i quali esprimo la mia più viva gratitudine, hanno contribuito, vorrei dire, a dare un carattere di vasto respiro e di elevata organicità a questa discussione; e voi mi giustificherete, io spero, se la mia risposta non potrà essere così rapida e sintetica, come sarebbe stato nelle mie intenzioni e come forse è nei vostri desideri.

Egli è che l'anno che abbiamo trascorso, e che si è conchiuso in questi giorni con le grandiose celebrazioni per l'anniversario dell'Impero, rievocate con alta e commossa parola del vostro illustre Presidente, negli inizi di questa discussione, è stato veramente memorabile per altezza di eventi e per imponenza di risultati; e l'attività del Ministero della giustizia, che si svolge in un settore della vita dello Stato particolarmente sensibile per tutto quanto tocca l'ordinato vivere civile, ha dovuto moltiplicarsi, sia per provvedere ai suoi quotidiani doveri, sia per rispondere all'ardore del nuovo clima creato da questi eventi e per seguire la fervida vita della Nazione, in via di profondo rinnovamento. Ormai questa vita si svolge sul piano dell'Impero; ossia i problemi nazionali si pongono da sè stessi in relazione coi nuovi compiti assegnati alla Nazione dalla conquista di un vasto e ricco territorio, felicemente realizzata per il genio incomparabile del Duce e per il valore insuperato e quasi prodigioso delle nostre armi. Questa conquista assicura ormai alla esuberante attività del popolo italiano un vasto e ricco territorio, che circonda l'acrocoro più formidabile del continente africano, da cui nascono i maggiori fiumi, e che idealmente si lega con la profonda e vasta fascia libica, che fronteggia la penisola e ne forma ormai quasi la zona di saldatura e il sicuro baluardo mediter-

ranee. L'Italia, sotto l'alta guida del Duce, che, con visione lungimirante, ne preparò e con fulminea azione ne maturò i destini, può provvedere ormai, con lavoro veramente proficuo, al suo tradizionale sviluppo civile sulle basi del suo originale e felice sistema corporativo e della sua imperiosa autarchia economica, e favorire, su solide basi, una nuova ricostruzione dell'Europa, che propugni e difenda un ordinato e pacifico svolgimento della civiltà e del diritto.

La relazione del Senato ha chiarito quale sia stata l'ampiezza dell'opera svolta dal Ministero della giustizia, in questo anno carico di eventi; ed io non vorrò ripetere la sua esposizione. In rapporto al nuovo Impero, mi limito a dire che il Ministero della giustizia ha seguito con vivo interesse la vasta e complessa opera legislativa promossa dal Ministero delle colonie (il quale, in vista delle sue nuove funzioni civili, ha assunto oggi il nome di Ministero dell'Africa italiana), e, nonostante la deficienza del proprio personale, ha prestato con entusiasmo l'opera di un notevole gruppo di magistrati e di funzionari (sono ormai 23 magistrati e 31 funzionari di cancelleria), per il migliore funzionamento della giustizia nelle nuove terre italiane.

Riferendomi a quest'ultimo punto, dirò che giustamente il senatore Raimondi ha rilevato l'importanza di una buona sistemazione iniziale degli uffici giudiziari nell'Impero. Posso aggiungere che i magistrati, che vi sono stati destinati, hanno dato e danno tutte le loro forze per questo fine. E poichè, come è facile immaginare, questi inizi impongono sempre non lievi sacrifici a coloro che per primi li affrontano, mi sia consentito di tributare, davanti a questo alto Consesso, una sincera parola d'elogio e d'incoraggiamento ai magistrati e ai funzionari che operano laggiù per una buona sistemazione della giustizia, convinto che da questa

delicata attività, giustamente diretta, verranno ottimi frutti per la nostra affermazione veramente romana nelle nuove terre dell'Impero.

La nuova legislazione fascista.

E vengo ora ai problemi relativi alla legislazione e alla codificazione, sui quali, seguendo le traccie segnate dalla relazione del senatore Raimondi, hanno portato la loro attenzione quasi tutti i senatori intervenuti in questo dibattito, e particolarmente gli onorevoli Rolandi-Ricci, Appiani, Gatti Salvatore, Cogliolo, Vicini Marco Arturo, Bonardi, Conti Sinibaldi e Santoro.

Il Ministero della giustizia partecipa, con fervida attività, mediante il suo Ufficio legislativo, alla elaborazione dei provvedimenti che vengono emanati ad iniziativa degli altri dicasteri col suo concerto, o per i quali sia richiesto comunque il suo parere. È un'opera assidua e silenziosa, ma assai feconda, io credo, di utili risultati, perchè concorre a quel perfezionamento degli atti legislativi, che è nell'aspirazione di tutti, se pure, per varie ragioni, su cui non ritengo di dovermi in questo momento indugiare, si rimanga talvolta lontani dalla mèta.

Il senatore Gatti ha rilevato taluni inconvenienti, che si manifestano soprattutto con l'emanazione dei decreti-legge. Il rilievo non è nuovo, ma convengo sull'opportunità che siano presi nuovamente in considerazione, per cercare di eliminarli o di attenuarli. Ritengo tuttavia che bisognerà attendere la riforma costituzionale, in via di elaborazione; poichè è da prevedere che questa riforma toccherà anche i modi d'emanazione delle norme giuridiche. Intanto posso assicurare che l'Ufficio legislativo del mio Ministero, che tante prove ha dato della sua sollecitudine,

della sua competenza, della sua acutezza, nella comprensione delle nuove direttive di governo e nella difesa di un corretto ordinamento giuridico, vigila perchè gli inconvenienti lamentati siano contenuti e ridotti.

La riforma del Codice civile.

Sulla riforma del codice civile, ho già ampiamente riferito nell'altro ramo del Parlamento, e non intendo ripetere qui una discussione, che è stata ampiamente svolta. I lavori procedono con la larghezza coraggiosa e con la profondità di discussione, oltrechè con la meditazione e con la cautela, che sono necessarie per dar vita, nel nuovo clima politico e giuridico, ad un codice veramente degno di Mussolini e dell'Italia fascista. La preparazione dei progetti preliminari è già compiuta; non manca che quella riguardante i diritti reali, la quale fra breve sarà rassegnata dalla Commissione per la riforma dei codici. Di questi progetti, quello del Libro primo, ridotto a progetto ministeriale, e l'altro del Libro quarto, elaborato da una commissione di giuristi italiani e francesi, si trovano davanti alla Commissione parlamentare, le cui osservazioni e proposte costituiranno, mi è grato confermarlo ancora una volta, elemento prezioso per l'ulteriore perfezionamento.

Quanto alla preparazione di quei libri, che non hanno assunto ancora carattere di progetto definitivo, ho già annunciato alla Camera, e ripeto qui, il mio proposito di provocare, con una apposita Commissione, un opportuno dibattito sulle linee più generali della riforma di quegli istituti giuridici, che sono stati più profondamente intaccati dal nuovo spirito della rivoluzione fascista (mi riferisco soprattutto alla proprietà e ai contratti), affinchè il nuovo codice risponda in pieno alle esigenze dei tempi.

Sono lieto che il mio proposito abbia trovato l'approvazione di autorevoli senatori, e principalmente dell'on. Rolandi-Ricci, dell'on. Gatti e dell'on. Cogliolo.

È evidente che un'ampia discussione, rivolta a principi d'ordine generale, e a cui partecipino anche gli esponenti di organi sindacali e corporativi, che, per varie circostanze, non furono interrogati nell'elaborazione dei progetti preliminari, sarà utile per la preparazione dei progetti definitivi, che verranno poi sottoposti alla Commissione parlamentare, la quale, come ho già detto, resta la principale collaboratrice del Ministro in questo lavoro; e forse sarà utile altresì per eventuali voti, i quali siano proposti per parti già elaborate, che la stessa Commissione potrà essere sempre chiamata a prendere in ulteriore considerazione.

Sui lavori della Commissione parlamentare, ha riferito diligentemente il senatore Raimondi nella sua relazione. A me non resta che rinnovare il mio ringraziamento a questa Commissione, che, sotto la guida indefessa, sapiente ed esperta del senatore D'Amelio, sta compiendo opera di alto valore legislativo; e assicurare gli illustri senatori, che hanno discusso alcuni punti del progetto, e particolarmente il sen. Rolandi-Ricci, il sen. Gatti e il sen. Appiani, che le loro preziose osservazioni saranno da me tenute in attenta considerazione.

La riforma del codice di commercio e del codice marittimo.

Dirò ora qualche parola sul codice di commercio e sul codice della marina mercantile, su cui mi ha fatto precise richieste, nel suo elevato e profondo discorso, il sen. Rolandi-Ricci.

La riforma del codice di commercio subisce un mo-

mento d'arresto, dovuto all'attuale situazione economica, la quale non consente di procedere ad una sistemazione generale, a carattere definitivo, degli istituti giuridici inerenti alla vita commerciale, così strettamente legata all'assetto economico non solo interno, ma altresì internazionale, non ancora pervenuti ad un punto di rassicurante stabilità. Il Ministero di grazia e giustizia segue peraltro con attenta cura tutti i problemi giuridici che si riconnettono alla vita mercantile e, appena si appalesa l'opportunità di provvedimenti indilazionabili, interviene senza indugio, come è avvenuto, da ultimo, per l'istituto dei sindaci delle società commerciali, che, attraverso il R. Decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, al quale di recente avete dato la vostra ambita approvazione, ha ricevuto una rigorosa disciplina, da cui può dipendere, in parte, il buon funzionamento delle società commerciali.

Il progetto del codice della marina mercantile ha già avuto i pareri della magistratura, delle autorità accademiche, dei sindacati forensi e di altri enti; e questi pareri sono stati recentemente pubblicati in due grossi volumi, che formano un materiale molto notevole per l'ulteriore svolgimento della riforma. Anche questo progetto sarebbe pertanto pronto per una ulteriore elaborazione, ma si è stati fin qui trattenuti dal procedervi per il riflesso che mancano ancora talune convenzioni internazionali interessanti il traffico marittimo, che sarebbe forse opportuno attendere, per la migliore sistemazione del nostro diritto. Tuttavia dichiaro che è mia intenzione di iniziare al più presto l'elaborazione del progetto definitivo, nella speranza che tali convenzioni possano tempestivamente sopravvenire a colmare le lacune o almeno ad indicare le linee direttive del diritto internazionale in questa materia; oppure che, con

nuovi criterî, si possa altrimenti provvedere, mediante opportune norme giuridiche.

La riforma del Codice di procedura civile.

E vengo al codice di procedura civile. Ho avuto già occasione, nell'altro ramo del Parlamento, ed anche in recenti discorsi, di esporre le linee fondamentali del progetto preliminare, che verrà in questi giorni distribuito agli organi tecnici e politici (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Avvocatura Generale, Ministeri, Confederazioni ed altri enti nazionali, Corti d'Appello, Facoltà giuridiche, Sindacati forensi, organi corporativi e tecnici), per averne i pareri e per procedere, possibilmente prima della fine dell'anno, alla redazione del testo definitivo, da sottoporre alla Commissione parlamentare.

Sono lieto che le linee di questo progetto abbiano avuto l'adesione, oltrechè dell'illustre Relatore, anche di tutti gli autorevoli senatori, che hanno preso la parola su questo argomento, e principalmente quella incondizionata dei senatori Rolandi-Ricci, Appiani, Conti Sinibaldi e Santoro, che, coi loro discorsi, hanno portato un notevole contributo al migliore orientamento della riforma. Sulle direttive segnate dal Duce, l'Italia avrà ormai il suo codice di procedura civile, fondato sull'unità della giurisdizione, sul principio di concentrazione e sull'immediatezza del procedimento; un codice aderente alle esigenze del popolo per una giustizia pronta e sostanziale.

Sono lieto che gli illustri senatori testè ricordati abbiano dato la loro adesione anche al principio del giudice unico in prima istanza. Ripeto qui che, dopo lunga meditazione, mi sono convinto che il giudice unico sia il

mezzo migliore per garantire unità di direzione e speditezza al processo. Lo stesso magistrato, che ha seguito lo sviluppo della causa fin dal suo inizio; che ha disposto ed assunto personalmente le prove; che, in una parola, ha diretto in ogni momento lo svolgimento della causa, è naturalmente chiamato, a somiglianza di quanto avviene nelle preture, anche a dare la sentenza definitiva in prima istanza. Questa sentenza, tuttavia, sarà appellabile davanti alla Corte di appello, costituita in collegio. La linea è logica e coerente, e praticamente darà buoni risultati, per quei fini di unità di direzione e di speditezza del processo, a cui la nuova procedura deve mirare. Le riserve, che sono state fatte anche in quest'aula, non mi sono sembrate persuasive: esse sono state vigorosamente oppugmate, anche in questa discussione, da voci alte e autorevoli. Tuttavia dirò che il problema dovrà pur sempre essere discusso ampiamente; onde non mi attardo su esso. Nè ritengo di dovermi indugiare sulle linee generali della riforma, più volte esposte, le quali dovranno pure essere esaminate e discusse nella loro pratica applicazione. Mi limito a dire che la riforma è destinata a dare snellezza, probità e rapidità al nuovo processo, sotto l'ispirazione dell'idea fascista, e che essa sarà diretta a realizzare, come vuole il Duce, una giustizia « sollecita e umana ».

Il giudizio di esecuzione nel nuovo Codice.

Penso invece che potrà essere interessante fornire, in questa sede, maggiori notizie riguardo al procedimento esecutivo, per il quale l'urgenza della riforma è stata così efficacemente dimostrata dagli accenni eloquenti dei senatori Rolandi-Ricci, Appiani, Cogliolo e Santoro. L'on. Rela-

tore, nella sua acuta esposizione, non ha mancato di intrattenersi anche su questo punto della riforma, e si è anzi mostrato favorevole alla estensione di una procedura generale di concorso anche nel campo civile. Questo problema, dirò così, pregiudiziale allo studio del procedimento esecutivo è stato da me attentamente considerato; ma non ho creduto di dovermi allontanare da quella che è la tradizione nostra in siffatta materia. La speciale procedura di concorso, estesa a tutto il ceto creditorio, appare indispensabile nel campo commerciale, in cui, per l'intrecciarsi dei rapporti basati sul credito e quasi sempre privi di qualsiasi reale garanzia, si presenta la necessità di attenuare, in quanto possibile, le gravi conseguenze dirette ed immediate che l'insolvenza può avere sulla situazione patrimoniale di tutti coloro che col debitore si trovano in rapporti di affari, evitando pertanto o contenendo i turbamenti che da ciò possono derivare all'attività commerciale, e quindi in definitiva alla saldezza economica del Paese. Siffatta situazione non si verifica invece, in linea generale, nel campo civile, in cui la interferenza dei rapporti appare assai limitata e l'elemento del credito non è affatto preponderante, o in cui ogni creditore si tutela normalmente con opportune garanzie. La procedura collettiva di esecuzione, qualora fosse stabilita anche nel campo civile, dove mancano quei presupposti che la rendono necessaria nel campo commerciale, finirebbe col creare eccessivi sconvolgimenti, che appare senz'altro prudente di evitare, nonostante gli esempi che pur si trovano in legislazioni straniere.

Ma, pur giudicando non consigliabile l'adozione della procedura concorsuale nel campo civile, dirò che la riforma del sistema esecutivo, nel nuovo codice, risulterà ugualmente profonda.

Il processo di esecuzione attualmente in vigore, per la

pesante bardatura di forme complicate, per la esasperante moltiplicazione di stadi processuali, per la incredibile indulgenza verso le più assurde opposizioni, è veramente, nel codice attuale, il terreno più fertile per le insidie curialesche o per le manovre ostruzionistiche del debitore in mala fede. La riforma pertanto deve rispondere ad una esigenza, che è non tanto d'interesse privato del creditore, quanto e soprattutto di interesse pubblico. È la esigenza di restituire il suo essenziale valore al titolo esecutivo, che solo quando trova, negli ordinamenti processuali, i mezzi adatti per una rapida realizzazione del diritto, costituisce veramente strumento efficace del credito e dello sviluppo dei traffici.

Ispirandosi a questa esigenza, il progetto organizza un sistema di esecuzione semplice e sicuro, non attanagliato da insidie di forme, aperto alla leale difesa dei diritti, ma ermeticamente chiuso alle opposizioni di mala fede.

L'esecuzione immobiliare.

La semplificazione delle forme è particolarmente profonda nella disciplina della esecuzione immobiliare. Questa si svolge, nel codice vigente, assai faticosamente, attraverso un sistema complicato e costoso di citazioni e perizie, con una serie asfissiante di incanti, assegnazioni provvisorie e rivendite, che sembrano molte volte escogitate per defatigare il creditore, mentre gli danno una assai scarsa sicurezza di realizzare il suo credito, esposto alle più esasperanti manovre ostruzionistiche del debitore prima, e poi dell'assegnatario. L'unico effetto concreto ed immanicabile di questa pesante procedura è l'aggravio enorme di spese, che incide sul prezzo dell'esproprio e che è stato lamentato anche in questa aula.

Se la tutela dell'interesse del creditore e la necessità

di rinvigorire il valore del titolo esecutivo non giustificassero di per sè una radicale riforma, questa sarebbe egualmente imposta dalla esigenza di tutelare la ricchezza del Paese e la produttività dei beni, i quali, nelle lunghe more del processo esecutivo, sono in un penoso stato di abbandono e di trascuratezza, sia per le condizioni di insolvenza del proprietario, sia per l'incertezza della loro sorte definitiva.

Il giudizio di espropriazione è infatti uno stato patologico che, nell'interesse superiore della produzione, deve farsi cessare al più presto. Il progetto adotta sostanzialmente, per la esecuzione immobiliare, lo stesso sistema che regola la esecuzione sui mobili. Si è considerato che, per conseguire la realizzazione di un credito consacrato in un titolo esecutivo, non può essere necessaria l'instaurazione di un giudizio contenzioso, che è quasi incitamento al debitore per proporre le più assurde e maliziose eccezioni, con lo scopo di procrastinare la vendita.

Esclusa pertanto la citazione del debitore, il progetto stabilisce che il creditore chieda con ricorso al giudice la vendita degli immobili pignorati. Ma, perchè il giudice abbia tutti gli elementi opportuni per stabilire le più convenienti condizioni di vendita, il ricorso è notificato al debitore e agli altri creditori interessati nell'esecuzione, con invito di far tenere al giudice le loro osservazioni e proposte. Il giudice provvede con decreto e stabilisce il prezzo base della vendita, ragguagliato a determinato multiplo del tributo verso lo Stato; ma ha facoltà, quando questa determinazione sembri inadeguata, di stabilire un prezzo maggiore, ricorrendo, ove sia necessario, al parere di persone esperte.

Si evita così la perizia preventiva, che non solo deter-

mina ritardi e contestazioni, ma raramente conduce alla determinazione di un prezzo rispondente alle condizioni del mercato, con la conseguenza che, andati deserti gli incanti, la esecuzione si invischia in una serie vana e costosa di successivi tentativi.

Altra finalità del sistema è quella di assicurare il pronto soddisfacimento dei creditori, dopo la conclusione della vendita. Oggi il deliberatario entra in possesso dell'immobile senza versarne il prezzo, che dovrà pagare al creditore quando sia formato lo stato di graduazione. Ciò determina due gravi inconvenienti: 1° incoraggia la partecipazione all'incanto di persone che non sono economicamente in condizioni di procedere all'acquisto, ma fanno affidamento sul lungo lasso di tempo presumibilmente occorrente per il giudizio di graduazione allo scopo di procurarsi con qualche espediente di speculazione il denaro necessario, o anche fondano le loro speranze sulla arrendevolezza dei creditori, che, già stanchi del lungo e difficile cammino percorso, sono più facilmente indotti a patteggiamenti e rinunzie, anzichè ad affrontare la nuova aspra battaglia della rivendita, che, anche superata, non offre maggiori garanzie del primo incanto; 2° stimola il deliberatario a creare e a favorire inciampi alla definizione della procedura per l'interesse di ritardare più che sia possibile il giorno del pagamento, conservando intanto il vantaggio del possesso e dello sfruttamento dell'immobile. Il progetto ha radicalmente cambiato il sistema; esso vuole che il prezzo di aggiudicazione sia depositato in un breve termine e che solo dopo il deposito si faccia luogo al trasferimento dell'immobile. Nell'odierna ricchezza degli istituti di credito, non sarà difficile agli acquirenti seri e solvibili di trovare i mezzi necessari per gli acquisti.

Le forme del processo esecutivo.

La semplificazione procedurale nelle espropriazioni immobiliari non si limita ai punti salienti fin qui esaminati. Tutto il procedimento, così nelle linee generali come nei particolari, è improntato alla maggiore snellezza di forme.

Anche qui domina il principio, che caratterizza la riforma del giudizio di cognizione, dell'attiva partecipazione del giudice allo svolgimento del processo.

Non appena, col pignoramento, l'immobile è sottratto alla libera disponibilità del debitore, si fa luogo alla nomina del giudice dell'esecuzione, al quale sono affidate la direzione del processo e la decisione di tutte le controversie ad esso inerenti.

Il processo si svolge senza inutili solennità di forme. Abolita la citazione per la vendita, sostituita alla sentenza di autorizzazione a vendita un decreto non soggetto ad impugnativa, anche il trasferimento dell'immobile si compie senza complicazioni di sentenze per mezzo di un decreto.

Infine la distribuzione del prezzo avviene, non più nelle forme complicate del vigente giudizio di graduazione, ma con una procedura, che, mettendo a diretto contatto il giudice e le parti, in riunioni che non hanno l'apparato esteriore del giudizio contenzioso, consentirà discussioni pacate e serene e darà modo al giudice di svolgere opera efficace di persuasione e di conciliazione.

In ogni modo, se pur sorgessero contrasti non conciliabili, la legge evita, finchè è possibile, che essi determinino un arresto completo della procedura; ma, accantonate le somme occorrenti per la soddisfazione dei crediti contestati, autorizza il giudice a distribuire le altre ai creditori

estranei alla contestazione, o anche a quelli che ne sono colpiti, se la contestazione è soltanto parziale.

L'esecuzione mobiliare.

Anche la procedura delle esecuzioni mobiliari ha subito una generale revisione, pur tenendo presente che essa, in verità, non dà luogo, per quanto attiene alle forme, a troppo gravi inconvenienti. Per questa parte, la riforma si propone soprattutto uno scopo di moralizzazione, stroncando la intollerabile speculazione delle istanze in separazione, che oggi turbano il regolare svolgimento della procedura. Pertanto il progetto limita l'esperibilità delle prove testimoniali sulla proprietà di cose trovate nella casa o nell'azienda del debitore, e soprattutto esclude l'effetto sospensivo obbligatorio delle istanze in separazione. La regola è che la istanza non sospende la esecuzione, ma può sospenderla il giudice dopo aver deliberato il fondamento della pretesa e normalmente imponendo una congrua cauzione.

Altro punto attentamente esaminato riguarda lo svolgimento delle aste, le quali spesso danno luogo ad inconvenienti, perchè si svolgono in forme poco idonee ad assicurare la partecipazione del pubblico e l'ordinato svolgimento delle offerte. Il progetto disciplina accuratamente questa materia; e, accanto alla forma tradizionale della vendita eseguita dall'ufficiale giudiziario, introduce, per le ipotesi in cui il giudice la ravvisi conveniente, l'asta in locali appositamente attrezzati. Naturalmente la innovazione è circondata di tutte le opportune cautele intese a dare la più assoluta garanzia di correttezza e di sicurezza.

Non mi è dato indugiarmi in una esposizione più particolareggiata del contenuto della riforma; ma non posso

tralasciare dal rilevare che essa completa, non solo per esigenze di carattere scientifico, ma anche per ragioni di ordine pratico, la materia dell'esecuzione, regolando l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare e introducendo una nuova forma di esecuzione per l'esproprio di aziende agrarie. Nell'interesse dell'agricoltura, che è fattore fondamentale della prosperità del Paese, conviene evitare la disgregazione dell'azienda in conseguenza della esecuzione mobiliare su singoli elementi di essa. È opportuno che l'azienda sia conservata nella sua unità e sia salvata al patrimonio della Nazione, anche se il suo titolare, per sopravvenuta insolvenza, non sia più in grado di gestirla. Più che norme definitive, il progetto enuncia in questa parte concetti direttivi, i quali potranno essere utilmente svolti, quando le organizzazioni competenti avranno avuto campo di esprimere il loro parere.

Come ho più volte detto, la riforma del codice di procedura civile è opera che richiede il concorso illuminato e sapiente di tutti i competenti. La discussione pubblica, l'esame che del progetto faranno le organizzazioni professionali e i corpi tecnici contribuiranno a costruire un codice di procedura civile degno delle tradizioni giuridiche del nostro Paese e adeguato alla nuova ispirazione fascista, che tanti fecondi frutti ha già dato anche nel campo del diritto.

L'on. Berio ha accennato alla particolare riforma relativa agli organi giurisdizionali per la risoluzione delle controversie tra lo Stato e i suoi fornitori. Il problema è assai importante e delicato, e assicuro l'on. Berio che esso formerà oggetto del mio più attento esame.

E passo all'ordinamento giudiziario.

La riforma dell'ordinamento giudiziario.

Su questo tema, così strettamente connesso con la riforma del processo civile, abbiamo udito l'interessante discorso del senatore Giampietro e gli incisivi ed eloquenti accenni dei senatori Appiani e Santoro.

Intanto s'impone l'unificazione delle carriere, poichè non è più oltre concepibile che si faccia distinzione fra i pretori e i giudici. Anzi il pretorato diventa, come fu del resto anteriormente alla legge 15 aprile 1930, un grado della carriera; e precisamente quello che fu definito « la palestra della funzione giudiziaria », attraverso il quale tutti dovranno passare dopo le prove nei primi gradi di uditore e di aggiunto giudiziario, e che aiuterà a preparare i giudici capaci alle funzioni della giustizia civile, non meno che a quelle della giustizia penale.

Intanto io non ho atteso la riforma per provvedere ad una buona preparazione dei giudici, e sono grato al relatore di questo bilancio e agli altri oratori, i quali hanno voluto ricordare l'istituzione del corso di tirocinio, che ha dato già risultati così promettenti.

Posso dire che, nel nuovo ordinamento, questo corso sarà rafforzato e reso obbligatorio. Intanto, e fino a che non si saranno realizzati i risultati che sono da attendersi dai nuovi ordinamenti, è mio proposito di curare sempre più la formazione spirituale e tecnica dei magistrati, degni della grande tradizione che è stata qui giustamente esaltata. Come ho già annunciato alla Camera, saranno istituiti a questo scopo corsi di specializzazione e di perfezionamento per i magistrati; corsi che potranno essere attuati senza grave interruzione delle funzioni

giudiziarie e che saranno dedicati a quella integrazione e specializzazione della cultura, che è diventata una necessità di tutte le carriere e che assumerà notevole valore anche per la preparazione dei nuovi compiti assegnati alla nuova magistratura con l'istituzione del giudice unico.

Senza indugiarmi in particolari, dirò che questi corsi si rivolgeranno principalmente a quelle discipline che servono ad integrare la cultura necessaria all'esercizio delle funzioni giudiziarie, e pertanto essi saranno indirizzati agli studî più moderni della medicina legale, utili non soltanto nelle materie penali, ma anche in molti rami della materia civile; alle nozioni di polizia scientifica; agli studî in materia bancaria; a quelli relativi al funzionamento delle società commerciali; oltrechè ad altri rami delle discipline giuridiche.

I corsi di tirocinio hanno già dimostrato quanto giovi la sollecitudine della pubblica amministrazione nel problema della preparazione dei nuovi magistrati. Sono convinto che nuovi benefici verranno anche dai corsi per magistrati, non soltanto per le nozioni tecniche che potranno essere acquisite, ma soprattutto per quel valore spirituale che è insito nella scuola, là dove i docenti affidano ai discenti il meglio della loro esperienza.

Ma a questo non si limiterà naturalmente la riforma dell'ordinamento giudiziario. Sarà infatti anche riveduto il sistema delle promozioni, con un ritorno alle forme tradizionali, che dettero nel passato le migliori prove. Non scendo a particolari, ma accenno alle mie preferenze per un sistema misto, che tenga conto insieme di una giusta valutazione dei meriti rivelati dalla fervida e intelligente attività nella carica e di quelli particolari della superiorità della mente e degli studî. Desidero assicurare i senatori

Giampietro e Appiani che saranno tolte quelle ragioni di agitazione nei concorsi, che hanno tenuto e tengono in disagio una parte dei magistrati più di ogni altro degna di sollecitudine e di riguardo, e che inoltre sarà tenuto conto della necessità di una buona scelta dei più capaci per le funzioni più delicate e più alte.

In pari tempo la riforma dovrà provvedere alle esigenze indilazionabili del numero dei magistrati e dei funzionari di cancelleria, necessari ad una regolare amministrazione della giustizia.

Si sta per superare un periodo difficile per la deficienza del personale, causata da una interruzione, che fu non breve, nei concorsi; interruzione che recò danni più gravi alla magistratura, in cui non sono possibili le facili assunzioni nei ruoli. Ora i concorsi sono stati riaperti e sarà mia cura di provvedere ad una loro sollecita espletazione, sia per i magistrati, sia per i cancellieri. Anche per questa ultima categoria di funzionari, sarà presa in considerazione l'opportunità di una adeguata preparazione e di una ordinata carriera.

A proposito dei concorsi per la magistratura, alcuni senatori hanno rilevato l'ingente numero di domande per i posti di uditore di tribunale e di pretura, il che starebbe a significare la crisi della professione forense. Ora, al riguardo, è bene precisare che le domande presentate per i prossimi concorsi sono bensì tremila, ma effettivamente i giovani laureati che hanno chiesto di entrare in magistratura sono poco più di duemila, perchè circa mille hanno presentato domanda tanto per il concorso di uditore di tribunale quanto per quello di uditore di pretura. È da aggiungere poi che molti dei concorrenti partecipano anche ad uno e più concorsi di altre ammi-

nistrazioni statali, data la contemporaneità del bando di altri concorsi.

Anche il problema dei locali giudiziari, bisognosi in molte sedi di miglioramenti, mi ha preoccupato e mi preoccupa; ma sono in grado di dire che si stanno prendendo opportuni provvedimenti, col prezioso aiuto dei miei colleghi delle finanze e dei lavori pubblici, non soltanto per la costruzione o il compimento dei nuovi palazzi, come a Milano, a Cagliari, a Sassari, a Palermo, a Catania, a Pisa, a Forlì, ma anche per adattamenti e miglioramenti delle vecchie sedi, come a Genova, a Trapani, a Parma e in molte altre città.

La funzione delle professioni legali.

Vengo al tema delle professioni legali, su cui ha fatto notevoli osservazioni il senatore Raimondi e su cui si sono particolarmente trattenuti i senatori Cogliolo, Vicini, Bonardi e Galimberti.

Nei procedimenti civili e commerciali, si va delineando una diminuzione, la quale deve essere attentamente seguita ed esaminata. Se è sintomo confortevole la diminuzione della litigiosità, in quanto sia fenomeno patologico, non altrettanto si deve dire in generale della diminuzione degli affari contenziosi civili. Sono convinto che a questa diminuzione concorra, oltre la causa generica della crisi economica, anche, per non piccola parte, la ragione delle spese di lite, che le complicazioni della procedura attuale rendono spesso eccessive. Un mutamento delle forme processuali, ora troppo ingombranti e costose, mutamento che importa il riavvicinamento della giustizia al popolo, la speditezza dei procedimenti e la chiarezza e la probità nel processo,

darà nuova fiducia al popolo nella giustizia e rinnoverà la vita giudiziaria e professionale. Una elevata professione forense è elemento indispensabile di un buon funzionamento della giustizia. Io sono convinto che le classi forensi, nel nuovo clima e con la nuova procedura, contribuiranno decisamente alla formazione di un costume giudiziario nuovo, il quale darà pure rinnovata fiducia alla coscienza popolare. A questa formazione dovranno attendere specialmente i Sindacati forensi, che sono stati rinnovati negli ordinamenti e nel prestigio, e che hanno già pienamente dimostrato di essere all'altezza delle loro importanti attribuzioni.

Questi sono i concetti da me svolti nel discorso di Napoli e che ho rapidamente toccati nell'altro ramo del Parlamento. Aggiungo qui che il delicato problema delle funzioni degli uffici legali degli enti autonomi è oggetto di mia viva considerazione, nell'intento che da essi non riceva pregiudizio l'esercizio della libera professione.

Anche la funzione notarile merita la tutela più vigile. Su questa via si è posta da un decennio la legislazione fascista e già si sono avuti confortanti risultati. Non bisogna dimenticare che i notai hanno tradizionalmente funzioni specifiche, le quali furono creazione del diritto italiano; e che, anche in sedi modeste e disagiate, dove mancano altri professionisti legali, i notai assistono le popolazioni rurali nelle loro modeste esigenze giuridiche e compiono opera altamente utile.

I concorsi nazionali per esame, dall'attuazione della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono stati cinque. Oltre ottocento giovani laureati e pienamente idonei sono entrati, in meno di un decennio, a far parte della professione notarile; e stanno ora per entrare altri cento giovani diligentemente selezionati. Sarà fra breve bandito un nuovo con-

corso, per maggior numero di posti, anche allo scopo di tener conto di quei giovani che furono mobilitati per l'impresa africana e che non poterono partecipare all'ultimo concorso.

Per la formazione del testo unico delle leggi sul notariato e sugli archivi notarili, continuano i lavori della Commissione, e non si mancherà di esaminare attentamente i voti espressi dall'on. Relatore, nonchè gli altri voti e le proposte pervenute al Ministero, sempre nell'intento di conferire maggiore prestigio alla funzione. Posso dire che sta per essere compiuta la revisione delle tabelle delle sedi notarili, alla quale si è proceduto con grande accuratezza, in guisa da assicurare che la funzione notarile risponda pienamente alle esigenze della popolazione.

Analogamente a quanto fu fatto per le professioni forensi con la riforma del 1933, che portò alla soppressione degli ordini e dei collegi e delle commissioni reali e alla devoluzione ai sindacati delle attribuzioni sulla tenuta degli albi e sulla disciplina degli iscritti, così si dovrà provvedere anche nei riguardi delle altre professioni e cioè per i giornalisti, gli ingegneri, gli architetti, i dottori in economia e commercio, i ragionieri, i tecnici agricoli, i chimici, i periti industriali, i geometri. Mediante questa riforma, che verrà ad aggiungersi alle altre norme sulla organizzazione sindacale e corporativa delle categorie professionali, anche le anzidette professioni avranno al più presto ordinamenti integralmente conformi ai principii del Regime fascista.

La giustizia penale.

Non mi indugio sugli altri problemi dell'amministrazione della giustizia, poichè ho il dovere di chiudere il mio discorso.

Desidero soltanto di rispondere al rilievo, che è stato ripetuto dall'on. Cogliolo, relativamente alla raccomandata applicazione di cui nell'art. 31 del cod. di proc. pen., per assicurarlo che, in base agli elementi statistici pervenuti, risulta che l'esercizio della facoltà di avocazione al tribunale di procedimenti di competenza pretorile è divenuto sempre più frequente.

Ed ora un accenno alle funzioni specifiche del giudice di sorveglianza su cui ha richiamato l'attenzione l'on. Conti Sinibaldi.

Questa istituzione lega genialmente il sistema della giustizia penale con gli istituti di prevenzione e di pena e dà un carattere vivo e continuativo all'opera di repressione penale e di difesa della pubblica autorità, in ordine alle conseguenze del reato ed alla pericolosità; opera la quale non sarebbe altrimenti se non materiale esecuzione delle sentenze penali, senza alcuna spiritualità e senza alcuna elasticità.

Accogliendo i progressi della scienza penitenziaria, il sistema adottato dalle nostre leggi per gli istituti di prevenzione e di pena ha dimostrato di poter dare ottimi risultati. Esso è oggetto di imitazione e di studio da parte delle amministrazioni straniere.

Le deficienze rilevate dal senatore Giampietro sullo stato delle carceri mandamentali non sono ignorate dal Ministero e si va provvedendo con rimedi opportuni; ma una riforma organica non si potrà attuare se non dopo che si sarà provveduto a risolvere il problema delle spese giudiziarie, in connessione col passaggio allo Stato di taluni servizi già affidati alle amministrazioni locali.

Così assicuro il senatore Galimberti che sono ben conosciute le pessime condizioni del carcere giudiziario di

Cuneo e che rinnoverò le mie premure agli organi competenti per le dovute provvidenze, che ormai non possono più oltre essere prorogate.

L'amministrazione della giustizia e l'attuazione del diritto.

Il Senato, che presta così vigile attenzione ai problemi della giustizia, può confortarsi nel pensiero che a questi problemi il Governo fascista presta la sua opera più fervida, nel suo costante pensiero, agli ordini del Duce, che, fin da principio, ebbe il grande merito di saper riconsacrare la giustizia sulle basi stesse dello Stato.

In questa grande opera spiegano la loro silenziosa, ma non per questo meno feconda attività, tutti gli uffici giudiziari, ad incominciare dalla Suprema Corte, la quale, con mano ferma, assicura la unità della giurisprudenza per una uniforme applicazione della legge, e via via agli uffici inferiori, dove tutti, magistrati e funzionari, con spirito alacre e concorde, talvolta con vero sacrificio, danno il loro fervido contributo all'amministrazione della giustizia.

Mentre presso altri regimi dominano tuttora il disordine e la tragica lotta tra il capitale e il lavoro, l'Italia vede garantito un assetto pacifico, fondato sopra una legge di equilibrio tra tutte le forze della produzione, e vigilato dall'assidua e intelligente opera di un partito unico di Governo. Questa legge, che trova il suo fondamento nella giustizia, ha saputo escogitare anche gli organi per attuarla.

Lo Stato fascista, col suo originale ordinamento corporativo, con la sua geniale Magistratura del lavoro, ha dimostrato e dimostra ogni giorno la sua decisa superiorità sul vecchio Stato democratico, tuttora legato ai suoi ludi

cartacei e alle sue lotte infeconde tra le classi e le categorie, e più che mai impotente ad ogni azione risanatrice.

Lo Stato fascista, che è veramente poggiato su tutte le classi e su tutte le categorie, e che è quindi Stato di popolo, dimostra la sua decisa superiorità: esso garantisce ai cittadini, a fatti, non a parole, una effettiva libertà, una effettiva uguaglianza, una effettiva giustizia.

Lo Stato fascista, coi suoi originali ordinamenti, si dimostra sempre più un perfezionamento, un superamento delle vecchie forme di Stato, per una più perfetta realizzazione umana della civiltà e della giustizia. I nostri ordinamenti corporativi trovano ogni giorno imitazione in tutti quei Paesi stranieri, che hanno il coraggio di uscire dalle nebbie di una interessata propaganda, che parla sciocamente di dittatura e di reazione, per entrare nelle realizzazioni luminose dello Stato fascista, generatrici di una legge più alta e di una giustizia più limpida e sicura.

Ebbene: il Duce, che aperse ai nostri occhi questi sublimi orizzonti, ha voluto anche garantire all'Italia la possibilità di resistere economicamente nelle grandi competizioni mondiali, e l'ha portata all'Impero, affinché il grande edificio di pace e di giustizia, necessario al cammino della nuova civiltà, possa essere condotto al suo ultimo compimento, sotto il grande segno di Roma. Noi, dopo aver chinata, abbagliati, la fronte, la risollebiamo, fiduciosi e sicuri; e facciamo promessa di operare, ciascuno nel nostro posto di militi pronti e fedeli, per il nuovo diritto, per la nuova giustizia.

Cuneo e che rinnoverò le mie premure agli organi competenti per le dovute provvidenze, che ormai non possono più oltre essere prorogate.

L'amministrazione della giustizia e l'attuazione del diritto.

Il Senato, che presta così vigile attenzione ai problemi della giustizia, può confortarsi nel pensiero che a questi problemi il Governo fascista presta la sua opera più fervida, nel suo costante pensiero, agli ordini del Duce, che, fin da principio, ebbe il grande merito di saper riconsacrare la giustizia sulle basi stesse dello Stato.

In questa grande opera spiegano la loro silenziosa, ma non per questo meno feconda attività, tutti gli uffici giudiziari, ad incominciare dalla Suprema Corte, la quale, con mano ferma, assicura la unità della giurisprudenza per una uniforme applicazione della legge, e via via agli uffici inferiori, dove tutti, magistrati e funzionari, con spirito alacre e concorde, talvolta con vero sacrificio, danno il loro fervido contributo all'amministrazione della giustizia.

Mentre presso altri regimi dominano tuttora il disordine e la tragica lotta tra il capitale e il lavoro, l'Italia vede garantito un assetto pacifico, fondato sopra una legge di equilibrio tra tutte le forze della produzione, e vigilato dall'assidua e intelligente opera di un partito unico di Governo. Questa legge, che trova il suo fondamento nella giustizia, ha saputo escogitare anche gli organi per attuarla.

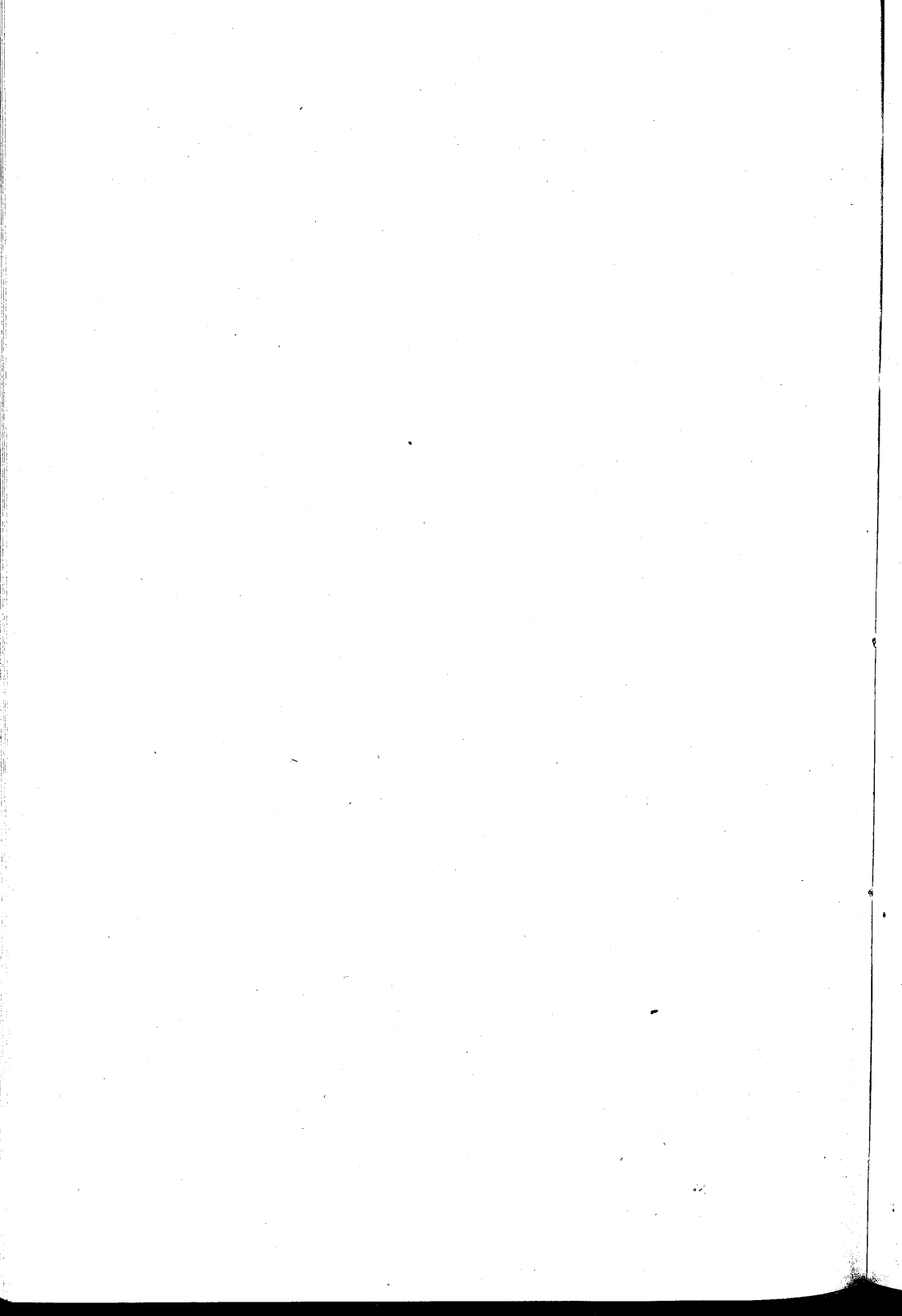
Lo Stato fascista, col suo originale ordinamento corporativo, con la sua geniale Magistratura del lavoro, ha dimostrato e dimostra ogni giorno la sua decisa superiorità sul vecchio Stato democratico, tuttora legato ai suoi ludi

cartacei e alle sue lotte infeconde tra le classi e le categorie, e più che mai impotente ad ogni azione risanatrice.

Lo Stato fascista, che è veramente poggiato su tutte le classi e su tutte le categorie, e che è quindi Stato di popolo, dimostra la sua decisa superiorità: esso garantisce ai cittadini, a fatti, non a parole, una effettiva libertà, una effettiva uguaglianza, una effettiva giustizia.

Lo Stato fascista, coi suoi originali ordinamenti, si dimostra sempre più un perfezionamento, un superamento delle vecchie forme di Stato, per una più perfetta realizzazione umana della civiltà e della giustizia. I nostri ordinamenti corporativi trovano ogni giorno imitazione in tutti quei Paesi stranieri, che hanno il coraggio di uscire dalle nebbie di una interessata propaganda, che parla scioccamente di dittatura e di reazione, per entrare nelle realizzazioni luminose dello Stato fascista, generatrici di una legge più alta e di una giustizia più limpida e sicura.

Ebbene: il Duce, che aperse ai nostri occhi questi sublimi orizzonti, ha voluto anche garantire all'Italia la possibilità di resistere economicamente nelle grandi competizioni mondiali, e l'ha portata all'Impero, affinché il grande edificio di pace e di giustizia, necessario al cammino della nuova civiltà, possa essere condotto al suo ultimo compimento, sotto il grande segno di Roma. Noi, dopo aver chinata, abbagliati, la fronte, la risolleghiamo, fiduciosi e sicuri; e facciamo promessa di operare, ciascuno nel nostro posto di militi pronti e fedeli, per il nuovo diritto, per la nuova giustizia.



APPENDICE

I.

LA PREPARAZIONE DELLA RIFORMA *

Contemporaneamente, desidero dire che, a conferma di quanto ebbi ad annunciare nello scorso anno, sono ormai sicuramente avviati i lavori per la riforma del Codice di procedura civile, riforma resa ormai improrogabile dalla nuova coscienza giuridica creata dal Fascismo e dalle esigenze della vita nuova. Il Codice vigente, che porta la data del 1865, ispirato all'indirizzo individualista delle dottrine dei vecchi regimi, è ormai logoro e sorpassato. Le direttive da esso tracciate, col prevalere dell'attività delle parti, di fronte all'agnosticismo del giudice, con la durata interminabile delle liti, con le difficoltà dell'esecuzione, per quanto attenuate dalla pratica, mercè lo stile di una magistratura, che è vanto della nostra tradizione giuridica, più non si reggono; e sono state vigorosamente controbatute da una scienza processualistica italiana, che era già matura sul principio del nostro secolo. Oggi si impone un processo proprio di uno Stato forte, geloso della sua autorità, sollecito tutore e assertore di tutti gli interessi generali, e quindi anche della ragione politica della difesa del diritto obbiettivo, con una ripresa felice, in massima, dello stesso sistema del vecchio processo italiano, che fu creazione insu-

* Dal discorso pronunciato alla Camera dei Deputati, il 13 marzo 1936-XIV.

perata del diritto comune. Così la riforma, resa ormai indilazionabile, trova segnate le sue linee direttive dalla nuova concezione della funzione dello Stato fascista e dalla posizione del cittadino rispetto allo Stato.

Questi nuovi poteri dello Stato nel processo, diretti a raggiungere una giustizia più sicura e più rapida, si attuano mediante un intervento più diretto del giudice, il quale non sarà ormai passivo spettatore di un duello fra privati, ma immediato e attivo dirigente del processo, a contatto diretto delle parti, dotato di ogni più ampia facoltà di direzione, di istruzione, di poteri disciplinari e all'occorrenza coercitivi, nei confronti delle parti, dei coadiutori alla sua opera, siano testi, siano periti, e talora anche nei confronti di terzi estranei al giudizio.

Così si potrà togliere di mezzo la possibilità di espedienti dilatorii e di artificiose lungaggini, mentre il continuo diretto contatto del giudice con le parti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'obbligo specifico di un comportamento leale fatto alle parti e ai loro patrocinatori dovranno assicurare alla amministrazione della giustizia quell'ambiente di moralità e di onestà, che è presupposto del raggiungimento dei suoi fini.

La sicurezza del diritto, scopo ultimo di tutta l'azione dello Stato, troverà le sue basi nelle garanzie offerte in tutti i gradi della giurisdizione, dal minore sino a quello massimo della Cassazione, la cui autorità non mancherà di essere maggiormente rafforzata rispetto al giudice di rinvio.

La costruzione di un sistema unitario e generale di amministrazione della giustizia, portante in ogni caso all'avvicinamento del giudice al cittadino, dovrà favorire infine la unificazione nel Codice delle varie procedure speciali, oggi sparse in troppe leggi particolari.

Su queste basi poggia il nuovo Codice, di cui ho segnato le linee direttive, e di cui, con l'ausilio prezioso e dotto del professore Enrico Redenti, si stanno elaborando organicamente le singole disposizioni. Ho ferma fiducia di poterlo presentare rapidamente nel suo testo preliminare, in modo che, tra breve, possa essere sottoposto all'esame e alla discussione dei corpi politici e tecnici già interessati per la revisione del progetto del Codice civile.

II.

L'ELABORAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PROCEDURA CIVILE. *

Mi preme ora di annunciare, a conferma di quanto esposi alla Camera, che sto portando a buon punto anche la preparazione del nuovo Codice di procedura civile, di cui si sente vivo e urgente il bisogno. Il nuovo Codice risponderà in pieno a quella esigenza fondamentale del Regime fascista, per cui lo Stato è chiamato ad esercitare tutte le sue funzioni, e soprattutto la funzione giurisdizionale, con quella autorità e con quella fermezza che gli derivano dalla volontà tenace di mirare all'interesse generale, senza trascurare i legittimi interessi individuali, e dalla superiorità della sua organizzazione politica e sociale.

Ma da ciò non si devono trarre illazioni infondate, come quelle contro le quali il relatore ha creduto di dover mettere in guardia. Se la riforma processuale civile deve necessariamente tendere a riavvicinarsi alla riforma già attuata del processo penale, perchè appunto ispirata al carattere di autorità dello Stato fascista, ciò non può significare l'adozione totalitaria e integrale del Codice di procedura penale, nè disconoscimento di quelle diversità necessarie che esistono tra il processo penale e il processo civile.

* Dal discorso pronunciato al Senato del Regno il 24 marzo 1936-XIV.

Poichè, se non si deve dimenticare la indiscutibile unità della funzione giurisdizionale dello Stato, in qualsiasi campo si svolga, non si può tuttavia prescindere dalla funzione propria del processo, il quale non è che mezzo per l'attuazione del diritto sostanziale e per conseguenza non può non subire i riflessi della diversa natura del diritto, all'attuazione del quale esso serve. È quindi chiaro che l'autorità del giudice, la costante sua presenza e direzione della causa, i suoi poteri di iniziativa e di indagine non possono, nel processo civile, che stare nei limiti del contenuto e della sfera dell'interesse pubblico dello Stato nell'amministrazione della giustizia rispetto ai privati, che non è del tutto identico a quello che domina nel processo penale.

Sul problema poi posto dal relatore circa la convenienza di procedere alla riforma della legislazione processuale, mediante l'emanazione di leggi su singole parti del Codice, piuttosto che con la ricostruzione integrale di questo, dirò che, indubbiamente, se si trattasse soltanto di riformare taluni punti particolari del Codice, ovvero di regolare determinati istituti aventi una propria fisionomia, potrebbe essere anche opportuno di attuare la riforma con leggi particolari, come ho appunto fatto col proporre un progetto di legge sul procedimento di ingiunzione e di sfratto, che sta per essere discusso davanti a questa Assemblea.

È da riflettere peraltro che la ragione di una revisione, lungi dall'opportunità di colmare lacune o di dare una migliore disciplina tecnica a determinati istituti, poggia sulla constatazione del disagio profondo di tutto il sistema processuale positivo, avente la sua causa nel contrasto fondamentale, già messo in rilievo, tra i principi del vecchio individualismo giuridico, che portarono addirittura alla concezione privatistica del processo, nella cui atmosfera

fu creato il Codice del 1865, e la opposta concezione, che informa oggi tutta la vita nazionale, della preminenza dell'interesse statale in tutte le manifestazioni delle attività dello Stato, prima fra queste l'amministrazione della giustizia.

Ed allora appare logico e naturale che la riforma non avrebbe ragione d'essere rispetto a singoli istituti, dovendo riflettere tutto l'organismo del processo e l'intero suo sistema. Chè anzi, l'improntare ai nuovi principî solo alcune parti del Codice aggraverebbe vieppiù quella disarmonia e quel disagio già in esso tanto vivo e determinato dal contrasto dei diversi sistemi, aggravato precisamente dalle riforme parziali già attuate, come quella della disciplina dello stesso procedimento sommario, ora in vigore, e di molteplici istituti.

Togliere di mezzo le cause di tale disagio significa procedere a una revisione generale di disciplina e di sistema, cui non potrebbero soddisfare rifacimenti e ritocchi particolari.

III.

LE BASI DELLA RIFORMA DELLA PROCEDURA CIVILE *

Il 24 gennaio u. s. il Ministro di grazia e giustizia on. Arrigo Solmi tenne una conferenza al Circolo Giuridico di Milano, nella quale illustrò le linee direttive della riforma del codice di procedura civile, a cui Egli attende personalmente con assidua cura.

Data l'importanza dell'argomento, che ha suscitato sì vivo e generale interesse, abbiamo chiesto a S. E. Solmi qualche particolare sulla riforma. Egli molto gentilmente ha voluto secondare il nostro desiderio. Riportiamo ora i punti salienti della nostra conversazione, così come si è svolta nell'interessante colloquio.

Difetti e lacune.

— Eccellenza, abbiamo detto, nella conferenza tenuta a Milano, Ella ha illustrato la riforma in corso del codice di procedura civile. Vorrebbe avere la cortesia di darci qualche chiarimento al riguardo, facendoci conoscere innanzi tutto i difetti più gravi dell'attuale procedura?

« — Questi difetti sono assai noti, perchè molte volte

* Intervista pubblicata ne « Il Popolo d'Italia » n. 42 dell'11 febbraio 1937-XV.

segnalati non solo dagli studiosi, ma anche, e soprattutto, da coloro che frequentano le aule giudiziarie o che comunque hanno rapporti con l'amministrazione della giustizia. Essi si possono così sinteticamente riassumere: lentezza enorme nella definizione delle cause; scarsi poteri del giudice nel periodo istruttorio, in guisa che egli rimane sempre spettatore inerte nei dibattiti delle parti; assenza di un leale contraddittorio, il quale consenta la pronta precisazione della controversia; atti complessi e formalistici ».

— Si tratta veramente di difetti fondamentali che rendono ben giustificate le critiche nell'attuale codice.

« — Nessuna meraviglia al riguardo. Occorre invero tenere presente che il codice di procedura civile del 1865 fu uno dei codici meno organici formati durante la codificazione, peraltro assai pregevole, che seguì alla nostra unificazione politica. I compilatori di quel codice si limitarono invero a riprodurre, con varianti che non ne alteravano il sistema, il codice francese del 1806, il quale alla sua volta ebbe scarsa elaborazione e accolse in buona parte la famosa ordinanza di Luigi XIV del 1667. È chiaro come un codice così redatto, già manchevole al momento della sua emanazione, sia ormai del tutto inadeguato a soddisfare le esigenze di un popolo che, per volontà del Duce, deve agire su di un piano imperiale. L'accortezza, e diciamo pure, la geniale adattabilità dei giuristi italiani, magistrati e avvocati, hanno potuto finora attenuare, ma naturalmente fino ad un certo punto, le gravi deficienze del codice di rito; ma ormai la nuova posizione assunta dall'Italia, lo sviluppo sempre più grandioso dei suoi traffici, il moltiplicarsi dei rapporti economici, le esigenze stesse della vita moderna esigono urgentemente che la procedura civile sia riformata nelle sue basi fondamentali ».

Le basi della riforma.

— Quali sono in sintesi le basi di questa riforma?

« — Le direttive di essa sono state già segnalate dal Duce con il suo squisito senso giuridico. Egli ha detto: «il popolo vuole essere certo che la mano che sa impugnare la spada con inesorabilità e sa reggere la barra del timone contro tutti i colpi di fortuna, sa anche essere di estrema sensibilità quando maneggia la bilancia della giustizia». Ma, come ho già ricordato nella conferenza di Milano, non bastano la certezza e la sensibilità, è necessario che la giustizia sia precisa e sollecita. Ed ecco che il Duce ammonisce: «La giustizia, per essere efficiente, deve essere comoda e rapida; cioè chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure, e la giustizia dev'essere resa nel più breve tempo possibile». E in altra occasione avvertì: «Non basta che ogni uomo senta che troverà la giustizia che cerca: bisogna che non aspetti un secolo per ottenerla; bisogna che essa sia sollecita e profondamente umana».

« In questi pensieri, ed in altri che il Duce ha enunciato, si trovano già concretate le basi della riforma del processo civile, in modo del tutto confacente a quelli che sono gli insopprimibili bisogni del popolo italiano ».

— Può, Eccellenza, favorirci qualche notizia particolare su quelli che saranno i lati più caratteristici del futuro processo civile, sulla base dei limpidi concetti enunciati dal Duce ?

« — Uno dei capisaldi della riforma consisterà innanzi tutto nell'obbligo fatto alle parti ed ai loro patroni di agire in tutto il processo con lealtà e probità. Le parti, fin dal primo momento, devono dichiarare quali sono le precise

loro richieste od eccezioni, enunciando in pari tempo le prove che intendono addurre a sostegno delle une o delle altre: esse così si troveranno subito in una condizione di perfetta eguaglianza e saranno evitate le inutili schermaglie, le quali costituiscono una delle cause non ultime dell'esasperante ritardo degli odierni processi.

« Altro punto fondamentale della riforma è costituito dall'affidamento al giudice della effettiva direzione del processo. Precisate le basi della controversia, il giudice deve per primo fare il tentativo di conciliazione fra le parti ».

I poteri del magistrato.

— Ritene, Eccellenza, che questo tentativo di conciliazione possa dare buon risultato ?.

« — Intendiamoci, non bisogna aspettarsi effetti miracolosi, perchè in molti casi il contrasto fra le parti è talmente forte, per cui non sarà possibile alcun accordo bonario. Ma è certo però che l'opera persuasiva del giudice, già pienamente edotto, come dovrà esserlo, di tutti i termini della controversia, indurrà assai spesso le parti ad intendersi e a troncare la lite con vantaggio di entrambi. Il soddisfacente risultato della funzione conciliatrice del magistrato, nelle controversie individuali del lavoro, dà bene a sperare che anche nelle altre cause essa renderà ottimi frutti ».

— E se il tentativo di conciliazione non riesce ?

« — Allora si inizierà il dibattito vero e proprio, nel quale il giudice non sarà più come oggi uno spettatore inerte e quasi estraneo, ma vi parteciperà con disciplinati ed adeguati poteri, dirigendo e indirizzando il procedi-

mento al suo precipuo fine, che è quello dell'accertamento della verità nell'interesse superiore della giustizia. Il diritto di disponibilità delle parti sarà mantenuto; ma, mentre oggi è quasi assoluto e tale da frustrare la stessa opera della giustizia, nel nuovo procedimento sarà ridotto entro giusti confini, in guisa da non costituire un ostacolo alla sollecita definizione della lite. In virtù dei poteri conferitigli dalla legge, il giudice risolverà prontamente gli incidenti, vaglierà le prove, impedirà le eccezioni dilatorie, ed anche le insidiose decadenze. La forma non deve mai soverchiare la sostanza. Ogni inutile formalità deve essere bandita dal nuovo processo. Il Duce ha ben detto che « non bisogna dare l'impressione che l'individuo potrà avere ragione solo dopo aver naufragato in un mare di carte ».

« Il giudice, condotto così rapidamente a fine il processo, sotto la sua immediata direzione e rimanendo sempre a contatto delle parti, potrà essere in grado di emanare la sua decisione, o immediatamente, alla fine della discussione, o subito dopo, nei casi che presentano particolare delicatezza ».

Immediatezza del processo.

— Sarà questo indubbiamente uno dei più notevoli lati della riforma, perchè oggi le sentenze si hanno dopo parecchio tempo dalla discussione.

« — È vero, oggi le sentenze si pubblicano spesso con ritardo; ma ciò si deve attribuire in buona parte al fatto che il giudice studia l'incartamento processuale soltanto quando deve emettere la sua decisione. È chiaro quindi che, per quanto la nostra Magistratura dia esempio di uno zelo encomiabile, occorre pur sempre un certo tempo

per provvedere a tale studio e per emanare la sentenza. L'esame attento degli atti non si può fare in un giorno. La situazione sarà completamente diversa, secondo il nuovo processo. Poichè il giudice sin dall'inizio verrà a conoscenza dei termini della controversia e seguirà, dirigendolo, tutto il procedimento, dirimendo con provvedimenti senz'altro esecutivi (salvo il diritto di gravame con la decisione definitiva) le contestazioni che potranno sorgere; ciò posto, è manifesto che egli, già edotto di tutti gli atti acquisiti al processo, sarà pienamente in grado di emettere la sua decisione con la maggiore rapidità, e il più delle volte subito dopo chiuso il dibattito ».

L'istituzione del giudice unico.

— Ma, Eccellenza, ricordo che Ella ha fatto cenno, nella conferenza tenuta a Milano, della istituzione del giudice unico. Vuole darci qualche delucidazione al riguardo ?

« — Il giudice unico nel giudizio di primo grado del Tribunale appare indispensabile per la più sicura attuazione della riforma. Questa invero richiede, come emerge da quanto ho detto finora, la presenza continua dello stesso giudice dal principio alla fine del processo. Soltanto in questo modo sarà possibile ottenere quella celerità e quella semplicità nella definizione dei giudizi, che costituiscono gli scopi essenziali della riforma. L'opera del giudice collegiale, che appare conveniente in sede di riesame dei pronunciati dei giudici inferiori, e perciò sarà mantenuta, è assolutamente inadatta nel primo grado del giudizio, in cui la istruttoria della causa può essere utilmente ed efficacemente diretta soltanto da chi ha la responsabilità, e tutta la responsabilità, della decisione ».

Responsabilità individuale.

— Ricordo, però, Eccellenza, che altre volte fu tentata la istituzione del giudice unico, ma non con grande successo.

« — Sì, ciò avvenne nel 1913 e l'esperimento durò brevissimo tempo. Ho posto particolare cura nello studiare le cause, che fecero fallire allora l'istituzione del giudice unico nel nostro ordinamento processuale. Fra tali cause, devo dire che principalissima fu il fatto che quella riforma era stata adottata come un espediente di ordinamento giudiziario. Questa volta, invece, il giudice unico non è il presupposto della riforma, ne è invece la conseguenza, direi anzi, la ineluttabile conseguenza. La riforma non è attuata per introdurre il giudice unico; ma è il giudice unico che viene istituito per potere meglio realizzare la riforma. La situazione attuale è quindi radicalmente diversa da quella del 1913.

« La istituzione del giudice unico risponde del resto alla nostra più pura tradizione e sarà anche opera di sincerità. Non si può invero negare che oggi il collegio spesso praticamente non funziona, o funziona unicamente attraverso il giudice relatore, il quale, nella maggior parte dei casi, essendo il solo che abbia sicura conoscenza degli atti processuali, determina in realtà la decisione del collegio. Con la istituzione del giudice unico, non si farà, quindi, in definitiva, che sostituire all'apparenza le realtà, ottenendo lo straordinario vantaggio di accentuare, in conformità dell'etica fascista, il senso di responsabilità individuale del magistrato. Questi, non avendo più la possibilità di coprire il suo operato attraverso quello del collegio, curerà con tutte le sue forze intellettuali che la decisione, opera esclusivamente sua, risponda pienamente a giustizia ».

— Come avverrà l'assegnazione del giudice ?

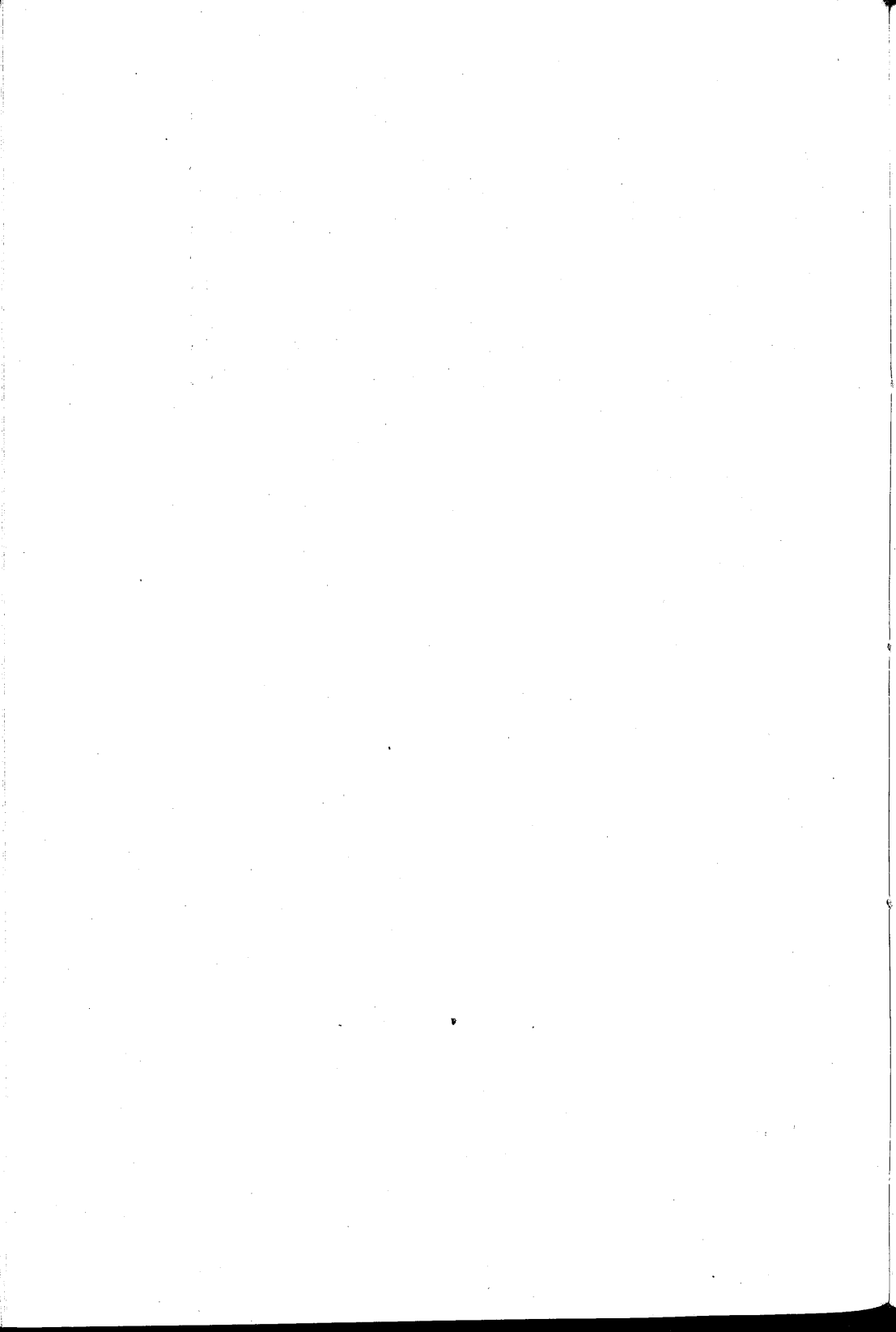
« — Questo sarà un compito speciale del Presidente del Tribunale, la cui autorità verrà convenientemente rafforzata. Egli, esaminati attentamente l'atto di citazione e la risposta del convenuto e delibate quindi la natura e l'importanza della controversia in discussione, assegnerà la causa al giudice che ritiene più idoneo. Ciò costituirà una assoluta garanzia che ogni causa avrà il giudice adatto. Ma non basta. Il Presidente dovrà anche sorvegliare direttamente l'andamento dei processi affidati ai giudici, in guisa da assicurare sotto ogni riguardo il regolare funzionamento dell'amministrazione della giustizia ».

Maggiore prontezza nel giudizio di esecuzione.

— Così come è stato ideato, il giudizio di cognizione risponderà veramente alle aspettative di tutti. Ma anche il giudizio di esecuzione sarà riformato ?

« — Indubbiamente. La riforma non può che essere totalitaria. Le accennate direttive di semplicità e di prontezza saranno attuate anche per il giudizio di esecuzione, la cui lentezza e le cui formalità non sono meno gravi di quelle che si avvertono nel giudizio di cognizione. Sarà così eliminato il gravissimo sconcio, non voglio usare parola più dura, per cui, ottenuta dopo lunghissima attesa una sentenza di condanna, l'esecuzione di essa venga frustrata dai cavilli procedurali del debitore, riluttante a soddisfare i suoi obblighi. È senz'altro evidente quanto siffatta riforma gioverà al credito e quali incalcolabili benefizi arrecherà alla ripresa dei nostri traffici, che si va sempre più accennando.

« Io spero fermamente che questa riforma sia aderente ai voti generali. Il Regime, che ha innovato così radicalmente in tutti i settori della vita sociale, saprà, come ha già fatto per la giustizia penale, apportare le sue vigorose correnti di pensiero e di pratica attività anche nell'ambito della giustizia civile, vincendo tutti i vietati misoneismi e riportando la giustizia a contatto del popolo, da cui è stato allontanato dall'antiquata e retriva procedura del 1865 ».



IV.

LA RIFORMA DELLA PROCEDURA CIVILE E LA FUNZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI *

A breve distanza dal noto discorso pronunciato per invito del Circolo giuridico di Milano, nel quale illustrò le linee direttive della riforma del Codice di procedura civile, il Ministro Guardasigilli ha pronunciato il 28 febbraio, in Napoli, nella grande aula della Corte d'appello in Castel Capuano, per invito del Sindacato avvocati e procuratori, altro importante e chiaro discorso, prendendo particolarmente in esame la funzione del patrocinio legale nel nuovo processo civile.

L'interesse suscitato fin dal primo annunzio, i consensi sempre più vasti che le sobrie anticipazioni sollevano, l'alta personalità del Guardasigilli, che persegue personalmente, con assidua cura, il pronto compimento dell'opera, ci hanno consigliato di chiedere a lui qualche particolare; ed egli ha voluto, con la consueta signorile gentilezza, assecondare il nostro desiderio.

* Intervista pubblicata ne «La Tribuna» n. 57 del 7 marzo 1937-XV.

Riportiamo qui i passaggi principali della nostra conversazione:

Necessità della riforma.

« — Sulla necessità e sulla urgenza di una radicale riforma della procedura civile — ha cominciato il Guardasigilli — non credo che vi siano dissensi: nella completa revisione dei codici, non si poteva trascurare di adeguare il processo civile alle necessità dei tempi moderni e allo spirito della rivoluzione fascista.

« Tale adeguamento importa: l'abbandono delle forme lente, dispendiose e complicate, svolgentesi sotto gli occhi dei giudici sprovvisti di ogni iniziativa; e conseguentemente l'adozione di un processo più snello, più semplice, meno costoso, che, pur garantendo la più scrupolosa ponderatezza, impedisca gli artifici del cavillo, sopprima gli sterili indugi, imponga alle parti la lealtà della condotta, ed attribuisca al giudice, nei limiti da me già segnati, facoltà di iniziativa e di direzione.

« Soltanto un processo così concepito può armonizzarsi ed aderire pienamente alla complessa e salda struttura giuridica del Regime, tutta dominata dall'idea di uno Stato forte, autoritario, gerarchicamente ordinato, teso al raggiungimento delle sue alte finalità.

« La prossima pubblicazione del progetto completo, di cui questi discorsi vogliono costituire una anticipazione, darà occasione di vedere in qual modo e con quali accorgimenti io abbia ritenuto di poter giungere allo scopo, e di offrire la possibilità a tutti gli organi competenti di esprimere il proprio parere, del quale, come è naturale, desidero tenere il massimo conto nella ulteriore elaborazione ».

Gli avvocati e procuratori e la loro funzione.

— Eccellenza — abbiamo detto — vuole precisare la funzione che, nel processo civile, sarà riservata agli avvocati e procuratori ?

« — La mia riforma, si noti, non è già diretta a scemare, ma anzi ad accrescere il valore dell'apporto degli esperti del diritto; intende a lumeggiare la funzione efficace, meritatoria e insostituibile del patrocinio; e a rendere i procuratori e gli avvocati, non solo a parole, ma nella sostanza, veri collaboratori della giustizia.

« Il regime fascista è un regime di giustizia; e la giustizia è una funzione estremamente delicata, che si avvantaggia dal concorso di molteplici e sane energie: una magistratura saggia e colta, salvaguardata nella sua attività, quale la vuole il Regime e quale intendo a prepararla con cautele severe di reclutamento e di tirocinio; una scienza giuridica che svolga ed illustri, con consapevolezza indipendente e feconda, le ragioni e i rapporti degli istituti del nuovo diritto; e una professione forense che, nello studio o nei tribunali, ponga l'apprezzato sussidio della sua esperienza e del suo sapere a servizio del nobile fine comune.

« Non c'è nessuno, io credo, che abbia esperienza di tribunali e che possa negare l'efficace e talvolta risolutivo contributo che, per la più esatta decisione di certe cause, hanno portato e porteranno un illuminato parere o una memoria precisa e documentata ».

Fiducia del popolo nella giustizia.

— Ma il diretto contatto fra il giudice e le parti, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, la rapidità della

procedura non porteranno ad una diminuzione dell'attività dei patroni e quindi ad un aggravamento della crisi che già travaglia la professione forense ?

« — Fra i molteplici e gravi problemi che, nella preparazione accurata della riforma intrapresa, mi si sono presentati e ai quali ho dato ampiezza appassionata di studio e di meditazione, questo non poteva certamente essere da me trascurato; e io sono lieto di dichiarare che ritengo del tutto infondate le preoccupazioni da voi segnalate.

« Intanto, la riforma comincerà con l'accrescere nel popolo la fiducia nella giustizia civile. Sapere che le forme ingombranti sono abbandonate; che, fin dall'inizio degli atti processuali, la condotta delle parti deve essere improntata a chiarezza e probità; che il giudice è munito di poteri atti ad impedire gli abusi, indurrà molti ad abbandonare la via degli accomodamenti, degli arbitrati, delle rinunzie, verso la quale attualmente, con manifesta predilezione, si dirigevano, scoraggiati e delusi dal corso faticoso aspro ed incerto della giustizia civile.

« Si avrà dunque un sano aumento delle liti; le quali, per di più, risulteranno meno costose, sia in via assoluta, sia in proporzione alla importanza dell'oggetto di causa ».

Funzione dei patroni nel processo civile.

« In secondo luogo, con la nuova procedura, la funzione delicata e intelligente del patrono dovrà esercitarsi fin dall'inizio della lite, e anzi prima dell'inizio, nella fase costitutiva della lite, per lo studio completo della causa propositagli, che gli consenta di vedere se il promovimento dell'azione sia o meno conveniente, e di compilare quindi

la citazione (o la relativa risposta) con quella precisione dei fatti e delle pretese giuridiche che la legge prescrive: lavoro ampio e fecondo che, mentre concorrerà allo scopo precipuo di giovare alla giustizia, rappresenterà nello stesso tempo, un beneficio evidente per tutte le categorie forensi.

« L'opera dell'avvocato sarà egualmente apprezzata e ricercata anche nella fase conciliativa. Nessun dubbio ormai sulla necessità di estendere il tentativo di conciliazione, che ha fatto buona prova nelle controversie del lavoro: il principio rappresenta un altro dei cardini fondamentali inderogabili del regime corporativo. Ma, nella mia riforma, il tentativo obbligatorio di conciliazione segue alla fase costitutiva del giudizio, nella quale, come ho detto, la parte del patrocinio legale è di primaria importanza, e ad ogni modo si svolge in forma di dibattito e richiede quindi la presenza assidua e l'opera del patrono.

« Infine, la funzione del patrono assumerà tutto il suo rilievo nella fase costruttiva del giudizio.

« La mia riforma — per concludere — piuttosto che sottrarre lavoro ai patroni, lo distribuisce fra loro diversamente, attraverso alle varie fasi processuali; e ben lungi dal rimpicciolire e dall'umiliare la professione, la eleva indubbiamente di tono e di prestigio, ravvicinandola, con una funzione di leale e di feconda collaborazione, all'alto ufficio del giudice ».

— Ella dunque, Eccellenza, ritiene che il patrocinio legale continuerà a svolgere nel futuro, senza alcuna menomazione, la sua nobile funzione ?

« — Ecco. Il mio scopo non è quello di far qui la difesa delle professioni legali, che hanno avuto ed hanno tanta parte nel nostro processo civile. Quanto precede io l'ho detto precipuamente per dimostrare che un sistema pro-

cessuale meno ingombrante e meno pesante di quello attuale gioverà anche alla retta e nobile funzione delle professioni forensi.

« Io, del resto, sono lontano dal credere che, nella nuova costituzione economica e giuridica dello Stato fascista, non vi sia più posto per le libere professioni, e che l'attività degli esperti del diritto debba essere, per esempio, tutta incanalata in uffici burocratici, e tanto meno che questi debbano far parte o fiancheggiare organismi agenti prevalentemente nel settore economico, i quali non devono snaturare la loro funzione per assumere compiti di patrocinio o di assistenza nel campo strettamente legale ».

Fonti e principii della riforma.

« Penso, invece, che la giustizia, essendo funzione estremamente delicata, esiga da tutti coloro che concorrono alla sua attuazione, la maggiore indipendenza e la maggiore dedizione degli spiriti; e che quindi, la professione forense non possa, senza grave danno, non solo dei privati, ma anche della stessa giustizia, cedere il posto ad un funzionarismo obbligato, per quanto esperto e saggio ».

— Quali sono, Eccellenza, le fonti e i principii ai quali è ispirata la sua riforma ?

— Da un lato, la grande idea fascista sorta per la salvezza della civiltà, che ci ha dato il coraggio di spezzare gli infecondi e pavidì misoneismi, di rompere le inveterate abitudini, di cercare la via di una giustizia sostanziale e pronta; e dall'altro la nostra più fulgida tradizione giudiziaria, nella quale si trova, in ogni periodo di vivace splendore civile, un processo ricco di garanzie ma, semplice, chiaro e sollecito.

In tal modo l'Italia fascista e imperiale avrà il suo codice di procedura civile, libero dalle influenze straniere, fedele ad una tradizione di alta civiltà più volte millenaria, preparato con meditata diligenza, applicato da una magistratura illuminata e saggia, col sussidio di un patrocinio legale pienamente compreso della sua nobile missione.

V.

PRECISAZIONI

SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE *

Il discorso tenuto dal Ministro Guardasigilli a Napoli, sul tema della riforma del processo civile, ha avuto vasta risonanza particolarmente nell'ambiente forense; e, poichè l'argomento è di quelli che interessano la collettività e suscitano la passione degli studiosi del diritto, abbiamo ritenuto opportuno di chiedere all'ideatore della riforma qualche chiarimento sui particolari del progetto da Lui elaborato. La nostra richiesta ha trovato piena rispondenza nella sensibilità di giurista dell'insigne Guardasigilli, che, avendo già iniziato con le conferenze di Milano e di Napoli opera divulgatrice del suo pensiero e ripromettendosi di proseguirla con altri discorsi in altri importanti centri giudiziari, ha incoraggiata la nostra iniziativa, consentendoci di rivolgergli numerose domande e dando alle stesse quelle risposte chiarificatrici che attendevamo.

Ecco, nelle loro sintesi, le domande formulate e le risposte di S. E. Solmi.

* Intervista pubblicata ne « Il Mattino » di Napoli n. 64 del 16 marzo 1937-XV.

Un codice degno del regime.

— La Curia napoletana ha molto apprezzato i lineamenti della riforma progettata da Vostra Eccellenza: semplificazione del processo civile, avvicinamento del giudice alle parti, rapidità nello espletamento dei giudizi, iniziativa del giudice.

Abbiamo letto che si opina che le leggi possano essere rese più idonee nel corso della loro attuazione. Crede V. E. che questo principio sia applicabile alla riforma del codice di rito, il quale dovrà essere il più moderno ed il più congruo, espressione degna del Regime ?

« — La domanda vuol riferirsi evidentemente alla possibilità di modificazioni e di perfezionamenti, nel corso della preparazione del testo. Al riguardo, già nel mio discorso di Milano, accennai che il progetto preliminare sarà sottoposto all'esame degli organi tecnici, da quelli pratici, quali i Sindacati Forensi e le Corti, a quelli scientifici delle Università. Ond'è che, prima di giungere al testo definitivo e alla sua pubblicazione, non mancheranno le modificazioni e i perfezionamenti opportuni, che è proprio nel mio desiderio di ricercare e di introdurre, in guisa da rendere il nuovo codice di rito espressione più che sia possibile perfetta, del tutto degna del nostro Regime ».

Il giudice unico.

— Si sono formulate riserve circa la opportunità del ritorno al giudice unico nel giudizio di primo grado. V. E. ha dato larghi chiarimenti. Crede V. E. che vi siano tuttavia delle cause nelle quali, per la loro natura, possa giustificarsi una deroga, sia in seguito a richiesta delle parti, sia ad ini-

ziativa del giudice ? E può dirci altresì V. E. se, in conseguenza della introduzione del giudice unico, vi saranno modificazioni in ordine alla organizzazione dei Tribunali, alla funzione del Presidente, a quella dei Presidenti di Sezione, alla incompatibilità dei giudici ?

« — In quanto alla costituzione del tribunale, posso dire che, nel laborioso esame della sostituzione del giudice unico all'organo collegiale, anche la soluzione mediante un sistema che consentisse in determinati casi l'intervento del collegio è stata vagliata e lungamente considerata.

« Ma i diversi criteri, che si sarebbero potuti seguire per l'attribuzione al collegio di una data categoria di cause, non solo presentavano tutti gravi inconvenienti, o per incompletezza o per il pericolo evidente di disparità profonde di applicazione, ma venivano in sostanza a negare e a contraddire le ragioni stesse dell'adozione del giudice unico, sorta dalla constatazione che la collegialità, anche funzionando regolarmente, ha insito, nel suo sistema organico, e cioè nell'istituto del relatore, il vizio che la rende meno adatta a realizzare un processo celere, economico, improntato tutto alla identità del giudice e alla immediatezza del procedimento.

« La istituzione del giudice unico non porta però alterazioni nella organizzazione dei tribunali, mediante sezioni aventi un proprio presidente. Il presidente del tribunale e, nei tribunali più importanti, i presidenti di sezione provvedono, previo esame della domanda e della risposta, preventivamente depositate dalle parti, alla designazione del giudice, che ritengano più idoneo, secondo la natura e la importanza della causa. Naturalmente, tanto il presidente capo quanto i presidenti di sezione potranno ritenere per sé stessi le cause che crederanno di decidere: il che, atteso

lo zelo che anima i nostri magistrati, è da ritenere abbia da verificarsi con molta frequenza.

« Le incompatibilità per i giudici a conoscere, in date circostanze, certe cause, restano sostanzialmente ferme, secondo l'attuale disciplina, salvo una maggiore semplificazione nella procedura per la sostituzione dei giudici stessi ».

L'esperimento di conciliazione.

— V. E. avrà certamente raccolta l'eco di talune riserve in ordine all'esperimento di conciliazione obbligatorio. Ci si domanda come sarà organizzato, e se sarà esso obbligatorio per tutte le cause, e quale sarà l'effetto della mancata comparizione, e se vi sia da temere un aumento delle frodi processuali.

Ed ancora, se le dichiarazioni delle parti, rese in sede di conciliazione, saranno consacrate in verbale e che cosa accadrebbe quando la conciliazione fallisse.

« — L'esperimento obbligatorio di conciliazione per tutte le cause, rientrando nel sistema, che il progetto prende a base, del contatto, cioè, tra le parti e il giudice, è una delle caratteristiche del nuovo procedimento, e risponde allo spirito stesso dell'ordinamento corporativo. È lecito sperare pertanto che esso avrà ottimo esito, se si pensi che il tentativo viene attuato a seguito della precisazione dei punti della controversia, fatta nella prima udienza dalle parti in collaborazione col giudice, il quale, quindi, si trova nella migliore condizione per svolgere con successo il tentativo di conciliazione.

« Naturalmente, se alcune delle parti è contumace, manca la possibilità di far luogo all'esperimento, mentre, se trattisi di semplice mancata comparizione, il giudice ha

tutto il potere di provocare la presenza della parte assente, si da escludere ogni preoccupazione di manovre dilatorie o fraudolente.

« Quando poi la conciliazione fallisca, è logico che si passi, senza inutili indugi, alle ulteriori attività del processo.

« Naturalmente, l'eventuale mancata comparizione, come pure il contegno che le parti terranno nel tentativo di conciliazione, potranno costituire elementi utili per la formazione del convincimento del giudice.

« Il verbale darà atto unicamente dell'esito del tentativo di conciliazione ».

Immediatezza del processo.

— V. E. vorrà consentirci di chiedere se la domanda introduttiva del giudizio dovrà essere particolareggiata e così la risposta, e se le prove dovranno essere tutte indicate nel momento iniziale, e quali siano gli effetti di una imprecisa ed incompleta loro deduzione; infine se e come la oralità e la discussione orale saranno favorite dal nuovo ordinamento.

« — Al fine di mettere in grado il presidente di rendersi esatto conto della importanza della causa per la designazione del giudice, e soprattutto al fine della concentrazione e moralizzazione del processo, tanto la domanda che la risposta dovranno contenere tutti gli estremi di fatto, con l'offerta dei mezzi di prova specificati, con la formulazione delle conclusioni così di merito che istruttorie, in modo da evitare quello che oggi costituisce uno degli aspetti più pericolosi del processo: il continuo stillicidio di incidenti e di sorprese.

Ma le eventuali deficienze, in questi atti iniziali, non conducono a vere e proprie decadenze.

« Le eventuali imprecisioni, incorse nella preparazione degli atti accennati, potranno ben essere rettificate nella prima udienza, in cui le parti avranno libero campo di chiarire definitivamente tutte le loro istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni. Rimane tuttavia sempre salva alle parti la facoltà di fare quelle deduzioni e produrre tutti i mezzi di difesa, di cui si siano trovati nella impossibilità di valersi tempestivamente.

« Ed è così che, preparato fin dall'inizio tutto il materiale della controversia, il nuovo sistema può fare congruo posto all'oralità, sia nel contatto diretto tra parti e giudice, sia nel rendere possibile di concentrare, persino nella stessa prima udienza, la esecuzione di prove, la discussione e la decisione della causa ».

La disciplina dell'appello.

— Eccellenza, anche nel nuovo processo potranno ancora esservi sentenze in parte interlocutorie e in parte definitive; e in tal caso quale sarà la disciplina dell'appello ?

« — Il progetto stabilirà chiaramente che il giudice pronunzierà sentenza solo nei casi nei quali deciderà definitivamente nel merito, o per accogliere eccezioni che gli impediscano di conoscere ulteriormente della causa. In tutti gli altri casi il giudice dovrà provvedere con ordinanza. La possibilità delle sentenze interlocutorie rimane così senz'altro eliminata e, non essendo le ordinanze impugnabili se non con la sentenza, vengono in pari tempo ad essere evitate le odierne dannose interruzioni del processo, la cui durata interminabile bene spesso dipende proprio dai giudizi di impugnazione sulle sentenze interlocutorie.

« Può accadere peraltro che il Giudice riconosca opportuno pronunciare definitivamente su qualcuno dei capi della domanda, mentre sugli altri ritenga necessaria una ulteriore istruttoria. Anche a questo il progetto opportunamente provvede, dando facoltà al giudice di pronunciare sentenza sui punti oramai maturi per la decisione, e di emettere nel contempo ordinanza per la prosecuzione del giudizio sugli altri ».

Il sistema delle prove.

— In ordine al sistema probatorio, pensa V.E. che, per rendere più rapido e più sincero il processo, occorra favorire la prova documentale e quindi attenuare, se non annullare, gli inceppi fiscali posti alla produzione di cotesta prova? L'ordinamento della perizia, poi, subirà modificazioni?

« — L'impiego della prova documentale è stato sempre il mezzo di prova più favorito in qualunque processo, essendo quello che dà maggiore affidamento di sicurezza e di certezza. Ed è naturale che tale continui ad essere considerato. Il progetto però ne facilita meglio l'espletamento, regolando l'obbligo della esibizione dei documenti, anche da parte dei terzi che li posseggono.

« Riguardo agli inceppi fiscali alla produzione, occorre ben chiarire che essi non dipendono affatto dalle norme processuali, bensì dalla inosservanza delle norme finanziarie, da parte di coloro che erano tenuti per legge a sottoporre i documenti alle formalità prescritte dalle norme stesse. Comunque il problema dell'attenuazione delle sanzioni o di una diversa disciplina delle medesime esula evidentemente dall'oggetto della riforma del processo.

« In quanto agli altri mezzi di prova, il progetto introduce semplificazioni e garanzie sempre al fine di assicurare piena rispondenza del loro risultato alla verità sostanziale.

« In ordine alla perizia, è adottato, sull'esempio del codice di procedura penale, l'istituto del consulente tecnico, nominato dalla parte, il quale ha facoltà non solo di assistere alle operazioni peritali, facendo così in modo che queste siano complete ed esaurienti, ma altresì di fare le proprie osservazioni sul risultato della perizia. Anche il sistema della impugnativa della perizia stessa, fomite oggi di questioni complesse, è di molto semplificato, mercè la facoltà data al giudice di ordinarne, anche di ufficio, la rinnovazione, in ogni caso in cui ragioni di forma o di merito la facciano ritenere opportuna.

« Pure sull'esempio del codice di procedura penale, è allargato il campo della ispezione e sono introdotti gli esperimenti giudiziali, intesi a riprodurre, nei limiti del possibile, dell'ordine pubblico e della morale, il fatto del quale si contende, per accertare il preciso modo nel quale si svolse. È questa una opportuna innovazione, che faciliterà di molto l'accertamento della verità, specialmente nei casi di responsabilità extracontrattuale ».

— Abbiamo appreso come l'appello delle sentenze di Preture è rimesso alla Corte. Crede così V. E. di porre un freno alla litigiosità, che può essere riguardata come un fenomeno morboso, quando sono minimi gli interessi in contesa ?

In quanto poi alle prove disposte in appello, saranno esse raccolte dal giudice di secondo grado ovvero dallo stesso primo giudice ?

« — Tengo a chiarire che la devoluzione dell'appello contro le sentenze del Pretore alla Corte non mira affatto

a porre un freno alla litigiosità, ma risponde al principio della specializzazione della funzione. Del resto il buon esito dell'esperienza, fatta in sede di magistratura del lavoro, conferma l'opportunità della adozione di tale sistema.

« Il principio, a cui si ispira il funzionamento del giudizio di appello, è inteso ad attuare, anche in tal grado, le direttive della economia dei giudizi. Da ciò la regola che è lo stesso giudice di appello che decide sulla causa, anche quando riconosca sussistere motivi di nullità o di deficienza istruttoria nel primo giudizio. Ove occorra rinnovare o contestare la istruttoria, sarà un membro del collegio che vi provvederà, salvo per le prove da raccogliersi fuori sede, a cui potrà provvedere il pretore del luogo all'uopo delegato ».

Revocazione ed esecuzione.

— E sempre in ordine al giudizio di impugnazione, ci permettiamo di domandare ancora a V. E.: il giudizio di revocazione per difetto di motivazione sarà proposto allo stesso giudice che ha deciso la causa? E come sarà disciplinato il caso, nel quale, col motivo di revocazione, concorrano motivi di annullamento ?

« — Il giudizio di revocazione per qualsiasi dei motivi dalla legge stabiliti è portato alla stessa autorità giudiziaria che ha deciso la causa.

« È da tener presente che la nullità è motivo di appello e non di revocazione; d'altra parte anche i motivi di revocazione possono formare oggetto di appello, e danno luogo al giudizio di revocazione, solo quando l'appello non sia sperimentabile ».

— Eccellenza, vuole ancora accennare come sarà organizzato nelle sue grandi linee il giudizio di esecuzione ?

« — Come già in altre occasioni ebbi a dichiarare, anche il giudizio di esecuzione è improntato alle stesse linee di semplicità e di prontezza di quello di cognizione: eliminate molte forme superflue e la possibilità di opposizioni dilatorie, delle quali oggi può largamente usufruire il debitore di malafede, la riforma del procedimento esecutivo, integrata dalla espropriazione dell'azienda e dall'amministrazione giudiziale, viene a rispondere alla legittima aspettativa di chi, munito del titolo esecutivo, oggi vede spesso, proprio nel momento della realizzazione del suo diritto, frustrata la forza della sentenza, con quale effetto per la fiducia nella giustizia è facile immaginare ».

L'opera del difensore.

— Infine vuole V. E. dirci come sia tutelato nella riforma l'interesse dell'avvocato: se, ad esempio, l'opera professionale, quando intervenga, la conciliazione, sarà adeguatamente remunerata ?

« — Quanto attiene alla posizione che i legali, procuratori ed avvocati, assumono nel progetto, è stato già oggetto di mie ampie e ripetute dichiarazioni. Devo qui confermare che l'interesse dei professionisti risulta, nella riforma, non solo salvaguardato, ma rafforzato, in quanto più efficace e continuo appare il contributo loro all'opera della giustizia.

« Infatti, sin dall'inizio del processo, è necessaria l'opera del legale, dovendo la citazione, per ragione della sua completezza, essere preparata dall'esperto, e tanto più importante e fattiva è la collaborazione dell'avvocato, in quanto

essa viene a svolgersi in un ambiente, nel quale torna a riacquistare tutto il prestigio e la dignità che le spetta.

« E naturale che, non mancando tale collaborazione, nemmeno quando si fa luogo alla conciliazione, anche in tal caso l'opera professionale sarà di necessità adeguatamente remunerata ».

* * *

L'intervista ha toccato, grazie alla benevolenza con la quale S. E. Solmi si è degnato di rispondere a tutte le nostre domande, i punti più salienti del progetto di riforma.

Nel prendere commiato dall'insigne Maestro gli abbiamo espressa la nostra viva gratitudine per la cortesia con la quale ha aderito al nostro desiderio. Altri sentimenti sono rimasti inespressi e particolarmente l'ammirazione per la passione che anima il giurista, per la fede fascista che ispira il Ministro riformatore, per la sensibilità del Maestro, che, avvivando le discussioni scientifiche, tende alla creazione di un nuovo codice di rito che sia espressione degna del nostro Regime e della sua alta personalità di scienziato.

VI.

GIUSTIZIA PIÙ RAPIDA PER IL POPOLO *

Il Ministro Guardasigilli, nelle sue lucide conferenze rivolte ad illustrare le linee direttive del nuovo processo civile, alla cui elaborazione egli porta la sua fervida passione, ha più volte messo in rilievo come la riforma, fra gli altri benefici effetti, avrà quello di avvicinare la giustizia al popolo.

È questo un punto che ci è sembrato degno della maggiore considerazione, anche per il suo contenuto squisitamente fascista. Abbiamo perciò creduto opportuno di provocare al riguardo maggiori particolari dalla viva voce dello stesso Ministro, il quale cortesemente ha aderito alla nostra richiesta.

« — Il Duce, ha detto S. E. Solmi, nella intuizione di questo deprecato allontanamento del popolo dall'amministrazione giudiziaria e nella visione della gravità del fenomeno, ammoniva che « la giustizia, per essere efficiente, deve essere comoda e rapida; che chi chiede giustizia non deve essere soffocato da troppo complicate procedure; che la giustizia deve essere sollecita e profondamente umana »; e poneva così il problema della necessità assoluta di avvicinare la giustizia al popolo, indicando nel contempo le basi della soluzione.

* Intervista pubblicata nel giornale « Il Lavoro Fascista », n. 78, del 1° aprile 1937-XV.

« Non si tratta naturalmente di un avvicinamento materiale di sedi o di uffici, di revisione di circoscrizioni giurisdiziarie, compito del resto estraneo al contenuto della riforma del processo, ma si tratta di togliere di mezzo le cause complesse della diffusa sfiducia nell'opera della giustizia, la quale va dall'indifferentismo ad un aperto disconoscimento della utilità e della ragione stessa della funzione giurisdizionale dello Stato.

« In verità, deve pur troppo riconoscersi come oggi, chi si accingesse a seguire personalmente lo svolgimento della propria causa e l'opera del proprio legale, correrebbe il rischio, nella maggior parte dei casi, di restare insoddisfatto e deluso, perchè molto spesso la causa passa attraverso tale interminabile serie di rinvii, udienze, istruttorie, incidenti, tale cumulo di decadenze e di perenzioni, da non essere più in grado di riconoscerla nei suoi moventi e nella sua natura originale.

« Sicchè, in sostanza, il cittadino, per ottenere ragione, si vede costretto a seguire vie impensate e recondite, che talvolta possono condurre in pericolo il suo stesso diritto. Ed anche quando sia alfine riuscito a conseguire la sentenza definitiva, un altro e ben più aspro cammino, quello del procedimento di esecuzione, lo aspetta, con tutta una serie di forme, di istanze, di nullità, di questioni incidentali, che a lui non possono sembrare che insidie e trabocchetti seminati sul percorso della giustizia ».

Scopi della riforma.

— Eccellenza, la viva diagnosi che Ella ha fatto dell'attuale processo risponde a verità. Ma quali rimedi, Eccellenza, appresta a ciò il Progetto ?

« — Cura precipua della riforma è stata quella di adeguare il meccanismo del processo alle esigenze della vita, abolendo forme superflue e diminuendo termini « fatali »; togliendo di mezzo quelle invisibili barriere, che oggi stanno tra parti e giudice, imprimendo, in una parola, un ritmo accelerato al corso del processo, sì da rendere veramente pratico, economico ed efficiente il suo funzionamento.

« In sostanza è una nuova disciplina di tutto il processo, intesa a restituire la fiducia nella giustizia, a riavvicinare ai tribunali dello Stato il cittadino, che ha bisogno di accertare o di tutelare il proprio diritto offeso. Al raggiungimento di questa precisa finalità mira tutto il nuovo ordinamento processuale.

« La possibilità, anzi l'obbligatorietà, di un diretto contatto fra parti e giudice vale anzitutto a togliere quel senso di smarrimento che prende chi adisce l'Autorità giudiziaria, per lui rappresentata da quel collegio togato che, muto e impassibile, assiste al tumulto della sala di udienza, interrotto a tratti dal grido dell'ufficiale giudiziario e dal gesto del presidente.

« Tale contatto personale tra giudici e parti, oltre che dare a queste la sensazione della semplicità e chiarezza della funzione della giustizia, permette al giudice di porre a nudo i precisi termini del rapporto controverso, di rendersene egli padrone e di ristabilire la verità. La possibilità, poi, che i litiganti medesimi hanno di chiarire i vari aspetti della lite, metterà altresì il giudice in grado di sperimentare, con probabilità di successo, quell'opera di conciliazione, che porrà termine alla causa prima che i rapporti si inaspriscano e prima che l'ammontare delle spese venga a costituire un insuperabile ostacolo.

« D'altra parte, l'obbligo, fatto dal progetto, di proce-

dere ad una chiara determinazione delle pretese, difese e conclusioni, sin dalla citazione e dalla risposta, e di osservare un contegno leale e probò per tutto il corso del processo, sotto il controllo continuo e vigile del giudice, sembrano mezzi idonei a restituire alle parti la calma necessaria e ad infondere in esse la fiducia che il meccanismo della giustizia non sarà strumento di soprusi, ma che, invece, costituisce l'unico mezzo veramente efficace per la tutela del diritto offeso.

« La semplificazione e la celerità, che il nuovo progetto assicura nelle attività di costruzione del giudizio, nella risoluzione degli incidenti, mediante ordinanze non impugnabili in via autonoma, nella esecuzione delle prove e nella stessa deliberazione, che il giudice, ormai padrone del lacontroversia, potrà prendere rapidamente dopo la discussione, varranno sicuramente a far risparmiare ai litiganti, in notevole misura, tempo e danaro ».

Istituti semplici e immediatezza della sentenza.

« Infine un procedimento esecutivo, come il progetto lo organizza, in modo cioè che, lungi dal costituire una suggestione tentatrice sull'animo dei cattivi debitori a non assolvere i propri impegni e una delusione per il creditore procedente, valga a realizzare, prontamente e sicuramente, e perciò solo, anche economicamente, quanto il titolo esecutivo gli riconosce, appare condizione, ultima per ordine, primaria per importanza, della rinascita della fiducia nell'Amministrazione della giustizia, e quindi dell'effettivo suo riavvicinamento al popolo.

« È così che il senso pratico, semplice del procedimento, da cui è dominato il progetto, e la pronta realizzazione delle sue finalità serviranno a restituire, in tutta la sua pie-

nezza, il prestigio dello Stato, anche nella sua attività giurisdizionale ».

— Eccellenza, un processo, come quello che Ella ha concretato, ci sembra che dovrà riuscire di notevole vantaggio a ogni ceto sociale e che potrà contribuire altresì alla intensificazione dei traffici.

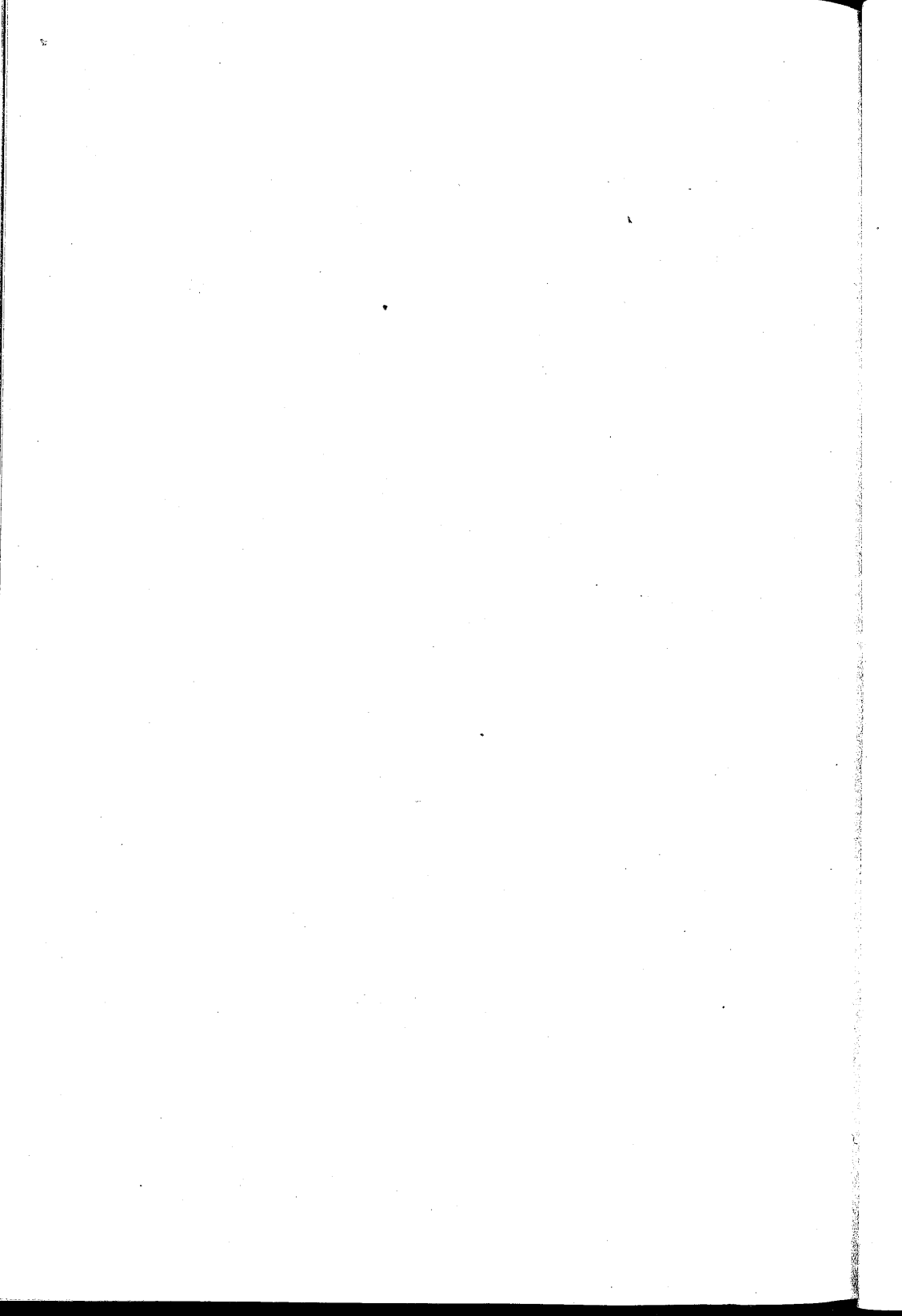
« — Indubbiamente, perchè l'attività mercantile ha bisogno di istituti semplici e rapidi, i quali siano in grado di dirimere prontamente le controversie.

« Ma non solo i traffici interni, ma altresì quelli internazionali trarranno grande vantaggio dalla nuova procedura. Dove più affinata è la funzione giudiziaria, più grande è la fiducia, che è l'anima del commercio, e questa fiducia sarà tanto maggiore, quanto più facilmente potrà essere tutelata dal pronto e risolutivo intervento degli organi giurisdizionali dello Stato.

« Indubbiamente, l'antiquata procedura italiana del 1865 rappresenta un elemento negativo per la ripresa degli affari con l'estero, essendo essa causa di giusta diffidenza, da parte di coloro, che appartengono a Stati, i quali hanno già da tempo aggiornate le loro norme processuali, secondo le necessità della vita moderna.

« Il Regime, che ha innovato in tutti i settori della vita nazionale, apporterà anche nel campo della giustizia civile, superando tutti gli ostacoli, e vincendo tutti i vieti e, spesse volte, interessati misoneismi, queste sane correnti di pratica attività, avvicinando, come è nei voti, la giustizia al popolo ».

Con queste parole S. E. il Ministro ci ha accomiatati e noi, nel ringraziarlo, gli abbiamo espresso il fervido augurio che questa riforma possa essere presto discussa ed attuata.



INDICE ALFABETICO

A

Abbreviazione dei termini, 35, 41.
Accertamento della verità, 19, 32.
Accordo di esclusione, 20.
Acrocoro africano, 118.
Africa Orientale, 93, 113, 119.
Aggravi fiscali, 26, 36, 127.
Agnosticismo del giudice, 145.
America (Stati Uniti d'), 90, 94.
Amministrazione giudiziale, 61.
Ammissibilità degli appelli, 65 (vedi Appello).
Ammissione delle prove, 58 (vedi Prove).
Appello, 20, 58, 86 e passim.
Appiani Giovanni, 120, 122, 124, 125, 133, 135.
Architetti, 138.
Assegnazione del giudice, 55, 80, 160, 173.
Asta, 60, 129, 131.
Ateneo ticinese, 27.
Attenuazione delle sanzioni, 177.
Attenuazione delle spese, 35.
Attore, 54, 56 e passim.
Austria, 70, 90.

Avvocati, 33, 34, 137, 165, 168 e passim.
Avvocatura Generale, 124.
Azzariti Gaetano, 9.

B

Beccaria Cesare, 66, 89.
Berio Adolfo, 132.
Biggini Carlo Alberto, 101.
Bologna, 5, 47, 65.
Bologna (scuola di), 44, 45, 64.
Bonardi Carlo, 120, 136.
Bulgaro, 64.

C

Cagliari, 136.
Camera dei Deputati, 5, 7, 75, 91, 98, 120, 133, 145, 149.
Camera di Consiglio, 21, 24, 55, 86 e passim (vedi Giudizio collegiale).
Camicie nere, 75.
Capiscrofa Nicolò (giureconsulto napoletano), 45.
Capo del Governo, 94, 97 e passim.
Carapelle Aristide, 91, 92, 95.

- Carattere pubblicistico del processo, 51, 52, 53, 124, 156 e passim.
 Carnelutti Francesco, 8, 14.
 Carta del lavoro, 94, 114.
 Cassazione, 70, 86 (vedi Corti).
 Castel Capuano, 163.
 Catania, 5, 69, 136.
 Cause di pretura, 23.
 Chiesa, 44, 64.
 Chimici, 138.
 Chiovena Giuseppe, 7.
 Cina, 94.
 Circolo giuridico di Milano, 11, 153, 163.
 Citazione, 19, 22, 37, 51, 53, 54, 80, 127, 130, 166, 180, 186.
 Classe forense, 33, 137, 165, 168.
 Clausole arbitrali, 27.
 Codice civile, 95 e passim.
 Codice della marina mercantile, 123.
 Codice di procedura civile, 5, 8, 9, 11, 13, 95 e passim.
 Codice di procedura penale, 73, 149, 178.
 Codice francese, 6, 14, 29, 50, 154.
 Codice germanico, 100.
 Codice italiano, 6, 29, 50.
 Codice Napoleone, 97, 102.
 Codice penale, 73.
 Codificazione napoleonica, 14, 29.
 Codificazione nazionale, 13, 14, 49, 61 e passim.
 Cogliolo Pietro, 120, 122, 125, 136, 139.
 Cognizione della causa, 23, 83.
 Collegio, 20 (vedi Giudizio collegiale).
 Colonia libica, 93.
 Commissione di finanza, 115.
 Commissione di giuristi francesi, 96.
 Commissione di studio, 100.
 Commissione ministeriale, 15.
 Commissione parlamentare, 9, 95, 96, 99, 102, 103, 120, 122, 124.
 Commissione reale, 7, 8, 14, 96.
 Comparizione del contumace, 57.
 Comparizione delle parti, 23, 56.
 Comuni (età dei), 43, 62, 64, 65, 83, 88.
 Concentramento del giudizio, 49 (vedi Concentrazione).
 Concentrazione, 7, 53, 57, 72, 75, 79, 83, 175.
 Conciliazione, 19, 32, 180, 185 (vedi Tentativo di conciliazione).
 Confederazioni, 100, 103, 124.
Consilia (antichi), 40; *Consilium sapientis*, 45.
 Consiglio dei ministri, 100.
 Consiglio di Stato, 16, 75, 124.
 Consulente tecnico, 178.
 Conti Sinibaldi Ugo, 120, 139.
 Controversie adempnabili, 71.
 Controversie del lavoro, 38, 72.
 Convenuto, 54, 56 e passim.
 Corona, 11, 98.
 Corporazioni, 12, 41, 73; 114.
 Corso di perfezionamento, 110, 133; Corsi di specializzazione, 22, 133.

Corso di tirocinio, 21, 133.
Corte d'Appello, 16, 70, 124, 177, 178.
Corte dei Conti, 16, 75, 124.
Corte della Vicaria (Riti della Gran), 45.
Corte di Cassazione, 16, 59, 70, 124, 140 (vedi Cassazione).
Cosentino Gaetano, 9.
Costamagna Carlo, 101, 103.
Costituzione delle parti, 54.
Costituzione tardiva, 54.
Crisi della professione forense, 135 (vedi Professione forense).
Cuneo, 140.
Curia napoletana, 172.

D

Dallari Guido, 9.
D'Amelio Mariano, 8, 122.
Decadenze insidiose, 18, 20, 32, 157 e passim.
Decennale, 92.
Decisione definitiva, 20.
Decisione di merito, 23.
Decisione di primo grado, 21.
Decisione interlocutoria, 20.
Decreti del giudice, 58.
De Francischi Pietro, 8, 9, 14.
Dei difetti della giurisprudenza, 66.
De Luca, 89.
De Marsico Alfredo, 103, 105, 108, 110, 112.
Designazione del giudice, 22, 55, 80, 160, 173.

Determinazione della pretesa, 19 (vedi Pretesa).
Dibattito, 19, 32, 85.
Dichiarazione di contumacia, 56.
Dichiarazione di estinzione del processo, 56.
Difetto di motivazione, 25.
Diritto canonico, 62.
Diritto classico, 49.
Diritto comune, 13, 49, 62.
Diritto corporativo, 111.
Diritto del lavoro, 49.
Diritto di disposizione delle parti, 51, 52, 71, 82, 157.
Diritto delle acque pubbliche, 72.
Diritto di famiglia, 99.
Diritto di gravame, 158.
Diritto germanico, 65.
Diritto giustiniano, 49.
Diritto processuale, 50.
Diritto pubblico, 73.
Diritto sindacale, 111.
Diritto sostanziale, 50.
Disciplina dell'appello, 176 (vedi Appello).
Disposizione delle parti, 19, 157 (vedi Diritto di).
Distribuzione del prezzo, 130.
Domanda introduttiva del giudizio, 175.
Domande in separazione, 61, 131.
Dottori in economia e commercio, 138.
Duce, 12, 16, 17, 31, 45, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 92, 114, 118, 119, 124, 125, 140, 141, 154, 155, 157, 183.
Durante Guglielmo, 45, 65.

E

- Eccezioni, 13, 20, 32, 40, 56, 157.
 Edifici giudiziari, 26.
 Elaborazione albertina, 69.
 Esecuzione, 18, 179.
 Esecuzione immobiliare, 25, 60, 61, 127, 128.
 Esecuzione mobiliare, 25, 60, 131.
 Esecuzione sull'azienda agraria, 61, 87.
 Esperimento di conciliazione, 174 (vedi Tentativo di conciliazione).
 Esperimenti giudiziali, 24, 58, 178.
 Espropriazione, 25 (vedi Giudizio di espropriazione).
 Espropriazione immobiliare, 129.
 Essenza della lite, 32.
 Europa, 69, 119.
Extra ordinem (processo), 49.

F

- Fascio littorio, 27, 67, 83.
 Fascismo, 26, 29, 31, 66, 71, 72, 73, 87, 88, 95, 97, 145.
 Fase conciliativa (del processo), 40, 80, 81.
 Fase costitutiva (del processo), 40, 54, 80, 81, 166, 167.
 Fase costruttiva (del processo), 40, 57.
 Finocchiaro - Aprile, 86, 106.
 Forlì, 136.
 Foro italiano, 7 (vedi Avvocati, classe forense, professione forense).

- Funzionarismo, 42, 43.
 Funzione notarile, 137.

G

- Galimberti Tancredi, 136, 139.
 Gatti Salvatore, 120, 122.
 Genova, 136.
 Geometri, 138.
 Germania, 50, 69, 70, 90, 94.
 Giampietro Luigi, 133, 135, 139.
 Giolitti Giovanni, 75.
 Giornalisti, 138.
 Giudice collegiale, 21, 24, 55, 56, 105, 108 e passim (vedi Giudizio collegiale).
 Giudice di sorveglianza, 139.
 Giudice unico, 20, 21, 55, 56, 62, 64, 85, 105, 124, 134, 158, 159, 172.
 Giudizio collegiale, 21, 24, 55, 56, 105, 158.
 Giudizio di appello, 24, 32, 59, 179 (vedi Appello).
 Giudizio di cognizione, 87, 108, 130, 180 e passim.
 Giudizio di esecuzione, 25, 32, 59, 87, 108, 160, 180 e passim.
 Giudizio di espropriazione, 128 (vedi Espropriazione).
 Giudizio di graduazione, 60, 129, 130.
 Giudizio di impugnazione, 160 (vedi impugnazione).
 Giudizio di prima istanza, 21, 59.
 Giudizio di revocazione, 59, 179.
 Giudizio di rinvio, 25 (vedi Rinvii).

Giudizio in contumacia, 24, 58.
 Giuramento decisorio, 52.
 Giurie arbitrali, 71.
 Giurisdizioni speciali, 25.
 Giustizia sostanziale, 65, 72,
 79, 81, 82.
 Grecia, 94.

I

Immediatezza, 7, 23, 52, 53,
 62, 72, 75, 79, 83, 84, 136,
 157, 165, 173, 175.
 Impero, 12, 43, 44, 47, 62, 64,
 66, 91, 92, 93, 117, 141.
 Improcedibilità della doman-
 da, 57.
 Impugnativa della perizia, 178.
 Impugnazione (mezzi di), 24,
 58.
 Incidenti, 20, 30, 74, 157, 175,
 184.
 Ingegneri, 138.
 Inghilterra, 90.
 Iniziativa del giudice, 20, 30,
 80, 81, 83, 85, 155, 172.
 Insolvenza del proprietario, 128.
 Integrazione del giudizio, 59.
 Intervento del terzo, 57.
 Irnerio, 64.
 Ispezioni giudiziali, 58, 84.
 Istanze in separazione, 61,
 131.
 Istituto del relatore, 173.
 Istruzione della causa, 20, 55,
 58 e passim.
 Italia, 50, 66, 69, 70, 88, 89,
 90, 95 e passim.
 Italia fascista, 27, 31, 45, 47,
 73, 74, 92, 103 e passim.

J

Jousse Daniele, 89.
 Jugoslavia, 90.

L

Lampis Giuseppe, 9.
 Lavoro fascista (II), 183.
Legis actiones (ordinamento pri-
 mitivo delle), 49.
Libellus romano, 37.
 Libera professione, 42, 43 (vedi
 Avvocati, professione forense).
 Limiti della decisione, 52.
 Limiti della domanda, 52 (vedi
 Pretesa).
 Locali giudiziari, 136.
 Luigi XIV, 89, 154.

M

Macarini-Carmignani Renato,
 103, 105, 108.
 Magistratura, 100, 103, 140 e
 passim.
 Magistratura del lavoro, 12, 31,
 49, 76, 140, 179.
 Marcia su Roma, 29.
 Maria Pia (Principessa), 92.
 Mattino (II), 171.
 Mezzi d'impugnativa, 24, 58
 (vedi Impugnazione).
 Milano, 5, 11, 103, 136, 153,
 155, 158, 163, 171.
 Milizia Volontaria Sic. Nazio-
 nale, 93.
 Ministero delle Colonie, 119.
 Ministero delle Corporazioni,
 99.

Ministero di Grazia e Giustizia,
5, 92, 95, 117, 118, 119, 120,
123.
Ministro della Giustizia, 60,
122, 153, 163, 171, 183,
187.
Modena, 9, 65.
Mortara Ludovico, 7.
Motivi di annullamento, 179.
Motivi di appello, 179 (vedi
Appello).
Motivi di diritto, 21.
Motivi di revoca, 25.
Muratori Ludovico, 65, 89.
Mussolini, 17, 94, 121.

N

Napoli, 5, 29, 103, 137, 163,
171.
Napoli (scuola di), 44.

O

Oggetto della contesa, 19, 32,
55 e passim.
Opposizione contumaciale, 24,
58, 108.
Opposizione di terzo, 58.
Opposizioni, 13, 32, 79, 80,
82, 180.
Oralità, 6, 7, 19, 63, 83, 85,
175.
Ordinamento corporativo, 12,
41, 174.
Ordinamento giudiziario, 11,
26, 56, 108, 133, 134 e pas-
sim.
Ordinanze, 20, 57, 58, 84.
Orlando Vittorio Emanuele, 7.

P

Padova (scuola di), 44.
Pagano Mario, 66, 89.
Palermo, 136.
Pandolfelli Gaetano, 9.
Parigi, 69.
Parlamento, 93, 100.
Parma, 136.
Patrocinatori, 13, 39, 55, 81
(vedi Avvocati, Patroni).
Patrocinio forense, 29, 34,
38, 39, 112, 137, 165 e pas-
sim.
Patroni, 13, 55, 81, 165 e pas-
sim (vedi Patrocinatori).
Pavia (scuola di), 44.
Perenzione, 184.
Perizia, 24, 84, 128, 177.
Peverelli Carlo, 103, 112.
Piemonte, 69.
Pignoramento, 130.
Pillio da Medicina, 64.
Pisa, 136.
Pisanelli, 69.
Placentino, 64.
Placiti comitali, 49.
Polizia scientifica, 134.
Polonia, 94.
Popolo d'Italia (II), 75, 153.
Portogallo, 94.
Potere del giudice, 32, 52, 80,
81 e passim.
Presidente del Senato, 118.
Presidente del Tribunale, 22,
55, 80, 160, 173.
Pretesa, 35, 56, 80, 81, 185.
Pretorato, 109, 133.
Pretore, 23, 178, 179.
Prezzo di aggiudicazione, 129
(vedi asta).

Prezzo d'incanto, 60.
 Probità processuale, 23, 32, 53,
 81, 136 e passim.
 Probiviri, 71.
 Procedimento di cognizione,
 87, 108.
 Procedimento di esecuzione (o
 esecutivo), 59, 87, 108, 127,
 184.
 Procedura austriaca, 37, 53.
 Procedura concorsuale, 126.
 Procedura del lavoro, 25.
 Procedura delle ordinanze, 50.
 Procedure speciali, 88.
 Processo civile, 111, 136, 149 e
 passim.
 Processo civile formalistico, 12.
 Processo formale, 6, 44, 71.
 Processo francese, 89.
 Processo germanico, 64.
 Processo penale, 63, 66, 111,
 149.
 Processo romano, 43, 62, 63,
 65.
 Processo romano-canonico, 44,
 49, 65.
 Processo sommario, 6, 14, 65,
 71.
 Procuratori, 33, 34, 165 e pas-
 sim.
 Professione forense, 30, 137,
 165, 168.
 Professione legale, 43, 112, 165
 e passim.
 Professione notarile, 137.
 Progetto preliminare, 9, 10,
 15 e passim.
 Progetto definitivo, 9.
 Progetto ministeriale, 14.
 Pronuncia, 52, 57, 58 e pas-
 sim.

Prove, 19, 23, 30, 32, 74, 81,
 84, 157, 176.
 Putzolu Antonio, 103, 107, 108,
 112.
 Questioni incidentali, 84, 184
 (vedi Incidenti).
 Questioni pregiudiziali, 23, 57.

R

Ragionieri, 138.
 Raimondi Antonio, 117, 119,
 120, 122, 136.
 Rapporti collettivi di lavoro,
 17, 72.
 Redenti Enrico, 8, 9, 14, 15,
 48, 147.
 Regime, 33, 99, 102, 113, 161,
 165, 187.
 Regime fascista, 49, 149.
 Regolamento giudiziario au-
 striaco, 6.
 Regolamento piemontese, 14.
 Re Imperatore, 29, 92, 98 (vedi
 Corona, Sovrano).
Responsa (antichi), 40.
 Responsabilità extra-contrat-
 tuale, 178.
 Revocazione, 58, 179.
 Ricorso al giudice, 37, 53.
 Ricorso per cassazione, 25, 58
 (vedi Cassazione).
 Righetti Giuseppe, 93.
 Rinascimento (età del), 62,
 88.
 Rinvii, 25, 30, 184.
 Risposta, 80, 186.
 Rivoluzione fascista, 94, 97,
 121, 164.
 Rocco Alfredo, 8, 73.

Rolandi Ricci Vittorio, 120,
122, 123, 124, 125.
Roma, 40, 62, 67, 83, 88, 102,
141.
Romagnosi Giandomenico, 66,
89.

S

Santoro Giovanni, 120, 124,
125, 133.
Sassari, 136.
Scarpello Gaetano, 9.
Scialoja Vittorio, 7.
Scienza penitenziaria, 139.
Senato del Regno, 5, 117, 119,
140.
Sentenza, 20, 55, 58 e passim.
Sentenza definitiva, 32, 84,
87.
Sentenze di merito, 78.
Sentenze di pretura, 178.
Sentenze incidentali, 30.
Sentenze interlocutorie, 30, 57,
59, 78, 176.
Sindacati forensi, 16, 103, 124,
137, 172.
Sindacato Fascista Avvocati e
procuratori, 29, 47, 69, 95,
163.
Solmi Arrigo, 10, 153, 171, 181,
183.
Sovrano, 29, 92, 98 (vedi Co-
rona, Re Imperatore).
Speculum judiciale, 45, 65.
Spese di giustizia, 26, 35, 36,
127.
Stato, 51, 52, 53, 76 e passim.

Stato corporativo, 73.
Stato fascista, 10, 75, 76, 113,
140, 141, 146, 149, 168.
Suppiej Giorgio, 101.

T

Tentativo di conciliazione, 33,
38, 55, 56, 146, 156, 165,
167, 174.
Titolo esecutivo, 128, 180.
Tirocinio degli uditori, 109 (vedi
Corso di tirocinio).
Tradizione nazionale, 47, 52,
61, 88 e passim.
Tradizione romana, 21.
Trapani, 136.
Tribuna (La), 163.
Tribunale dei minorenni, 72.
Tumedei Cesare, 112.
Uditore di pretura, 109, 135.
Uditore di tribunale, 109, 135.
Ufficio legislativo, 120.
Ungheria, 94.
Unificazione delle procedure, 25.
Unificazione delle carriere, 133.
Università, 95, 100, 103, 172.
Università di Milano, 27.
Usi civili, 72.

V

Vendita mobiliare, 60.
Vicini Marco Arturo, 120.

Z

Zani Gino, 9.

INDICE

PREFAZIONE	pag. 5
I. — LINEAMENTI DEL NUOVO PROCESSO CIVILE . . . » 11	
Necessità della riforma	» 11
Precedenti progetti di riforma	» 14
Linee direttrici della riforma.	» 16
Caratteristiche del nuovo processo civile.	» 18
Istituzioni del giudice unico	» 20
Giudizio di appello	» 24
Giudizio di esecuzione	» 25
Riforma dell'ordinamento giudiziario	» 26
Vantaggi della riforma.	» 26
II. — LA FUNZIONE DEL PATROCINIO LEGALE NEL NUOVO PROCESSO CIVILE » 29	
Urgenza della riforma	» 29
Il nuovo ordinamento processuale.	» 30
La funzione dei legali nel nuovo processo	» 33
Rinnovata fiducia nell'opera della giustizia	» 34
L'opera dei patroni nelle tre fasi del pro- cesso civile	» 36
I poteri del giudice e il patrocinio forense.	» 39
Il patrocinio forense e il regime	» 41
La tradizione processualista italiana e l'idea fascista.	» 43
III. — LA TRADIZIONE NAZIONALE NEL NUOVO PRO- CESSO CIVILE » 47	
La riforma del processo civile e le sue esigenze moralì e storiche	» 47

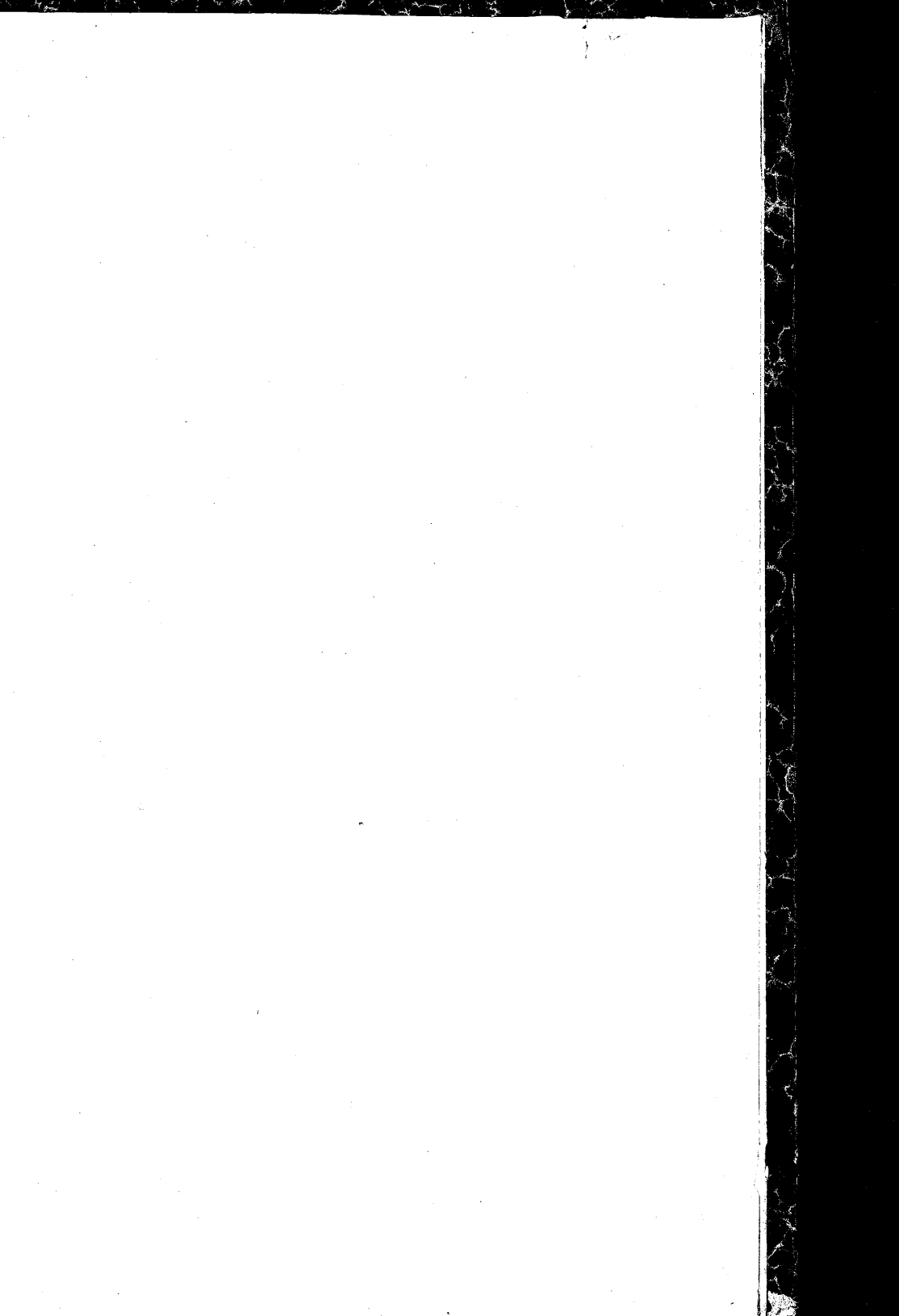
Genesi e caratteri del codice vigente	pag. 50
Carattere pubblicistico del processo	» 51
Giudizio di primo grado	» 53
Forme del nuovo processo	» 57
Mezzi d'impugnazione	» 58
Procedimento di esecuzione	» 59
La tradizione nazionale nel nuovo processo civile.	» 61
Il processo romano	» 62
Il processo italiano nell'età dei Comuni . . .	» 64
L'età delle riforme	» 65
Il Risorgimento e il Fascismo	» 66
 IV. — L'IDEA FASCISTA NEL NUOVO PROCESSO CIVILE .	» 69
Necessità politica della riforma	» 69
Rinnovamento giuridico per opera del Fa- scismo	» 71
Le linee direttive della riforma indicate dal Duce.	» 74
L'attuazione della riforma	» 77
Poteri del giudice nel nuovo processo . . .	» 79
Probità processuale	» 81
Concentrazione e immediatezza nel processo .	» 83
L'oralità nel processo	» 85
Impulso officioso del giudice nel processo .	» 85
Procedimento esecutivo	» 87
L'idea fascista e le tradizioni nazionali . . .	» 88
 V. — LA RIFORMA DEI CODICI E L'ORDINAMENTO GIU- DIZIARIO	» 91
La fondazione dell'Impero	» 91
La riforma dei codici	» 94
La riforma del codice civile	» 95
Maturità dei tempi per la riforma fascista dei codici	» 96
Lo spirito del nuovo diritto nei codici fa- scisti	» 99
La riforma del codice di procedura civile . .	» 103
Giudice unico e giudice collegiale	» 105

La riforma dell'ordinamento giudiziario . . .	pag. 108
Le professioni legali e la giustizia penale . . . »	111
VI. — LA FORMAZIONE DEI NUOVI CODICI »	117
L'Italia sul piano dell'Impero »	117
La nuova legislazione fascista »	120
La riforma del codice civile »	121
La riforma del codice di commercio e del co- dice della marina mercantile. »	122
La riforma del codice di procedura civile . . . »	124
Il giudizio di esecuzione nel nuovo codice . . »	125
L'esecuzione immobiliare »	127
Le forme del processo esecutivo »	130
L'esecuzione mobiliare. »	131
La riforma dell'ordinamento giudiziario . . . »	133
La funzione delle professioni legali »	136
La giustizia penale »	138
L'amministrazione della giustizia e l'attuazione del diritto »	140

APPENDICE

I. — LA PREPARAZIONE DELLA RIFORMA	pag. 145
II. — L'ELABORAZIONE DEL NUOVO CODICE DI PRO- CEDURA CIVILE »	149
III. — LE BASI DELLA RIFORMA DELLA PROCEDURA CIVILE »	153
Difetti e lacune »	153
Le basi della riforma »	155
I poteri del magistrato »	156
Immediatezza del processo. »	157
L'istituzione del giudice unico »	158
Responsabilità individuale »	159
Maggiore prontezza nel giudizio di esecuzione. »	160

IV. - LA RIFORMA DELLA PROCEDURA CIVILE E LA FUNZIONE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI. . .	pag. 163
Necessità della riforma	» 164
Gli avvocati e procuratori e la loro fun- zione.	» 165
Fiducia del popolo nella giustizia	» 165
Funzione dei patroni nel processo civile . .	» 166
Fonti e principi della riforma	» 168
V. - PRECISAZIONI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE	» 171
Un codice degno del regime	» 172
Il giudice unico	» 172
L'esperimento di conciliazione	» 174
Immediatezza del processo.	» 175
La disciplina dell'appello.	» 176
Il sistema delle prove	» 177
Revocazione ed esecuzione	» 179
L'opera del difensore	» 180
VI. - GIUSTIZIA PIÙ RAPIDA PER IL POPOLO	» 183
Scopi della riforma	» 184
Istituti semplici e immediatezza della sen- tenza	» 186
INDICE ALFABETICO	» 189



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
2407

MSR55542

